



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 590

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 giugno 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 5

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio,
ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 13

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 20

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 246

5^a - Bilancio:

Plenaria » 251

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 259

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 265) » 267

Plenaria » 267

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 266) » 275

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127) » 276

Plenaria » 276

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 268)</i>	<i>Pag.</i>	278
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 269)</i>	»	278
<i>Plenaria</i>	»	279
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 270)</i>	»	283
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	284
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	289
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	298
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	303
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200)</i>	»	307
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	308

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	334
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	335
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	347
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	349
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	351
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	352
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	383
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	385
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	387
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	387

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 389
<i>Plenaria</i>	» 389

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che il relatore Vattuone ha presentato due ulteriori emendamenti al disegno di legge di conversione (x1.1 e x1.2, pubblicati in allegato), e che entrambi i relatori hanno inoltre presentato due ulteriori proposte al testo del decreto-legge (3.100 e 4.100, pubblicati in allegato).

Propone quindi di fissare, per domani, giovedì 23 giugno, alle ore 13, il termine per la presentazione di subemendamenti, che potrebbe fin d'ora essere concordato anche per ulteriori emendamenti in corso di trasmissione da parte del Governo, ed eventualmente posticipato a seguito dell'effettivo deposito delle proposte.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il presidente LATORRE rendo noto, altresì, che il senatore Gasparri ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.8 (1.8 (testo 2), pubblicato in allegato).

Da ultimo, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già convocata per domani, giovedì 22 giugno, alle ore 8,30.

Le Commissioni riunite, del pari, convengono sull'ultima proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE invita i relatori a illustrare le proprie proposte emendative.

Il relatore per la 3^a Commissione SANGALLI (*PD*) evidenzia che l'emendamento 4.100 è finalizzato a non prorogare l'autorizzazione alla fornitura delle parti di ricambio per velivoli militari prevista a favore della Repubblica Araba d'Egitto. A suo giudizio una tale misura potrebbe rappresentare un segnale importante, per quanto limitato, del Parlamento nei confronti dell'Egitto in relazione al caso del ricercatore Giulio Regeni, ucciso in circostanze ancora da chiarire. Tale segnale non significa peraltro disconoscere l'azione fin qui svolta dal governo italiano o palesare gratuiti sentimenti di inimicizia nei confronti di quel Paese. Occorre infatti utilizzare ogni occasione per sottolineare con forza l'attenzione con cui in Italia si guarda agli sforzi per conoscere la verità sulla vicenda del nostro connazionale, esigendo, da un Paese amico come l'Egitto, la massima collaborazione e trasparenza.

Il relatore per la 4^a Commissione VATTUONE (*PD*), dopo aver rimarcato la natura meramente formale della proposta 3.100, volta a sanare un refuso nel testo del decreto-legge, illustra brevemente gli emendamenti x1.1 e x1.2, riferiti all'unico articolo del disegno di legge di conversione.

Nel dettaglio, la prima proposta mira ad ampliare da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che comprende il riordino delle carriere delle Forze di polizia. La seconda, invece, ha ad oggetto la costituzione della Fondazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, preposta al perseguimento delle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 178 del 2012 nonché quelle di concorso alla formazione in materia di emergenze e di protezione civile, superando le attuali inerzie e consentendo di realizzare appieno gli obiettivi prefissati con il decreto di riordino, orientati a garantire l'assolvimento delle funzioni pubblicistiche ausiliarie alle Forze armate e alla Protezione civile.

Si apre un dibattito.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 4.100.

Posizione critica è invece espressa dal senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*). L'oratore rileva infatti che la mancata proroga delle forniture gratuite di materiale militare all'Egitto potrebbe costituire un ulteriore fattore di complicazione dei già tesi rapporti con l'Italia senza che da ciò ne derivi una maggiore conoscenza della verità sulle tristi vicende che hanno visto coinvolto il ricercatore italiano Giulio Regeni.

Il senatore PEGORER (*PD*) si pronuncia, per contro, favorevolmente sulla proposta, invitando a valutare attentamente i significati politici ad essa sottesi.

Contrarietà è quindi espressa dal senatore TARQUINIO (*CoR*), secondo il quale l'approvazione della proposta potrebbe, di fatto, pregiudicare ulteriormente la posizione politica dell'Italia, nonché gli interessi strategici che essa vanta nel Mediterraneo.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 4.100, condividendone le finalità e le motivazioni.

Anche il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) si pone problematicamente sull'emendamento 4.100, osservando che, qualora approvato, potrebbe dar luogo, nei fatti, ad una inopportuna compromissione dei rapporti con un Paese, l'Egitto, che riveste un ruolo strategico nella crisi libica, senza produrre peraltro rilevanti effetti in ordine a un eventuale ammorbidimento della posizione egiziana. Inoltre, a suo avviso, l'operato politico del Governo dovrebbe affrancarsi dalle pressioni dell'opinione pubblica in ordine al cosiddetto «caso Regeni», perseguendo una strada più efficace e concreta.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) domanda quale sia la posizione del Governo sull'emendamento 4.100, stante la sua incidenza su un provvedimento, il decreto missioni, che qualifica fortemente la politica estera del Paese e che, anche nelle parti modificate dal Parlamento, resta comunque un atto riconducibile all'Esecutivo. Pone altresì come elemento di riflessione, che potrebbe influire sulla

lettura, da parte egiziana, di una tale decisione, la notizia della recente elezione, a Milano, nelle liste del PD, di un consigliere comunale, che ha avuto il sostegno della parte di comunità di origine egiziana vicina ai Fratelli musulmani,

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) rileva che l'emendamento 4.100 si colloca nella scia di una politica restrittiva sulla cessione di armamenti da sempre sostenuta dal suo Gruppo di appartenenza.

Stante quanto precede e considerato che la cessione del materiale all'Egitto avverrebbe altresì a titolo gratuito, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento in questione.

Avviso decisamente favorevole è poi espresso dalla senatrice AMATI (*PD*), che rileva come l'emendamento 4.100 fornisca un importante segnale politico da parte del Parlamento affinché venga resa giustizia a un cittadino italiano vittima, peraltro, di inumane torture. La proposta, inoltre, si collocherebbe a pieno titolo nella scia degli interventi già adottati dal Governo sul punto.

Il presidente della 3^a Commissione CASINI esprime stupore per le critiche, avanzate da alcuni colleghi, all'operato del governo nella gestione del caso Regeni, anche perché tale operato è stato apprezzato da tutte le forze politiche. Sottolinea che le autorità egiziane hanno fornito diverse ricostruzioni della vicenda, tutte caratterizzate da palesi incongruenze. Condivide lo spirito dell'emendamento in questione, che rappresenta un segnale simbolico da parte del Parlamento italiano nei confronti del governo egiziano. Ritiene altresì condivisibile la richiesta, avanzata dal senatore Mauro, che il Governo, in sede di espressione del parere, esprima in maniera articolata la propria posizione. Ritiene essenziale che l'Italia continui a gestire in modo condiviso e unitario questa dolorosa vicenda, che chiama in causa la dignità del Paese.

Il senatore MARTON (*M5S*), nel sollecitare, del pari, il parere del Governo sul punto, domanda ragguagli sull'effettiva entità del materiale militare che sarebbe ceduto all'Egitto.

Conclude pronunciandosi comunque favorevolmente sull'emendamento 4.100.

Il presidente LATORRE (*PD*), nel sottolineare la valenza dell'odierno dibattito, concorda sull'utilità che il Governo, e in particolare il Dicastero degli esteri, esprima un proprio parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE informa le Commissioni riunite che la seduta già convocata domani, giovedì 23 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2389**

**Emendamenti al disegno di legge
(al testo del disegno di legge di conversione)**

x1.1

VATTUONE, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".»

x1.2

VATTUONE, RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il tredicesimo e il quattordicesimo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'assolvimento dei compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attività in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione in materia di emergenze è costituita una fondazione autonoma denominata Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana. Lo statuto della Fondazione è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, che esercitano la vigilanza sulla Fondazione e sulle sue attività ciascuno per i settori di competenza. Lo statuto stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento degli organi della Fondazione tra cui un comitato direttivo

cui compete di indirizzare l'attività della Fondazione e di coordinarne le componenti. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei ministeri vigilanti, dal Presidente dell'Associazione Croce Rossa Italiana e dai due vertici dei Corpi CRI ausiliari delle Forze armate. Le determinazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per gli altri organi. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità di partecipazione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle specifiche finalità per la quale è costituita. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Fondazione si avvale dei beni mobili acquistati con il contributo del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo Militare Volontario ed al Corpo delle Infermiere Volontarie, dei beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4, lettera g), nonché dei beni immobili acquisiti dalla Croce Rossa mediante negozi giuridici modali specificamente indirizzati ai predetti Corpi. La Fondazione impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, il Ministero della difesa, a decorrere dall'effettiva operatività della Fondazione, stipula una o più convenzioni con la Fondazione medesima. La Corte dei conti esercita il controllo sulla Fondazione secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento".».

Emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.8 (testo 2)

GASPARRI, ALICATA, MINZOLINI, FASANO

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016, data di conclusione della missione» e sostituire la cifra: «69.799.938» con la seguente: «45.000.000».

Art. 3.

3.100

I RELATORI

Al comma 3, sostituire la parole: «all'articolo 3, comma 4» con le seguenti: «all'articolo 3, comma 3».

Art. 4.

4.100

I RELATORI, ZIN

Al comma 6, dopo le parole «dall'articolo 4, commi 4 e 5,» inserire le seguenti: «lettera b),».

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (n. 302)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore per la 13^a Commissione ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di parere pubblicato in allegato, redatto insieme alla relatrice per la 8^a Commissione Cantini.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) manifesta apprezzamento per l'approfondito lavoro dei relatori. Osserva tuttavia che il numero di rilievi imporrebbe una loro attenta valutazione. Dichiara pertanto che si asterrà dal voto a nome del suo Gruppo.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), si associa alle considerazioni del senatore Piccoli. Dichiaro di astenersi dal voto a nome del suo Gruppo.

La senatrice MORONESE (*M5S*) dichiara il voto favorevole esprimendo apprezzamento per lo schema di parere che raccoglie tutte le indicazioni proposte dal suo Gruppo.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime rammarico per il mancato inserimento nello schema di parere di una osservazione per includere anche i territori insulari e montani nei contributi per la mobilità sostenibile previsti dal provvedimento in esame. Sottolinea che tali territori rischiano di essere ingiustamente penalizzati e chiede quindi ai relatori di inserire il suddetto riferimento.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritiene che lo schema di decreto sia coerente con le finalità dell'articolo 5 della legge 221 del 2015 (collegato ambientale) e che il parere proposto dai relatori permetta di migliorarne i contenuti. Dichiaro quindi il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) evidenzia talune criticità dello schema di parere proposto, nel quale andrebbe inserito un riferimento al limite dei centomila abitanti serviti, allo scopo di coinvolgere le comunità montane e quelle isolate. Andrebbe altresì precisata la definizione di «*pedibus*», con particolare riguardo ai cicli di istruzione interessati. Il suo Gruppo si asterrà pertanto dal voto.

Il sottosegretario Barbara DEGANI rileva incidentalmente che i cicli di istruzione interessati dalle iniziative «*pedibus*» sono quelli della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

Il relatore per la 13^a Commissione ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa incidentalmente presente che le osservazioni proposte, per quanto numerose, non stravolgono lo schema di decreto, ma lo integrano utilmente. Rivolge quindi parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministero dell'ambiente.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MATTEOLI pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 302

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni e 13^a Territorio, ambiente e beni ambientali, esaminato lo schema di decreto in titolo considerato che:

– l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) reca disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, mediante uno stanziamento di 35 milioni di euro per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro;

– secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, in data 10 maggio 2016, lo schema del decreto che definisce i contenuti del programma sperimentale e le modalità di presentazione dei progetti e che tiene conto di talune osservazioni favorevoli della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

– lo schema di decreto, con i relativi Allegati 1 (riguardante i contenuti del Programma sperimentale) e 2 (concernente le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti), appare complessivamente coerente con l'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. In particolare, ne vengono ripresi gli obiettivi e specificate le modalità di esecuzione del bando, seguendo procedure di livello europeo. Paiono altresì apprezzabili la trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e il sistema di verifica dell'effettiva esecuzione degli stessi;

– per spostare quote percentuali significative dall'uso dell'auto privata agli spostamenti a piedi, mediante la bicicletta e con il trasporto collettivo, vanno promossi e incentivati specifici interventi per queste modalità di spostamento;

– per sviluppare un sistema multimodale sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, sono necessari interventi capillari per rendere possibile l'uso della bicicletta in sinergia con tutte le altre forme di trasporto, *in primis* quello collettivo. Nello specifico per l'uso della bicicletta occorrono interventi per il trasporto bici al seguito su tutti i mezzi del TPL (bus, treni, metro), l'interscambio modale nelle stazioni ferroviarie, metro e terminal bus, i servizi di *bike sharing* o simili a servizio dei pendolari, tenendo nella giusta considerazione i parcheggi periferici per consentire l'interscambio a chi risiede in aree sparse (a domanda debole), la realizzazione di percorsi ciclabili (piste o corsie) e la realizzazione di interventi di moderazione del traffico (es. zone 30),

esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– occorre fornire particolare attenzione tramite il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile ai progetti che interessano Comuni in cui siano verificate le seguenti condizioni: il superamento nel 2015 dei limiti giornalieri annui per gli inquinanti atmosferici PM10 e NOX, la vigenza del Piano urbano della mobilità e l'avvio di azioni di contenimento dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili;

– è necessario concentrare le azioni del programma su strumenti efficaci e misurabili, abbinati ad azioni adottate in sede locale, che mirino a obiettivi di miglioramento riferibili ad indicatori misurabili di riduzione dei fattori emissivi delle fonti inquinanti mobili, alla riduzione del numero di veicoli privati in circolazione, favorendone la sostituzione, negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro dei singoli cittadini coinvolti dal programma, con la mobilità ciclistica o pedonale, il trasporto pubblico locale e l'uso condiviso e multiplo dell'automobile;

– nella valutazione dei progetti che parteciperanno al Programma sperimentale nazionale si devono considerare fattori premianti per le proposte presentate da amministrazioni locali già impegnate nel contenimento dell'inquinamento atmosferico, per esempio con piani urbani della mobilità, accordi di programma per il miglioramento della qualità dell'aria, ordinanze restrittive della circolazione e progetti di sviluppo del *mobility management*;

– è auspicabile promuovere accordi territoriali sulla scala dei singoli bacini in cui annualmente si manifestano i fenomeni più intensi di inquinamento atmosferico, che prevedano azioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle promosse dal Programma sperimentale nazionale. In tal senso, si suggerisce di prevedere un maggiore punteggio al Criterio III del punto 3.2 dell'Allegato 2;

– in tale ambito, appare particolarmente importante considerare come parametro da valutare, l'inserimento del Programma sperimentale nazionale nell'ambito di accordi territoriali sovra regionali;

– le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, lettera b), che indicano le cause di irricevibilità delle domande, appaiono eccessivamente severe e penalizzanti. Si suggerisce di usare un indirizzo di posta elettronica dedicato per ricevere i progetti, eliminando così l'obbligo di usare uno specifico oggetto nella posta elettronica certificata inviata e riducendo le possibilità di errori materiali;

– al fine di meglio chiarire il limite di spesa totale del Programma sperimentale si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo 5, comma 1: «1. All'onere derivante dall'attuazione del Programma sperimentale di cui all'articolo 1, fissato nel limite massimo di cofinanziamento in euro 35.000.000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento, sul Capitolo 8415 – PG 1 – «Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energe-

tiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica» – Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» – Programma 16 «Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia rinnovabili» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà con proprio decreto ad assumere il relativo impegno di spesa.»

– all'articolo 5, dopo il comma 2, occorre aggiungere il seguente: «3. Gli enti locali possono finanziare la loro quota di partecipazione anche ai progetti attraverso le risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

– all'articolo 6, vanno ridotti i termini di attuazione della complessiva procedura e definiti in 45 giorni i tempi di approvazione del Programma operativo di dettaglio (POD);

– al medesimo articolo 6, comma 1, va specificato che con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla selezione dei progetti meritevoli di cofinanziamento con conseguente ripartizione delle risorse e individuazione degli enti beneficiari. È infatti importante evidenziare che la ripartizione delle risorse e la individuazione degli enti beneficiari avviene come conseguenza della valutazione dei progetti secondo i criteri di cui nell'Allegato 2;

– nell'articolo 7, comma 2, lettera c), si fa riferimento alla documentazione di cui al paragrafo 3.5 dell'Allegato 2. L'Allegato 2 non contiene però un paragrafo 3.5. Tale paragrafo non è presente, ma si intende che il corretto riferimento è il paragrafo 1.5 dello stesso Allegato 2;

– all'articolo 10, comma 1, vanno sostituite le parole: «può divulgare i risultati conseguiti» con le seguenti: «divulga i risultati conseguiti», considerato che l'articolo 5 già prevede una sezione *web* dedicata nella quale inserire i dati sulle somme erogate e sui relativi progetti;

– nell'Allegato 1, al paragrafo 2 e ai punti 4.I e 4.VI, è opportuno chiarire che nella definizione di «mobilità collettiva a basse emissioni» e «servizi pubblici» sono esplicitamente inclusi i servizi di trasporto pubblico locale (TPL);

– nell'Allegato 1, punto 4.I, va circoscritto il riferimento alla realizzazione di infrastrutture per evitare la richiesta generalizzata di realizzare piste ciclabili, così riducendo il novero degli obiettivi più ampi della legge. Analogamente, nell'Allegato 2, al paragrafo 3.1 in più parti si fa riferimento tra i criteri per la valutazione dei progetti alle infrastrutture realizzate o da realizzare. Occorre meglio specificare la valenza di tale termine perché il riferimento alle infrastrutture e a nuove opere potrebbe andare in contraddizione con la finalità stessa del progetto sperimentale, cioè la riduzione delle emissioni e la promozione di una mobilità sostenibile;

– nell'Allegato 1, al punto 4.I e, conseguentemente, al paragrafo 5, vanno utilizzati termini più specifici quali «bicibus» (indicante l'uso della bicicletta per il tragitto casa-scuola degli scolari e studenti) e «*bike-to-work*» (per il tragitto casa-lavoro dei lavoratori) al fine di meglio chiarire il termine ambiguo «*bike pooling*», che pur risulta presente nel comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 221 del 2015;

– nell'Allegato 1, punto 4.II, vanno aggiunte in fine le parole: «e 20»;

– nell'Allegato 1, punto 4.III, vanno aggiunte in fine le parole: «, con preferenza per l'uso della bicicletta e dei mezzi elettrici»;

– nell'Allegato 1, punto 4.IV, va chiarito che cosa si intenda con l'espressione «guida ecologica»;

– nell'Allegato 1, al punto 4.VI, vanno aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base degli accordi raggiunti dagli enti proponenti, con i datori di lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche competenti»;

– nell'Allegato 2 si segnala che il paragrafo 1.5 fa riferimento ai moduli A, B e C nei punti 1.5.1, 1.5.3 e 1.5.4, rispettivamente. Tali moduli non sono però presenti nello schema di decreto trasmesso alle Camere;

– nell'Allegato 2, al paragrafo 2.1 si indica fra il 60 per cento e l'80 per cento il valore del cofinanziamento di un progetto. Il valore minimo del cofinanziamento è stabilito in euro 200.000 (paragrafo 2.3) e quello massimo è stabilito in euro 1.000.000 (paragrafo 2.2); nel caso di aree con almeno 3 milioni di abitanti il valore massimo è elevato a euro 3.000.000 (paragrafo 2.2). Si valuti se eliminare o ridurre il valore minimo del 60 per cento per consentire l'accesso al cofinanziamento anche ai progetti di importo più elevato che richiedono una percentuale minore di cofinanziamento avendo, ad esempio, altre forme di finanziamento, anche da parte di soggetti terzi (come previsto dal paragrafo 3.1, criterio I, lettera f);

– nell'Allegato 2, al punto 2.7, si dichiarano non ammissibili i costi sostenuti in data antecedente alla pubblicazione del decreto di approvazione del Programma sperimentale di cui all'articolo 6, comma 1, dello schema, dove si provvede alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Considerando che, secondo quanto disposto nell'articolo 8, è possibile la revoca del cofinanziamento successivamente alla pubblicazione del suddetto decreto di cui all'articolo 6, comma 1, si suggerisce di considerare non ammissibili i costi sostenuti in data antecedente alla pubblicazione del decreto di approvazione del Piano Operativo di Dettaglio (POD) di cui all'articolo 6, comma 3. Pertanto, nel paragrafo 2.7 dell'Allegato 2, le parole: «Programma sperimentale» andrebbero sostituite con le seguenti: «Piano Operativo di Dettaglio (POD)»;

– nell'Allegato 2, si suggerisce di dare un maggior peso al Criterio II nella griglia di cui alla tabella del paragrafo 3.2, essendo il peso attuale (al massimo l'8 per cento del totale) insufficiente ad assicurare la selezione di progetti che potrebbero produrre elevati benefici ambientali;

– nell'Allegato 2, al paragrafo 3.1, criterio I, lettera f), laddove si parla di coinvolgimento di terzi – imprese private, associazioni e altri soggetti – si dovrebbe specificare che andrebbero preferiti i progetti che hanno visto il coinvolgimento di imprese giovanili e/o associazioni senza scopo di lucro;

– nell'Allegato 2, sempre al paragrafo 3.1, si suggerisce di introdurre un criterio di valutazione per i progetti che tengono conto della mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola per l'utenza disabile;

– nell'Allegato 2, paragrafo 3.2, i criteri per l'attribuzione dei punteggi devono essere rivisti in modo da premiare maggiormente il Criterio IV dell'innovazione che pure già considera, in ordine decrescente, dapprima i progetti e gli interventi che favoriscono la mobilità pedonale (come il piedibus), quindi l'uso della bicicletta (ossia il trasporto più ecologico e con minori costi: *bike-sharing*, *bike-to-work*, *bicibus*), e a seguire quelli basati sul trasporto pubblico, quindi su quello collettivo (*car-pooling*, *car sharing*). Va previsto inoltre un coefficiente ponderato di premialità, nel Criterio III riferito all'integrazione fra le differenti azioni, per incrementare i punteggi in caso d'integrazione dei vari sistemi di trasporto sopra elencati (ad esempio conferendo massimo punteggio per integrazione bici-TPL, a seguire bici-auto, infine TPL-auto);

– deve essere, infine, precisato che non sono ammissibili forme di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli per uso individuale privato da parte dei cittadini.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**306^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CASSON (PD), illustra il provvedimento in titolo rilevando, per i profili di competenza della Commissione giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia penale.

Tale articolo rinvia, per l'individuazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009. Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede che l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*), *b*), *c*), *d*)), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001; tale rinvio al decreto-legge sulla missione *Enduring Freedom* comporta, in particolare l'attribuzione della

competenza territoriale al tribunale militare di Roma, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico o audiovisivo, la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, in particolare, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» (articolo 5, comma 4), nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del già citato decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5), l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6), possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC), nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).

Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede che la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies) alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni: *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)*, *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO)*, *United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)*, *Multinational Force and Observers (MFO)*, missione multinazionale in Egitto, missione della NATO *Interim air Policing (IAP)*.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che «in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra».

Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale che, al comma 1, attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Nell'articolo citato è introdotto un comma 1-bis che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, è competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-bis, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. È previsto, infine, al comma 4, che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 10 del codice di procedura penale, il relatore osserva come, ad un primo esame, suscitò perplessità, nella formulazione del nuovo comma 1-bis, il riferimento agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b) del codice medesimo. Perplessità solleva anche la previsione relativa all'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara che i tempi concessi alla Commissione per l'espressione del parere sono molti stretti, tali da rendere difficile un esame adeguato. Ad ogni modo, egli ravvisa alcune ambiguità e contraddittorietà presenti nel testo, che rendono in ogni caso indispensabile un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via generale, la richiesta di pareri dovrebbe essere fatta in un tempo congruo, affinché ciascun componente della Commissione possa studiare attentamente il provvedimento di volta in volta esaminato prima dell'espressione dei pareri medesimi. Non è accettabile che la Commissione in sede consultiva sia convocata a ridosso dell'esame in Assemblea. Peraltro, il provvedimento in titolo è particolarmente complesso, come si evince dalla relazione illustrativa del relatore Casson in ordine alle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 2389. Perciò auspica che per il futuro possa essere garantita una migliore organizzazione dei lavori, affinché sia sostanzialmente rispettata la dialettica maggioranza-opposizione, nell'ambito dell'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, previa verifica con gli Uffici competenti, il disegno di legge n. 2389 non sarà esaminato dall'Assemblea nella seduta di domani – come originariamente previsto dal calendario dei lavori – e, pertanto, la Commissione ha a disposizione un pò più di tempo per l'esame dello stesso.

La senatrice MUSSINI (*Misto*), convenendo in parte con i rilievi fatti dal senatore Palma, ritiene che le convocazione della Commissione dovrebbero essere «sfoltite» di alcuni provvedimenti che non si esaminano.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) replica che le convocazioni sono abbastanza chiare, indicando tutti i provvedimenti che la Commissione può esaminare su base settimanale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che, salva la dialettica maggioranza-opposizione anche in sede consultiva, la Commissione deve comunque tenere conto dei tempi – non determinati dalla Commissione medesima – entro i quali deve svolgersi il lavoro parlamentare.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva altresì che è singolare che, in ordine all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento del Senato preveda un tempo massimo di trenta

giorni, in generale rispettato, laddove la prassi vigente presso l'altro ramo del Parlamento spesso sfiora ampiamente tale limite temporale.

IN SEDE REFERENTE

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle cir-*

costanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario

(581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale*

(1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) GIARRUSSO ed altri. – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) CAMPANELLA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – *Modifica della disciplina della prescrizione*

(1905) BARANI. – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

(2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti e i subemendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio per i disegni di legge nn. 2067 e connessi.

Il Presidente dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 1.1, 1.12, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 4.0.1, 4.0.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.11, 7.5, limitatamente alla parte relativa all'articolo 7-ter ivi richiamato, 7.23, limitatamente alla parte relativa al comma 2 dell'articolo 7 ivi richiamato, 12.4, 13.27, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 30.0.1, 30.0.2, 31.0.1000, 39.0.1, 39.0.2.

Dichiara infine inammissibili gli emendamenti 8.1000/1 e 8.1000/2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime dubbi sulla improponibilità dell'emendamento 30.0.2, peraltro simile all'emendamento 30.0.1 relativo alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione. Ricorda infatti che l'emendamento in questione, che applica l'articolo 673 del codice di procedura penale anche alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice, trae fondamento da una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto la mancanza di una norma di esecuzione nei casi suddetti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva, inoltre, che la materia oggetto dell'emendamento 30.0.2 è strettamente connessa al disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, che è confluito in gran parte nel testo unificato dalla Commissione. Pur rispettando i criteri utilizzati dal Presidente per le dichiarazioni di improponibilità, ricorda che il disegno di legge n. 1113, d'iniziativa del senatore Casson, che disciplina tra le altre, la materia delle notificazioni, è stato congiunto al citato disegno di legge n. 2067, quantunque quest'ultimo non contenesse alcun riferimento alla materia in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che all'esame della Commissione sono pendenti numerosi disegni di legge che si sovrappongono, rendendo a volte impossibile un adeguato approfondimento degli stessi. Chiede, pertanto, alla Presidenza che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possa indicare settimanalmente le sedute in cui saranno esaminati di volta in volta i diversi provvedimenti affinché ciascun componente della Commissione sia messo in grado di vagliare attentamente gli stessi.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) replica che l'attuale sistema di organizzazione dei lavori della Commissione è funzionale al proseguimento contestuale dell'esame del maggior numero di provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, sia che essi siano particolarmente complessi, sia che essi siano di più agevole lettura.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) lamenta la difficoltà di esaminare così tanti provvedimenti insieme e chiede che, in qualche modo, si accolga la richiesta del senatore Palma, altrimenti l'opposizione sarà costretta a ricorrere allo strumento dell'ostruzionismo.

Il presidente D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) replica che l'ostruzionismo non può essere utilizzato dalle forze di opposizione come un'arma di ricatto sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che l'ostruzionismo è un legittimo strumento dell'opposizione per far valere i propri diritti in Parlamento e non può essere pertanto identificato con un'arma di ricatto.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene per riconoscere al presidente D'Ascola la più ampia disponibilità nei confronti di ciascun componente della Commissione ad intervenire, anche in tempi più ampi di quelli regolamentari, in ordine ai diversi provvedimenti all'esame della Commissione medesima.

IN SEDE REFERENTE

(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1229) *LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

(1230) *Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

(1245) *MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

(1383) *Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara, innanzitutto, la propria contrarietà ai provvedimenti in titolo, nonché alla *ratio* ispiratrice degli stessi e, in particolare, del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che la disciplina sul cognome dei figli, proposta dal citato disegno di legge, produrrà effetti deleteri nell'ordinamento che, peraltro, già contempla la possibilità di cambiare il proprio cognome ovvero aggiungere ad esso un altro cognome (articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Ricorda, poi, che l'attribuzione del cognome del padre al figlio avviene sulla base di una norma consuetudinaria, salvo i casi di filiazione naturale riconosciuta dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, in cui il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262 del codice civile). Ritiene, pertanto, improprio introdurre nell'ordinamento una norma che imponga l'obbligo di attribuire al figlio o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome d'entrambi, in quanto ciò significa l'obbligo di effettuare una scelta che può risultare divisiva all'interno del nucleo familiare. Inoltre, si sofferma criticamente sulla disposizione del disegno di legge n. 1628, che prevede la possibilità di aggiungere al cognome del primo genitore, che ha riconosciuto il figlio, quello del genitore che lo riconosce successivamente. In questi casi, si può verificare anche che entrambi i genitori trasmettano ciascuno un doppio cognome. Di certo non bisogna seguire il modello spagnolo dove i genitori possono trasmettere ai figli più cognomi. Ribadisce, infine, la propria contrarietà alla modifica ordinamentale proposta dai provvedimenti in titolo.

Il senatore LUMIA (*PD*), innanzitutto, osserva che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque molto complesso, non è frutto di un furore ideologico, ma è stato sollecitato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 2006), che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché da atti internazionali che hanno, a vario titolo, stabilito che i genitori debbono poter esercitare il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre oltre a quello del padre. In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha richiamato il legislatore affinché intervenisse a disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai

figli nel rispetto degli atti internazionali che hanno più volte sancito, anche in questo ambito, la piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre. Tuttavia il disegno di legge in esame presenta alcune ambiguità che la Commissione dovrà vagliare attentamente; così si tratta di fare chiarezza sulle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ovvero agli adottati. Risultano altresì ambigue le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 relative, rispettivamente, al figlio maggiorenne che può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio che non possono aggiungere, al proprio, il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. Infine l'oratore si sofferma sulle modifiche da apportare alle norme regolamentari in materia di stato civile che dovranno essere effettuate con un apposito regolamento.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*), in relazione ai rilievi sollevati nella discussione, richiama l'ordinanza della Corte di cassazione del 26 febbraio 2004 che, in parte, fa chiarezza sulle norme relative all'attribuzione del cognome; le predette norme non sono consuetudinarie, come ha affermato il senatore Giovanardi, ma costituiscono norme di sistema, pur in mancanza di una disciplina espressa. Per quanto riguarda poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si tratta di un testo abbastanza semplice e, per certi aspetti, scarno in ordine ad alcuni profili problematici testé sollevati dal senatore Lumia. Da tale punto di vista, si propone di fare un adeguato approfondimento.

Il senatore CUCCA (*PD*) interviene per sollevare alcune perplessità sulla norma che non chiarisce il limite di numero dei cognomi che possono essere trasmessi dai genitori al figlio.

Il presidente D'ASCOLA chiede al relatore di svolgere un'integrazione della relazione su questi profili problematici.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene che, ove si pongano dei limiti alla trasmissione del doppio cognome da parte di ciascun genitore, verrebbe meno la *ratio* del disegno di legge stesso.

Dopo un'ulteriore precisazione del relatore LO GIUDICE (*PD*), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) *Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

(799) *CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(1180) *GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

(1210) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) *Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) *FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) *MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) *DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) *Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente D'ASCOLA comunica che – anche al fine di poter tener conto di ulteriori elementi di valutazione afferenti a profili oggetto dei di-

segni di legge in titolo, sui quali è stata richiamata l'attenzione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria – il termine della presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134, assunto dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 maggio, è prorogato a giovedì 30 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

G/2067/1/2

GIARRUSSO, CAPPELETTI

La Commissione

in sede di esame dell'AS. 2067 (Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena);

premessi che:

il disegno di legge in esame interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p., con l'obiettivo di fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale. Contiene, inoltre, disposizioni direttamente applicabili ai processi e ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata;

considerato che:

appare necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili fenomeni di infiltrazioni mafiose, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni malavitose;

il «Protocollo di legalità» sottoscritto il 18 marzo 2015 (dalla Prefettura di Messina, dalla Regione Siciliana, dall'Ente Parco dei Nebrodi, dai Comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di Sviluppo Agricolo) rappresenta un tentativo concreto ed efficace, finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa; sebbene il Protocollo non sia dotato di valore normativo primario, in esso sono menzionate idonee linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di contrastare le sempre più ri-

levanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali;

impegna il Governo:

a voler favorire e promuovere, per quanto di competenza, accordi interistituzionali tra le amministrazioni competenti nell'ambito delle aree demaniali, sulla base del modello del Protocollo di cui in premessa, nonché, ove opportuno, con le necessarie iniziative di carattere legislativo, ai fini di una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare comunitari, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale e ad una intensificazione dei controlli e delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Art. 1.

1.1

BENCINI, Maurizio ROMANI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del Codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sussiste eccesso colposo di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale"».

1.6

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.7

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.
_____**1.8**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.
_____**1.9**

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.
_____**1.10**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire le parole: «la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente,» con le seguenti: «la persona offesa ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente».

_____**1.12**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», inserire dopo la parola: «in-teramente,» le seguenti: «il danno».

_____**1.13**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire la parola: «entro,» con le seguenti: «non oltre».

1.14

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», dopo le parole: «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» inserire le seguenti: «ovvero prima del decreto penale di condanna».

1.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ha eliminato» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

1.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dannose o».

1.17

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.19

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, «Art. 162-ter», al secondo comma, sostituire le parole da: «Quando dimostra di non aver potuto adempiere», fino a: «di quanto dovuto a titolo di risarcimento», con le seguenti: «Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, per fatto a lui non addebitabile, l'imputato può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale».

1.20

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

1.21

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

1.22

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.23

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

1.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1.25

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

1.26

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in forma rateale».

1.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «se accoglie la richiesta» con le seguenti: «se valutata la congruità, accoglie la richiesta».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine stabilito» inserire le seguenti: «e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza».

1.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al terzo comma dopo le parole: «all'esito» aggiungere la seguente: «positivo».

Art. 2.**2.1**

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

2.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

2.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche quando le condotte» fino alla fine del comma con le seguenti: «quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute».

2.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

2.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.8

CAPPELLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

2.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

2.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».

2.11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «all'eliminazione» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

2.12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».

2.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non potere adempiere, per fatto a lui non imputabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento».

2.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

2.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma».

2.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «resta sospeso», aggiungere il seguente periodo: «Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

2.0.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale
in materia di associazione armata di tipo mafioso)*

1. All'articolo 416-bis del codice penale, quarto comma, le parole: "da quindici a ventisei anni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena dell'ergastolo".

2.0.2

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)*

1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere infine il seguente comma:

"Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti".

2.0.3

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-bis. – (*Esercizio molesto dell'acconteraggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"».

2.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*m-quater*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni"».

2.0.5

RICCHIUTI, GUERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*) della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e."».

2.0.6

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*) della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e."».

Art. 3.**3.1**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo***3.2**

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere l'articolo.***3.4**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).*

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis";*

b) *le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni"».*

3.5

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).*

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro a dieci anni" *sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni"».*

3.6

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su

richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.5

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.6

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";

c) al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni";

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".».

3.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.8

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.9

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Pene accessorie*). – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a «dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*".

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*.»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*.»;

c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e»;

d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di

pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.10

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. – (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. – (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Agropirateria*). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.11

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.12

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. – *(Vendita di alimenti con segni mendaci)*. – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.13

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 517 –*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. – (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). – Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.14

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Introduzione dell'articolo 517-*quater*.1 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.- (*Agropirateria*). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai li-

miti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.15

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

Art. 4.**4.1**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

4.49

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1 L'articolo 624-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente: "
Art. 624-*bis* - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraen-

dola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205"».

4.4

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.5

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), le parole da: «tre a sei anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni».

4.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

4.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni».

4.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi».

4.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da tre a» con le seguenti: «da quattro a».

4.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 4.000 a euro 10.000».

4.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.100 a euro 2.500».

4.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.200 a euro 2.600».

4.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.300 a euro 2.700».

4.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.400 a euro 2.800».

4.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 2.900».

4.18

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

4.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.500», con le seguenti: «euro 3.000».

4.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

4.21

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.22

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.23

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), le parole da «da tre a dieci anni», sono sostituite con le seguenti: «da sei a dieci anni».

4.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000».

4.25

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

4.26

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

4.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.28

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni».

4.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni e sei mesi».

4.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni».

4.31

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.32

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni».

4.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni e sei mesi».

4.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 7.000 a euro 15.000».

4.35

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000».

4.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.300».

4.37

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.500».

4.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.600».

4.39

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.700».

4.40

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.800».

4.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.900».

4.42

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000».

4.43

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.500».

4.44

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

4.45

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.47

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente comma:

«Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) In fine, aggiungere il seguente comma "Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.0.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica agli articolo 640-bis del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)

All'articolo 640-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

4.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - *(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamiento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 6-ter. - (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quater. - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e del rinstradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in

cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*quinquies*. - (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*".

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). - 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori

dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018"».

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-*quater*. – Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*ter*. - (*Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico*). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o rimpiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o

aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

5.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

5.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

5.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «quattro a sette anni».

5.6

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione due a sei anni» con le seguenti: «della reclusione da quattro a sei anni».

5.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni».

5.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due a sei anni».

5.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni a sei anni e sei mesi».

5.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni».

5.13

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».

5.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 6.000».

5.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 2.500».

5.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.000».

5.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.700».

5.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

Art. 6.**6.1**

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

6.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

6.4

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.5

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
_____**6.6**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**6.7**

CAPPELETTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»
con le seguenti: «da cinque a dodici anni».*
_____**6.8**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»
con le seguenti: «da sei a dieci anni»*
_____**6.9**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»,
con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».*
_____**6.10**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni»,
con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».*

6.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 25.000».

6.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

6.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.500».

6.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

6.15

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.16

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) dopo la parola: «cinque» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 1.590»;

- alla lettera c), capoverso, dopo la parola: «sei» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.538» con le seguenti: «euro 1.838».

6.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da sette a venti anni».

6.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.21

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.22

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.23

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 12.000 a euro 30.000».

6.24

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 15.000».

6.25

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000».

6.26

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 2.000».

6.27

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.28

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.31

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 30.000».

6.32

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

6.33

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) in fine, aggiungere, il seguente comma:*

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale".».

6.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0a*), n. 1, del decreto-legge 10 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.94, è abrogato».

6.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0b*), del decreto-legge 10 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.94, è abrogato».

6.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

6.0.4

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati».

6.0.5

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 2, comma 3, lettera *b*), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

6.0.6

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: "10) immigrazione"».

6.0.7

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati»

6.0.8

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-*bis* del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, la frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova" è sostituita dalla frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"».

6.0.9

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

6.0.10

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Il decreto legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67" è abrogato».

6.0.11

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. 1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

6.0.12

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

Art. 7.

7.1

RICCHIUTI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

«Capo II - Art. 7. (*Modifica della disciplina della prescrizione*). – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

- 1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;
- 2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;
- 3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;
- 4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;
- 5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previ-

ste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. - (*Modifica all'articolo 158 del codice penale*). - 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

Art. 10. - (*Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione*) - 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 11. - (*Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione*) - 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 12. - (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*) - 1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-*ter*. - (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*). - La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

- 1) deferimento della questione ad altro giudizio;
- 2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 3) dichiarazione di ricsuzione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;
- 4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;
- 5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;
- 6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

Art. 12-bis. - (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) – 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

"Art. 346-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

- a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;
- b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;
- c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o ten-

tati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

7.2

LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

«Capo II - Art. 7. (*Modifica della disciplina della prescrizione*). – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

"1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. – (*Modifica all'articolo 158 del codice penale*) – 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. – (*Sospensione del corso della prescrizione*) – 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. – (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

Art. 10. – (*Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione*) 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 11. – (*Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione*) – 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 12. – (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*) 1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-*ter*. – (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*). – La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

- 1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

Art. 12-bis. – (*Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo*) – 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

"Art. 346-bis. – (*Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo*). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sette anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo

416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

7.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.5

ORELLANA

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).* – La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

«Art. 7-bis.

(Abrogazione degli articoli 159,160 e 161 del Codice penale)

1. Gli articoli 159,160 e 161 del Codice penale sono abrogati.

«Art. 7-ter. - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).* – 1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2-quinquies, è abrogata;
- b) dopo l'articolo 2-bis., inserire il seguente:

"Art. 2-ter». - *(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali).* – 1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato,

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, sopprimere il comma 1.

7.1000/2

ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal

seguinte: "Art. 157. – (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). - La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Conseguentemente, sopprimere al medesimo capoverso il comma 2 e dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1. Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera d) del comma 2-*quinquies* è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 2-ter.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che, eccede il termine ragionevole di durata del processo.

Tale sconto di pena detentiva è riconosciuta nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma."».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 1 sopprimere la parola: «318».

7.1000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

7.1000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 1, dopo le parole: «318, 319 319-ter» inserire le seguenti: «, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

7.1000/6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

7.1000/7

GALIMBERTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

7.1000/8

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

7.1000/10

MUSSINI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

7.1000/11

MUSSINI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente: "Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle

indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

7.1000/12

BENCINI, Maurizio ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

7.1000/13

BENCINI, Maurizio ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

7.1000/14

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «sentenza di primo grado» con le seguenti: «pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

7.1000/15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso «Art. 7», al comma 2, dopo la parola: «sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

7.1000/16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

7.1000/17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «secondo grado».

7.1000/18

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 2, dopo le parole: «di primo grado» inserire le seguenti: «in caso di condanna».

7.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter.».

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.6

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-bis.1 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.".

2. Dopo l'articolo 322-bis del Codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-bis.1 – *(Disposizioni speciali in materia di prescrizione)*. - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

7.7

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni".

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter"».

7.8

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter"».

7.23

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - (*Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione*) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni;

c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

2. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - (*Pene accessorie*). – Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

7.24

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - (*Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione*) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;

b) al sesto comma dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis»;

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia

di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.25

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Modifiche all'articolo 157 del codice penale*). – 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. – (*Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

- 1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
- 2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- 3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
- 4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

- 1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
 - 2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».
-

7.26

DE PETRIS, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.7. – (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). – 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere).
– La prescrizione estingue il reato:

- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

7.27

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (Modifica all'articolo 157 del codice penale). – Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: "per i reati di cui agli articoli 449", sono sostituite con le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479"».

7.28

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Modifiche all'articolo 157 del codice penale*). – 1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: "589-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 321, 319-*ter*, 319-*quater* e 346-*bis*».

4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado"».

7.9

BIANCONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: »I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*, nonché per i reati di cui agli articoli 610, 611, 612, secondo comma, 612-*bis*, 613, 629.».

7.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «al Libro II, Titolo II nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile».

7.11

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine il seguente periodo» con le seguenti: «Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del Codice penale, è inserito il seguente 2-bis: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter."».

7.12

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «raddoppiati per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-quater».

7.13

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà» con le seguenti: «raddoppiati».

7.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis».

7.15

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «da 314 a 322-quater».

7.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «318,».

7.17

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 311,322 e 322-bis, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio"».

7.18

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa definitivamente di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, dopo la sentenza di primo grado".».

7.19

CAPPELETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

7.20

CAPPELETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado».

7.21

CAPPELETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

7.22

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, secondo periodo, le parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, sono soppresse"».

7.0.1

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni".

Art. 7-ter.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini prelimi-

nari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale".

Art. 7-*quater*

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5"».

7.0.2

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5».

7.0.3

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

7.0.4

MUSSINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

Art. 8.**8.1**

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

8.1000/1

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/2

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158», apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, sostituire le parole: "dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale" con le parole per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/3

GALIMBERTI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire le parole da: «in cui la notizia» a «procedura penale» con le seguenti: «della commissione del reato».

8.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. – *(Decorrenza del termine della prescrizione)*. – Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale".».

8.3

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione" ».

8.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, 346-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della notizia di reato".».

8.5

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dal giorno della notizia di reato".».

8.6

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.19

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del Codice penale è sostituito dal seguente: "il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.7

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato"».

8.20

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.8

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla data della notizia di reato"».

8.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

8.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

8.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

8.12

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

8.13

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

8.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono aggiunti, infine i seguenti commi» e dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».

8.17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il periodo: «In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 9.**9.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

9.2

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

ALBERTINI, BIANCONI

*Sopprimere l'articolo.***9.4**

CAPPELLETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9.**

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. – (*Sospensione del corso, della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;

5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;

6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".».

9.5

CAPPELETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9.

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:";

b) al numero 3), primo periodo, le parole: "o del processo" sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. – *(Interruzione del corso della prescrizione)*. – Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissa-

zione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi"».

9.6

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

9.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), al numero 1), al punto 2), sostituire le parole: «sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione» con le seguenti: «sino al giorno in cui viene decisa la questione».

9.8

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 2), dopo le parole: «deferita la questione», aggiungere le seguenti: «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».

9.9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «3-ter» dopo le parole: «richiesta, o comunque» sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

9.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter)», sopprimere le parole: «, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

9.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «numero 3-ter)», sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

9.12

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi: «3-quater) e 3-quinquies)».

9.48

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «3-quater» e «3-quinquies».

9.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), al n. 2) sopprimere il capoverso «3-quater».

9.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

9.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)» sostituire le parole da: «che comportino» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi».

9.16

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento o».

9.17

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».

9.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

9.19

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

3-*septies*) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

9.20

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies» aggiungere i seguenti:

«3-*sexies*) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-*septies*) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

9.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello"».

9.1000/1

SAGGESE

All'emendamento 9.1000, sostituire le parole da: «eliminare» sino alla fine con le seguenti: «eliminare le parole da: "I periodi di sospensione" sino alle parole: "all'accertamento della responsabilità"» e aggiungere le seguenti: «Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

9.1000

I RELATORI

Al comma 1, all'articolo 159 del codice penale ivi richiamato, dopo le parole «3-quinquies» eliminare le parole da: «b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:» fino a: «per il periodo corrispondente;».

9.22

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.24

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.25

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.26

LO GIUDICE, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, D'ADDA, TOCCI, PEGORER, LAI, GATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare".».

9.27

RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI, PEGORER

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo il rinvio a giudizio la prescrizione cessa di operare".».

9.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla pubblicazione».

9.29

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio».

9.30

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

9.49

SAGGESE

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), le parole da: «I periodi di sospensione» sino alle parole: «all'accertamento della responsabilità» sono soppresse.

9.50

MUSSINI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

9.51

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza di» inserire le seguenti: «condanna di».

9.31

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» fino a: «procedura penale».

9.32

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni», con le seguenti: «per un tempo non superiore a un anno»

9.33

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno».

9.34

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno per i delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

9.35

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

9.36

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

9.37

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.38

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.39

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo».

9.40

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

9.41

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni».

9.42

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni».

9.43

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.44

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.45

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

9.46

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

9.47

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 11 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*): La prescrizione riprende il suo corso naturale dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Nel caso in cui il dispositivo non venga pronunciato entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1 e 2 del comma 2 del presente articolo, l'intero periodo di sospensione trascorso viene computato ai fini della prescrizione».

Art. 10.**10.1**

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

10.3

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

10.1000/1

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 10.1000, al capoverso "Art. 10", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sopprimere la lettera a);*
- 2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) il corso della prescrizione si interrompe dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi

dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 415-bis codice di procedura penale ovvero sino alla conclusione delle indagini preliminari».

10.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è soppresso;
 - b) al secondo comma, è soppressa la parola: "pure"».
-

10.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio"».

10.5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio"».

Art. 11.**11.1**

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.
_____**11.2**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.
_____**11.3**

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo
_____**11.4**

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere"».

_____**11.5**

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.6

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.7

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

Art. 12.**12.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Sopprimere l'articolo.***12.2**

CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.***12.3**

CAPPELLETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 12.***(Disposizione transitoria).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli com-

messi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

12.4

CAPPELETTI

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«CAPO II-*bis*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. (*Pene accessorie*). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, -319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 12-*ter*.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanzia-

menti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-quater, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare";

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei»;

i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

Art. 13.

13.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

13.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

CAPPELLETTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di due anni».

13.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di 18 mesi».

13.6

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere lettera a).

13.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, le parole: "Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585" sono sostituite dalle seguenti: "Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585".

2) All'articolo 624 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 625, numeri 3) e 7)".

3) All'articolo 640 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal numero 1 del capoverso precedente o dall'articolo 61, numeri 5) e 9) ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".

4) All'articolo 640-ter, terzo comma, le parole: "o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "o la circostanza prevista dall'articolo 61, numero 9".

5) All'articolo 646 del codice penale, terzo comma, le parole: "o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61" sono sostituite dalle seguenti: "o l'avere il colpevole commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera"».

13.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

13.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

13.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «causino».

13.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «producano».

13.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «procurino».

13.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «cagionino».

13.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «modesta» con la parola «lieve».

13.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del rigido modello definitorio dell'infer-

mità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

13.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «modifica».

13.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «sostituzione».

13.19

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «migliore».

13.20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «rigido».

13.21

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «mediante la previsione di clausole aperte,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «in grado» con le parole: «al fine».

13.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità» con le seguenti: «al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità».

13.23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in conformità ai consolidati approcci scientifici,».

13.24

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «determinate nel massimo e».

13.25

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «tenendo conto della necessità della cura» inserire le seguenti: «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».

13.26

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «hanno ridotto» con le seguenti: «hanno diminuito».

13.27

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PALERMO, ORELLANA, BATTISTA, CONTE, PUPPATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, "per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti", anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».

13.28

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenga conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, alla luce dei principi di cui alla lettera precedente».

13.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

13.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

13.31

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono espressi entro dieci giorni» con le seguenti: «sono espressi entro venti giorni».

13.32

CAPPELLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

13.33

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) 1. L'articolo 516 è sostituito il seguente:

"Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

2. L'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geogra-

fica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti»;

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Agropirateria*). – 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*. c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater*. è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.34

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 517-*quater* è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Pene accessorie*). – 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater*. importa l'interdizione da cinque a dieci

anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo";

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*.»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis., comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del Codice penale e»;

d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.35

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 516 è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità, o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro."».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino

di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.36

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater. - (Agropirateria). – 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.37

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 517-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle conven-

zioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti«».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.38

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.39

CAPPELLETTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.40

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
_____**13.41**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
_____**13.42**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).
_____**13.43**

GALIMBERTI

Al comma 4 lettera a) numero 1, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,».
_____**13.44**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 2).
_____**13.45**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 3).

13.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

13.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sostituire, la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 612, secondo comma, dopo le parole: "nell'articolo 339" sono inserite le seguenti: "o se è commessa in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".».

13.48

CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dalle seguenti: «Se la minaccia» inserire le seguenti: «è grave, o».

13.49

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 4, alla lettera b), seconda riga, dopo le parole: «se la minaccia», aggiungere le seguenti: «è grave o».

13.50

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

13.51

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Norma transitoria:

a) Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

b) Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Art. 14.**14.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

14.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

14.3

CAPPELLETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, infine, le parole:* «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;

b) *al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data

della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».

14.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».

14.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di nove mesi».

14.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

14.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

Art. 15.**15.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

15.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

a) *sostituire le parole:* «di cui all' articolo 7» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 13»;

b) *sostituire le parole:* «negli articoli 7 e 8» *con le seguenti:* «negli articoli 13 e 14».

15.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

Art. 15-bis.*(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

15.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.15-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

15.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Art. 15-bis.***(Operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,"».

Art. 16.**16.1**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo 16.***16.2**

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» aggiungere le seguenti: «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».

16.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:

«Art. 72-bis. - (Sospensione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato) – 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la

cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato può non essere reversibile, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso ai sensi dell'articolo 71, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di pro scioglimento o di non luogo a procedere.

2. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

16.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, capoverso «Art. n. 72-bis» dopo le parole: «stato erroneamente dichiarato» aggiungere in fine le seguenti: «In tali casi l'azione penale è riproposta d'ufficio».

16.0.1000/2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 1.

16.0.1000/3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 1, capoverso «Art. 148», lettera a) nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria».

16.0.1000/4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 1, dopo le parole: «può disporre» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

16.0.1000/5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo».

16.0.1000/6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 4, sostituire le parole: «è avvenuta» con le seguenti: «è acquisita la prova della sua ricezione».

16.0.1000/7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 150 del codice di procedura penale è abrogato».

16.0.1000/8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

16.0.1000/9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

16.0.1000/10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 4, capoverso «Art. 156», sopprimere la lettera a).

16.0.1000/11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 4, capoverso «Art. 156», lettera a), nel comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

16.0.1000/12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 4, capoverso «Art. 156», lettera a), nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

16.0.1000/13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 5, capoverso «Art. 157» sopprimere la lettera e).

16.0.1000/14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 6 sopprimere il capoverso «Art. 157-ter».

16.0.1000/15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 7, capoverso «Art. 159», lettera b), sopprimere la parola: «unica».

16.0.1000/16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 8.

16.0.1000/17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 8, capoverso «Art. 160», sopprimere la lettera a).

16.0.1000/18

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 8, capoverso «Art. 160», sopprimere la lettera b).

16.0.1000/19

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 9.

16.0.1000/20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 11.

16.0.1000/21

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 11, capoverso «Art. 169» dopo le parole: «mancata nomina del difensore di fiducia» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

16.0.1000/22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 12.

16.0.1000/23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 13.

16.0.1000/24

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, sopprimere il comma 14.

16.0.1000/1

DE PETRIS, MINEO

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 14, alinea sostituire le parole: «dai seguenti» con le seguenti: «dal seguente» e sopprimere il capoverso «1-bis».

16.0.1000/25

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 14, capoverso «Art. 415-bis», sopprimere il comma 1».

16.0.1000/26

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 14, capoverso «Art. 415-bis», nel comma 1, dopo le parole: «, fa notificare» inserire le seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini nonché».

16.0.1000/27

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 14, capoverso «Art. 415-bis», nel comma 1, dopo le parole: «al difensore,» inserire le seguenti: «se possibile».

16.0.1000/28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 14, capoverso «Art. 415-bis», sopprimere il comma 1-bis.

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato).*
- 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luo-

ghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una

persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso, del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-bis e abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-bis.

*(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)*

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2., 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*). - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-*bis*. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine"».

16.0.2000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.2000, all'articolo «16-bis» ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 162" nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti: «d'ufficio».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*bis*. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario"».

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

16.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 325 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

Art. 17.**17.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprime l'articolo.

17.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 1.

17.3

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 1.

17.4

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

17.5

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: ", alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,"».

17.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati"».

17.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: "nome" è inserita la parola: "reale"».

17.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 2.
_____**17.9**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».
_____**17.10**

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «comma 3-ter», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».
_____**17.11**

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «può chiedere di essere» con le seguenti: «è».
_____**17.12**

GIOVANARDI

Al comma 3, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «entro il termine di cinque giorni», con le seguenti: «entro il termine di dieci giorni».
_____**17.13**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 3, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.14

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 90-bis, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: »alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

17.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis.

b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

17.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente:», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti:».

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».

17.17

GIOVANARDI

Al comma 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», aggiungere il seguente periodo: «0a) All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

17.18

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «nove mesi»;

- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

17.19

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi»;

- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

17.20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «nel caso di cui al comma 2» inserire le seguenti: «lettera a), numeri 1), 3) e 4) e».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1, 3 e 4 del presente articolo».

17.21

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire la parola: «tempestiva» con la seguente: «immediata».

17.22

CAPPELLETTI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».

17.23

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera b), alla fine del periodo inserire il seguente «e ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura».

17.24

GIOVANARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono aggiunte le seguenti: "indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2"».

17.25

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione».

17.26

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2 le parole: "che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione" sono soppresse».

17.27

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».

17.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 3-*bis* le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

17.29

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 7.

17.30

CAPACCHIONE

Al comma 7, alla lettera a) premettere la seguente:

«*Oa*) al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi» e al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste».

17.31

CAPPELLETTI

Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b).

17.32

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 7, lettera a), capoverso «4-*bis*», sopprimere le parole: «in tal senso».*

17.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

17.34

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

17.35

CAPPELLETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: "persona offesa dai reato" sono aggiunte le seguenti: "e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono"».

17.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

17.37

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», al primo comma, dopo le parole: «dell'avviso» inserire le seguenti: «della richiesta di archiviazione».

17.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».

17.39

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis» terzo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

17.40

CAPPELLETTI

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sopprimere le parole: «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».

17.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «Altrimenti» con le seguenti: «In caso contrario, il giudice».

17.42

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, dopo le parole: «, nel caso di inammissibilità,» aggiungere la parola: «eventualmente».

17.43

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1» con le seguenti: «di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1».

17.44

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 9.

17.45

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 10.

17.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 10, capoverso «2-bis», dopo le parole: «Il termine» inserire le seguenti: «di sei mesi».

17.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 11.

17.48

GIOVANARDI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: "Il giudice", aggiungere le seguenti: ",qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza"; al comma 2-bis, dopo le parole: "del codice penale il giudice", aggiungere le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;" al comma 3, sostituire le parole: "le condizioni di applicabilità di cui al comma i", con le seguenti: "le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono".

11-ter. Al comma 1, dell'articolo 325 sopprimere le parole: "per violazione di legge"; al comma 3 sostituire le parole: "commi 3 e 4" con le seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

17.49

GIOVANARDI

Al comma 10, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, del procedimento di archiviazione e del sequestro preventivo».

Art. 18.**18.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

18.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «oltre che al numero» con le seguenti: «nonché i dati relativi al numero».

Art. 19.

19.1

CAPPELETTI

Sopprimere l'articolo.

19.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

19.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 20.

20.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

20.2

CAPPELETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"b-bis) la persona offesa costituita parte civile"».

Art. 21.**21.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Sopprimere l'articolo.***21.2**

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"5-*bis*. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6-*bis*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-*ter*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".».

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*ter*. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) – 1. Quando il giudice prov-

vede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

21.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

21.4

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «indagini suppletive», inserire le seguenti: «esclusivamente limitate agli elementi introdotti dalla difesa».

21.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

21.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 3.

21.23

FALANGA

Sopprimere il comma 3.

21.7

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice"».

21.8

CAPPELLETTI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «e la non rilevabilità» fino alla fine del capoverso.

21.9

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «violazione di un divieto probatorio», con le seguenti: «violazione di un divieto posto dalla legge».

21.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

21.11

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 4.

21.12

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.
_____**21.13**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.
_____**21.14**

CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» con le seguenti: «e di un quarto».
_____**21.15**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.
_____**21.16**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:**«5. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la partecipazione necessaria del difensore"».*
_____**21.17**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis».

21.18

GIOVANARDI

Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

21.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 6.

21.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 6, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «almeno cinque giorni prima» con le seguenti: «almeno sei giorni prima».

21.21

CAPPELETTI

Al comma 6, capoverso «2», secondo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

21.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 6, capoverso «2», sopprimere le parole: «nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22.**22.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

22.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

22.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

Art. 23.**23.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

23.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.
_____**23.3**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**23.4**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «concisamente».
_____**23.5**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «concisamente» con la seguente: «riassuntivamente».
_____**23.6**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole: «i fatti oggetto di imputazione» aggiungere le seguenti: «senza alcun riferimento agli atti formati nel corso delle indagini preliminari».
_____**23.7**

CAPPELETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le parole: «e contestualmente possono presentare memorie scritte».

23.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 24.**24.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

24.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

24.3

CAPPELETTI

Apportare le seguenti modificazioni :

a) *al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: «concisa».*

b) *al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa»;*

Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da: «con riguardo» fino alla fine della lettera.

24.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 1).

24.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 2).
_____**24.6**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).
_____**24.7**

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).
_____**24.8**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 4).
_____**Art. 25.****25.1**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.
_____**25.2**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

25.3

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «1-bis.» sostituire le parole da: «Nel caso di irrogazione» fino alle parole: «dieci volte tale ammontare» con le seguenti: «Il giudice può »aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».

25.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «1-bis.», terzo periodo, sopprimere le parole: «, o frazione di euro 75».

25.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

25.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

25.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

25.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

25.9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «1-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «dieci volte» con le seguenti: «tre volte».

Art. 26.**26.1**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

26.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

26.3

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

26.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

26.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

26.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

26.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

Art. 27.**27.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

27.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

27.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

27.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, dopo le parole: «la data del medesimo e il» inserire le seguenti: «nominativo del».

27.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).

27.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).

27.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera c).

27.8

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «anche istruttorie».

27.9

GIOVANARDI

Al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «anche istruttorie».

27.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).

27.11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera a) limitatamente al difetto di legittimazione b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiama delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

27.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

27.13

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 3.

27.14

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

27.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 3, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «dell'articolo 581» con le seguenti: «degli articoli 581 e 586».

27.1000

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono inserite in fine le seguenti parole: "e le sentenze di pro scioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa"».

Art. 28.**28.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

28.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

28.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 1.

28.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 599-bis» inserire il seguente:

«1-bis Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis., 600-ter., primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater., secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies., 609-bis., 609-ter., 609-quater. e 609-octies. del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

28.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 2.

28.6

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il terzo comma.

28.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», terzo comma, sostituire le parole: «della complessità dei procedimenti» con le seguenti: «della funzione della pena».

28.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

28.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

28.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

"113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria"».

28.11

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 3 capoverso «4-bis dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».

Art. 29.**29.1**

GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.

29.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

29.3

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 1.

29.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «16-bis», dopo le parole: «Gli importi» aggiungere le seguenti: «delle ammende».

29.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni sei mesi».

29.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni anno».

29.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni diciotto mesi».

29.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 325, comma 3, del codice di Procedura Penale sostituire le parole: "dell'articolo 311, commi 3 e 4" con le seguenti: "dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

29.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Sopprimere il comma 2.***29.10**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Sopprimere il comma 3.***29.11**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 3, capoverso «5-bis», dopo le parole: «l'inammissibilità del ricorso, se» inserire le seguenti: «la stessa».

29.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Sopprimere il comma 4.***29.13**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione"«.

29.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

29.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al triplo» con le seguenti: «fino al doppio».

29.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 6.

29.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 6, sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni tre anni».

29.18

CAPPELETTI

Sopprimere il comma 7.

29.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 7.

29.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

29.21

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 8, lettera 1), sopprimere le parole: «la causa».

29.22

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, lettera 1), sostituire la parola: «superfluo» con le seguenti: «non utile».

29.23

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 9.

29.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 10.

Art. 30.**30.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

30.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

30.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 1, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «può chiedere e ottenere».

30.4

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», con le seguenti: «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».

30.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

30.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

30.7

FALANGA

Al comma 2, «Art. 629-bis», al secondo comma, aggiungere infine le parole: «. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.».

30.0.1

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna)

1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 647-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati) – 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:

a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;

b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera *a)* del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.

Art. 647-*quater*. - (*Forma della richiesta*) – 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Art. 647-*quinquies*. – (*Ammissibilità della richiesta*) – 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-*bis*, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-*bis*;

b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-*quater*.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

Art. 647-*sexies*. – (*Sospensione dell'esecuzione*) – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 647-*septies*. – (*Giudizio di revisione*) – 1. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-*octies*. – (*Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna*) – 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642».

2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 32:

a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 201-*bis*. – (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). – 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle di-

sposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

b) sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

30.0.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)

1. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena".».

30.0.3

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)

1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse».

Art. 31.

31.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

31.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente"».

31.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «riferiscono» inserire la seguente: «anche».

31.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 22» con le seguenti: «articolo 28».

31.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 22» con le seguenti: «introdotto dall'articolo 28».

31.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione)

1. All'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il giudizio si svolge in pubblica udienza ove gli interessati ne facciano richiesta».

Conseguentemente al Capo III, Rubrica, dopo le parole: «Semplificazione delle impugnazione», aggiungere le seguenti: «e pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione».

Art. 32.**32.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

32.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».

32.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.5

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321, 322-bis del codice penale"».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» con le seguenti: «agli articoli 129 e 132-bis».

32.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 132-*bis*. - (*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:

a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

b) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314,317,319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320,321 e 322-*bis* del codice penale;

c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria"».

32.0.2

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.3

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.4

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.5

BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*a-bis)* ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies, 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613 e 629 del codice penale;"».

Art. 33.**33.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

33.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

33.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere il comma 3.

33.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

33.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 dopo la lettera *m*) aggiungere la seguente:

"*m-bis*) i comportamenti previsti dall'articolo 6 comma 1-*bis* del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106."».

Art. 34.

34.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

34.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

34.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

34.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».

34.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

34.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-ter» sostituire le parole: «il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario» con le seguenti: «il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo».

34.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), numero «1-quater», sostituire le parole: «la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza» con le seguenti: «il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza».

34.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

34.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

34.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

34.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

34.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

34.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

34.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

34.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

34.19

CAPACCHIONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «decorso un anno» con le seguenti:
«decorsi due anni».*

Art. 35.**35.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

35.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

35.3

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

35.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di due anni».

35.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di diciotto mesi».

35.6

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario».

35.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

35.8

CAPPELLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

Art. 36.

36.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

36.2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

36.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere l'articolo.

36.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

36.1000

I RELATORI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 29», con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

36.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

36.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 29» con le seguenti: «articolo 35».

36.45

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le lettera a), b) e c).

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».

36.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

36.9

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.11

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di in-

tercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

36.12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riservatezza delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito» e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: «occasionalmente coinvolte nel procedimento».

36.13

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: "in conformità alla Costituzione"».

36.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

36.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «dei risultati».

36.44

FALANGA

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale» con le seguenti «avendo prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».

36.16

CAPPELLETTI

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito».

36.17

CAPPELLETTI

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».

36.2000/1

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, alinea, dopo le parole: «disponendo in particolare» inserire le seguenti: «, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti.».

36.2000/2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 36.2000, al n. 1) premettere il seguente:

«01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedurali, non rilasci specifica autorizzazione;».

36.2000/3

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire la parola: «pertinenti» con le seguenti: «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non.».

36.2000/5

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».

36.2000/6

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire le parole: «per i reati per cui si procede» con la seguente: «penali».

36.2000/7

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo le parole: «per i reati per cui si procede» inserire le seguenti: «o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini».

36.2000/8

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».

36.2000/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

36.2000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 4), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «e non contengono elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».

36.2000/10

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, n. 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».

36.2000/11

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, sopprimere il numero 5).

36.2000/12

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo le parole: «data, ora» inserire le seguenti: «, tema generico».

36.2000/13

CAPPELETTI

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo la parola: «la fondatezza» aggiungere, in fine, le seguenti: «o la rilevanza, a qualunque titolo, ai fini delle esigenze investigative o processuali».

36.2000/14

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 36.2000, dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

36.2000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

36.18

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.46

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.20

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: « con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».

36.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con l'arresto da 10 a 30 giorni».

36.22

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «fraudolentemente» con la seguente: «illecitamente».

36.23

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

36.3000

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

36.24

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine le parole: «o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti».

36.25

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».

36.26

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**36.27**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**36.28**

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
_____**36.48**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**36.29**

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «più gravi».
_____**36.30**

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dei pubblici ufficiali».

36.4000/1

ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 36.4000, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: l'attivazione del microfono avvenga solo qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo; qualora il giudice non disponga l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348 comma 4 del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta ad indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti deve espressamente escludere nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il *server* della procura e altri *server* posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore; il diritto per la difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione; la possibilità per la difesa di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al

contempo il processo di certificazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.».

Conseguentemente, dopo il capoverso: «c-bis», inserire il seguente:

«*c-ter.* disciplinare il controllo di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: le procedure di controllo dei dati avvengano solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione; la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis* e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la garanzia dall'impossibilità di accedere ai dati raccolti, anche per il pubblico ministero richiedente, prima della notifica degli atti all'indagato, ad esclusione dei reati di cui al precedente periodo e, previa autorizzazione del giudice, nei casi di particolare gravità; la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; la perquisizione informatica deve mirare a reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti.».

36.4000/2

CAPPELETTI

All'emendamento 36.4000, dopo la parola: «disciplinare» inserire le seguenti: «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».

36.4000/3

CAPPELETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole da: «avvenga solo» fino a: «limiti stabiliti» con le seguenti: «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».

36.4000/4

CAPPELETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo l'attività» con le seguenti: «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».

36.4000/5

CAPPELETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo» con le seguenti: «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».

36.4000/6

CAPPELETTI

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «si stia svolgendo» inserire le seguenti: «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».

36.4000/7

CAPPELETTI

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «se in luoghi di cui» fino a: «416 del codice penale».

36.4000/8

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «416 del codice penale» inserire le seguenti: «, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

36.4000/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «la registrazione audio» fino a: «telematiche».

36.4000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del *virus*, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di *stand-by* al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del cap-

tatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».

36.31

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f), g) e h).

36.32

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.42

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.43

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____**36.35**

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_____**36.36**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_____**36.37**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
_____**36.38**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
_____**36.39**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

36.40

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

36.41

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».

Art. 37.**37.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

37.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

37.3

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, premettere il seguente:**«01. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: "all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: 'e 630' sono sostituite con le parole: '630 e 624-bis'"».*

37.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.»

37.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

37.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 29», con le seguenti: «all'articolo 35».

37.7

CARDIELLO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «magistrato» aggiungere le seguenti: «, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354.»

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: «re-voca» con la seguente: «concessione».

37.8

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative alla» aggiungere le seguenti: «concessione e alla».

37.9

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».

37.10

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

37.11

CARDIELLO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

37.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo i casi fino alla fine della lettera». Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da: «, salvo i casi fino alla fine della lettera».

37.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «furti in abitazione e terrorismo anche internazionale».

37.15

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con la seguente: «omicidio anche preterintenzionale e terrorismo anche internazionale».

37.16

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «sequestro di persona e terrorismo anche internazionale».

37.17

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «contro la pubblica amministrazione e terrorismo anche internazionale».

37.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».

37.19

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».

37.20

MUSSINI, DE PETRIS

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione, nel caso in cui si renda necessaria di una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, con conseguente ripetizione della licenza senza soluzione di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva;».

37.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.23

CARDIELLO

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «e di preclusioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di pre-

clusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità».

37.24

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «rendono molto difficile» con le seguenti: «ovvero ritardano».

37.25

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» con le seguenti: «la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».

37.26

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «è revisione della disciplina di preclusione» fino alla fine della lettera.

37.27

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «revisione della disciplina di» con le seguenti: «l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della».

37.28

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.29

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «momenti fino alla fine della lettera» con le seguenti: «sanzioni penali autonome».

37.30

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.31

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «maggiore fino a: responsabilizzazione» con le seguenti: «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione».

37.32

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla de-

stinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

37.33

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

37.34

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti al-

l'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

37.35

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

37.36

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.37

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sia a fini processuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».

37.38

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, lettera l), alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».

37.39

CAPACCHIONE

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;».

37.40

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «all'affettività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».

37.41

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «del diritto all'affettività» inserire le seguenti: «, anche di natura sessuale».

37.42

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «per il suo esercizio» inserire in fine le seguenti: «che devono comunque assicurare:

- 1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;
- 2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;

3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;

4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».

37.43

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.44

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.45

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) previsione di norme che consentano l'integrazione delle persone detenute straniere».

37.46

MALAN

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «straniere».

37.47

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative.

37.48

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), numero 1) sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».

37.49

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 3).

37.50

GINETTI

Al comma 1, lettera o), al numero 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e della semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

37.51

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:

«8-bis) introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;

8-ter) regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili ed introduzione della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

8-quater) prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

37.52

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

37.53

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera p) dopo lo parole: «attuazione» sopprimere le seguenti: «sia pure tendenziale».

37.54

LO GIUDICE

Al comma 1 dopo la lettera p), aggiungere in fine la seguente:

«p-bis) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità di sospendere la detenzione fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età».

37.55

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

«p-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;».

37.56

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.57

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.58

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

«*p-bis*) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.59

LO GIUDICE

Al comma 1 dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) revisione delle normative vigenti in materia liberazione anticipata volte a semplificare le procedure e migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri.»

37.60

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:**«p-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute».*

Art. 38.**38.1**

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.***38.2**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Sopprimere l'articolo.***38.3**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».***38.4**

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «previste negli articoli 30 e 31» con le seguenti: «previste negli articoli 36 e 37».

Art. 39.**39.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

39.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1:**a) sostituire le parole: «nell'articolo 29» con le seguenti: «nell'articolo 35»;**b) sostituire le parole: «dagli articoli 30 e 31» con le seguenti: «dagli articoli 36 e 37».*

39.0.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.39-bis.***(Modifica all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395)*

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: "ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: "a titolo gratuito"».

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: «ORDINAMENTO PENITENZIARIO» inserire le seguenti: «NONCHÈ DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DELL 'ALLOGGIO COLLETTIVO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA».

39.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 21-*quater* del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dell'IL1ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri"».

Art. 40.**40.1**

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

Art. 41.**41.1**

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

41.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

41.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

41.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

41.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentacinquesimo».

41.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaquattresimo».

41.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentatreesimo».

41.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaduesimo».

41.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

*Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente:
«trentunesimo».*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**111^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2026) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre 2015.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2404) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica della Convenzione tra l'Italia e Panama contro le doppie imposizioni.

Ricorda che il Paese dell'America centrale è balzato di recente alle cronache in relazione allo scandalo dei cosiddetti *Panama papers*, ovvero delle informazioni contenute in un fascicolo riservato dello studio legale internazionale *Mossack-Fonseca* sui titolari di società *offshore* panamensi, molti dei quali noti politici, imprenditori e sportivi di tutto il mondo; benché le attività rivelate non costituissero un illecito per la legislazione locale, è risultato evidente come potessero esserlo nei Paesi di residenza delle personalità coinvolte configurando per questo una considerevole evasione fiscale.

La Convenzione in esame risponde proprio all'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi prevenendo l'evasione fiscale e costituendo dunque un valido strumento a beneficio degli operatori economici italiani operanti nella realtà panamense.

L'intesa ricalca in gran parte il modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi, quindi – per la parte italiana – all'IRPEF, IRES e IRAP.

L'Accordo accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di un'organizzazione stabile. Sono stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni. Con riferimento agli utili di capitale, si stabilisce, fra l'altro, una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, e una potestà impositiva esclusiva per lo Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante per plusvalenze derivanti da alienazioni di navi o aeromobili.

È poi disciplinato il trattamento fiscale dei redditi derivanti da servizi professionali e da lavoro subordinato. In materia di pensioni, il testo prevede, in linea generale, la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.

Gli oneri vengono valutati in 380 mila euro annui, imputabili ad una diminuzione del gettito per interessi e dividendi, compensati però – a giudizio della relazione tecnica – dai vantaggi che ne deriveranno negli anni per gli operatori economici e per le imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*CoR*) illustra il disegno di legge in esame, che impegna le Parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare il rispetto della legislazione doganale, accertare e reprimere le violazioni di tale normativa, e rendere più trasparente l'interscambio commerciale.

L'intesa, che si compone di un preambolo e di 23 articoli, fornisce innanzitutto un quadro definitorio dei termini utilizzati, delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione.

Gli articoli da 3 a 7 disciplinano lo scambio di informazioni sulle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano particolari forme di cooperazione, dirette, tra l'altro, a semplificare i controlli doganali, ma anche a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale ad avviare indagini, su richiesta, su operazioni doganali in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente, prevede altresì la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. Fra le ulteriori misure previste si ricordano quelle relative all'uso e alla tutela delle informazioni ricevute, quelle sulla tutela dei dati personale, sulle forme e sulla sostanza delle richieste di assistenza e sulle eccezioni alla responsabilità di fornire assistenza. L'articolo 20 detta le procedure da seguire, prevedendo anche una Commissione mista. Il medesimo articolo stabilisce che la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo avvenga per via diplomatica.

La spesa prevista è di circa 19 mila euro annui, per spese di missione e riunioni della Commissione mista.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né incompatibilità con le normative dell'Unione europea ed internazionali cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (CoR) espone il contenuto dell'Accordo in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di cooperazione in materia di lotta alla criminalità, sottoscritto con la Giordania.

Ricorda che la Giordania, con poco più di 6 milioni di abitanti, attualmente ospita nel suo territorio circa 700.000 rifugiati siriani e ha un ruolo essenziale nella stabilizzazione della regione.

L'intesa è finalizzata a creare uno strumento per disciplinare la collaborazione bilaterale di polizia, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il testo ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura già sottoscritte con altri Paesi.

Il testo individua gli organismi istituzionali competenti per la sua attuazione nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione di pubblica sicurezza per la Giordania. I principali settori di cooperazione sono la lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la criminalità organizzata e altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici.

È inoltre previsto che la collaborazione, che si realizzerà mediante lo scambio di informazioni, di esperienze e di esperti, si estenda anche alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti, e che siano svolte consultazioni periodiche tra i rispettivi Ministri dell'interno. Il testo prevede inoltre che tutte le richieste di informazioni contengano una sintetica esposizione degli elementi che le motivano e che venga assicurata la tutela dei dati sensibili trasmessi nell'ambito dell'Accordo stesso. L'Accordo disciplina infine le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione, e prevede che le eventuali controversie interpretative o applicative fra le Parti vengano risolte per via diplomatica.

L'articolo 3 autorizza una spesa complessiva di circa 168 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2026**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**591^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizione e presupposti. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla copertura finanziaria dell'articolo 11, comma 4, che prevede la riduzione dello stanziamento per il *bonus* degli 80 euro a favore delle Forze dell'ordine. In particolare, chiede ragione della sovrastima del Fondo, per un importo di 40 milioni di euro, di cui si dà conto nella relazione tecnica. Ritiene, in particolare, irragionevole tale sovrastima sulla scorta del fatto che il numero di soggetti beneficiari del *bonus* medesimo era noto al momento dello stanziamento.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non conoscere la ragione precisa di tale sovrastima, pur ritenendo che essa sia riconducibile alla

corrispondente sottostima del reddito dei beneficiari, che risulta spesso variare per effetto di diverse ragioni. Si riserva in ogni caso di verificare con puntualità le motivazioni della sovrastima.

Con riferimento al problema dell'anticipazione di cassa sollevato dal relatore, rappresenta di non aver ricevuto elementi tecnici che consentano di escludere una modifica surrettizia delle norme di contabilità derivante dal carattere permanente dell'anticipazione stessa. Reputando condivisibile l'eccezione avanzata, ritiene che il *vulnus* possa essere sanato limitando l'anticipazione all'anno 2016.

Per quanto riguarda il comma 11 dell'articolo 4, fa presente che secondo la relazione tecnica il fondo interessato risulta capiente per questo tipo di iniziativa e non risulterebbero pregiudicati diritti soggettivi altrui.

Quanto agli emendamenti, concorda con il parere di onerosità espresso dal relatore considerando che molte di tali proposte intendono sopprimere la spesa senza corrispondentemente sopprimere la norma che ne costituisce il fondamento giuridico e, pertanto, non possono che essere considerati onerosi.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ripropone il problema di carattere generale già avanzato nella precedente seduta, facendo specifico riferimento all'emendamento 1.8. Ritiene, infatti, necessario verificare se le spese ivi citate sono sufficienti per cessare la missione. Reputa necessario, più in generale, che i colleghi della Commissione difesa chiedano al Governo, nell'atto di presentare degli emendamenti, di quantificare le spese necessarie alla cessazione delle missioni internazionali, considerando, in ogni caso, che le spese di cessazione sono sostenute *una tantum* mentre quelle volte alla prosecuzione delle missioni medesime sono finanziate di anno in anno.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che nel caso delle missioni internazionali, la proroga delle missioni medesime e le necessarie risorse sono disposte con provvedimenti adottati successivamente di anno in anno o per periodi inferiori all'anno, da cui deriva che nel bilancio annuale non vi è alcuna somma stanziata a tal fine. Ciò premesso, risulta evidente che non possono essere impiegate le risorse stanziate per la prosecuzione delle missioni al fine di coprirne le spese di cessazione. Rammenta, a tal proposito, che in base ad uno studio elaborato in passato dalla Ragioneria generale dello Stato, le spese per la cessazione delle missioni internazionali risultano essere in media pari a tre volte quelle necessarie alla prosecuzione delle missioni stesse. A suo parere, pertanto, l'emendamento 1.8 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere l'interruzione della missione per quanto finanziata, chiedendo al Governo una relazione tecnica che precisi l'ammontare di risorse necessario per interrompere la missione, al fine di verificare l'eventuale compensazione di tali importi. Sulla base di tali considerazioni, esprime un parere contrario sull'emendamento 1.8.

Quanto all'emendamento 8.3, fa presente che la proposta è stata fatta oggetto di relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente e che la Ragioneria generale dello Stato ha espresso in merito un parere contrario.

Esprime, quindi, parere conforme al relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti citati, nonché sull'assenza di osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che le cessioni a titolo gratuito di materiali, di cui all'articolo 4, comma 6, secondo l'avviso del Governo non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto le spese per effettuare il trasporto nazionale ai luoghi di partenza e la consegna, ove previste, sono state già sostenute nell'anno 2015, mancando solo la concreta effettuazione di tali attività; che le risorse indicate dall'articolo 10, comma 2, per la "convallida" delle attività svolte risultano allo stato sufficienti allo scopo; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 7, comma 4, siano sostituite le parole "in ciascun esercizio" con le seguenti: "per l'esercizio 2016"; e con i seguenti presupposti: che il finanziamento degli interventi per il Giubileo di cui all'articolo 4 comma 11, valendosi di risorse in origine destinate ai trattamenti stipendiali, non sia in grado di incidere negativamente su situazioni giuridiche soggettive collegate all'originaria finalità di spesa; che la corresponsione del compenso forfettario di impiego in deroga ai limiti esistenti, prevista dall'articolo 5, comma 4, sia comunque contenuta negli ammontari rilevati puntualmente dal Governo e ricompresa nelle autorizzazioni di spesa di riferimento, e non sia quindi idonea a generare nuovi oneri finanziari non coperti.

In merito agli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.3, 8.3, 2.8, 3.3, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2, 7.1, 1.4 e 2.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.9, 3.4, 4.5, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2. Il parere rimane sospeso sulle proposte x1.1, x1.2, 1.8 (testo 2), 3.100 e 4.100.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previo parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(2345) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con presupposti e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in relazione all'articolo 14, che le relative disposizioni possono essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'articolo 10, riferisce che secondo il Dipartimento del Tesoro dal complesso dell'articolo non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, specificando che i compiti che potrebbero risultare più onerosi sono affidati alla Banca d'Italia, la quale ha già assicurato di poterli svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, dichiara il parere contrario del Governo su tutte le proposte in quanto, come altresì sottolineato dalla Ragioneria generale dello Stato, la loro eventuale approvazione porrebbe l'Italia a rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in quanto obbligherebbe la Camera dei deputati a esaminare le modifiche in questione ritardando l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Non si esime, tuttavia, dall'esprimere un parere puntuale, per quanto di competenza, su ciascuno degli emendamenti segnalati dal relatore. In particolare, ritiene direttamente onerose le proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 8.4, 9.4, 9.5, 10.10, 10.11, 14.8, 15.5, 20.5 e il relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44, 20.50, 5.28, 11.2, 12.3 e 12.2, mentre il parere contrario sui rimanenti emendamenti è motivato non già da aspetti di copertura bensì dalle considerazioni sopra espresse in merito al rischio di procedura d'infrazione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si dichiara perplesso circa l'espressione di un parere contrario di tipo «procedurale» delineato dall'intervento del Vice ministro, in quanto ritiene che tale censura non possa essere fatta derivare dall'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione ma piuttosto dal ritardo del Governo nel recepimento delle direttive.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già detto, ritenendo importante che la Commissione sia edotta circa i rischi paventati dalla Ragioneria generale dello Stato, riferendo che la stessa ha altresì elencato

le direttive non recepite che dovrebbero dar luogo ad un'immediata procedura d'infrazione.

Il senatore URAS (*Misto*), pur comprendendo le ragioni alla base dell'intervento del senatore D'Alì, ritiene che tale tema riguardi più propriamente l'attività della Commissione per le politiche dell'Unione europea, in quanto la logica sottesa ai chiarimenti del Vice ministro è la stessa su cui si fonda la stessa procedura della legge di delegazione europea.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di esprimere un parere di semplice contrarietà su tutti gli emendamenti che non stati censurati dal Governo in ragione del loro carattere direttamente oneroso.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) rinnova la propria contrarietà sull'espressione di un parere di semplice contrarietà di tipo «procedurale».

Il PRESIDENTE dichiara di ritenere l'espressione di un parere di semplice contrarietà in linea con la prassi della Commissione in quanto giustificato dagli effetti finanziari associabili all'apertura eventuale di una procedura d'infrazione.

Il senatore URAS (*Misto*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sul parere, sottolinea il carattere farsesco di questa procedura in quanto rappresenta l'effetto secondario di una cessione di sovranità nazionale già effettuata a favore dell'Unione europea. Evidenziando che gli spazi di scelta risultano pressoché nulli, fa presente che lo stesso esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio appare privo di senso in quanto il recepimento delle direttive è di fatto obbligato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario, si dichiara d'accordo con quanto espresso dal senatore D'Alì.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ribadisce la critica al Governo per la mancata attuazione delle deleghe nei tempi previsti in quanto è questo l'aspetto che impedisce al Parlamento di intervenire con delle modifiche al testo.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con i seguenti presupposti: che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che le norme di cui

all'articolo 14, comma 1, lettera *i*), punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni: in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità; rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.18, 8.4, 9.4, 9.5, 10.10, 10.11, 14.8, 15.5, 20.5 e il relativo sub emendamento 20.5/1, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.14, 20.15, 20.16, 20.22, 20.23, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.37, 20.38, 20.43, 20.44, 20.50, 5.28, 11.2, 12.3 e 12.2.

Sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 5.27, 5.0.1, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2, 20.2, 20.3 (nonché i sub emendamenti 20.3/1, 20.3/2 e 20.3/3), 20.4 e il relativo sub emendamento 20.4/1 la Commissione esprime parere di semplice contrarietà. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, secondo la quale il decreto in esame produrrà maggiore efficienza di gestione e funzionamento delle società partecipate dalla amministrazioni pubbliche in ragione della semplificazione e razionalizzazione del quadro regolatorio. In relazione all'obbligo per gli enti locali, disposto dall'articolo 5, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società ovvero di acquisto di partecipazioni, segnala che sarebbe opportuno assicurare che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analogamente, fa presente che appare opportuno acquisire informazioni in merito alle principali caratteristiche, anche dimensionali, della struttura competente per il controllo e monitoraggio sull'attuazione del presente decreto prevista dall'articolo 15, nonché specificare l'onere complessivo derivante dalla

sua costituzione e dal suo funzionamento e le risorse cui si attingerà a tal fine. Ciò anche tenuto conto che la suddetta struttura dovrà svolgere i propri compiti (fornire orientamenti, promuovere le migliori pratiche, adottare direttive e verificare il loro rispetto, tenere un elenco pubblico, ricevere segnalazioni periodiche e documenti contabili dalle società) nei confronti di un numero ragguardevole di società presenti in tutto il territorio nazionale. Inoltre, osserva che l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente potrebbe determinare carenze di organico, di risorse finanziarie e strumentali presso le strutture e gli uffici chiamati a fornire le predette risorse, determinando possibili richieste di ulteriori dotazioni strumentali, finanziarie e umane con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Rivela inoltre un'estensione dei poteri ispettivi del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale, prima previsti per le sole società a totale partecipazione pubblica e ora estesi a tutte le società partecipate, a fronte dei quali andrebbe dimostrata la congruità delle risorse presenti a legislazione vigente. In termini più generali, osserva che la Corte dei Conti, nella nota messa a disposizione nell'ambito delle audizioni sul provvedimento in esame, ha segnalato la necessità di coordinare i diversi adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche allo scopo di ridurli in coerenza con la finalità di semplificazione cui è preordinata la stessa legge delega. Ad esempio, la Corte fa presente che gli obblighi informativi previsti dall'articolo 20, comma 1, e dall'articolo 15, comma 4, potrebbero essere resi superflui, in prospettiva, dalla collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte stessa, avviata nel maggio scorso con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa per l'acquisizione unitaria di dati relativi agli organismi partecipati. Relativamente alle procedure di mobilità previste dall'articolo 19, comma 8, segnala che appare opportuno acquisire ulteriori delucidazioni circa i profili finanziari della previsione. In particolare, andrebbe chiarito se in caso di reinternalizzazione di funzioni si crei nei confronti delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione un diritto soggettivo al riassorbimento e se risulti sufficiente ad escludere tale situazione giuridica soggettiva la subordinazione al rispetto dei vincoli di organico e di facoltà assunzionale. Inoltre, osserva che andrebbero specificate le modalità di inquadramento funzionale e retributivo delle medesime unità nelle pubbliche amministrazioni interessate e se tali modalità tengano conto della posizione giuridica ed economica detenuta presso la società. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota di lettura n. 134 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione di domani, giovedì 23 giugno 2016, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**375^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUERRA (*PD*) propone alla Commissione di esprimere una relazione favorevole sul disegno di legge in esame, motivando altresì la scelta di non dare seguito alle sollecitazioni formulate in discussione generale dai senatori Vacciano e Molinari.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ribadisce le proprie motivazioni circa la garanzia della terzietà rispetto ai contenuti dei siti destinati all'informazione rivolta all'utenza. Comprende tuttavia la posizione della relatrice in virtù della difficoltà oggettiva di esplicitare il principio nella relazione.

Verificata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, la proposta di relazione (il cui testo è pubblicato in allegato) è messa in votazione, risultando approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (n. COM (2015) 583 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 136)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime riserve sul tenore della proposta di regolamento in titolo, in quanto sostanzialmente tesa a ridurre le informazioni messe a disposizione dei risparmiatori tenuto conto delle numerose norme di esonero. Per quanto riguarda specificamente lo schema di risoluzione, propone l'inserimento di un'osservazione concernente il paragrafo 2 dell'articolo 25, finalizzata a richiedere l'inserimento dell'obbligo di traduzione nella lingua del Paese in cui avviene il collocamento del prospetto, senza che tale obbligo sia limitato alla nota di sintesi.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), sottolineando il valore della fase ascendente, ritiene condivisibile la proposta della senatrice Bottici.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime a sua volta condivisione rispetto alla proposta di rafforzamento degli obblighi di traduzione. Osserva inoltre che la normativa in esame potrebbe essere utilmente integrata con disposizioni volte al potenziamento degli strumenti di ricerca nelle banche dati concernenti gli emittenti e i soggetti responsabili del collocamento presso il pubblico.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) ritiene che un'integrazione dello schema di parere nel senso indicato dalla senatrice Bottici possa risultare utile.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) non ritiene di riformulare il proprio schema di risoluzione, che, previa verificata della presenza del numero legale, viene infine posto in votazione, risultando approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)**

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di poter approfondire la proposta del relatore e quindi di rinviarne l'esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO, preso atto dell'orientamento favorevole della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario e finanziario sarà reso disponibile a partire dalla prossima settimana, in relazione sia ai contenuti delle ultime audizioni svolte, sia per considerare in modo più approfondito alcuni eventi che si sono verificati in materia creditizia e che meritano una riflessione da parte della Commissione.

La senatrice BOTTICI (M5S) invita il Presidente a definire una tempistica certa e ravvicinata, anche al fine di proseguire l'esame dei disegni di legge volti a costituire una Commissione di inchiesta, stante la dichiarata correlazione tra le due procedure.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce l'orientamento di definire il documento conclusivo dell'indagine anche ai fini della redazione di un eventuale testo unificato sui disegni di legge relativi alla Commissione di inchiesta.

La seduta termina alle ore 16,10.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 583 DEFINITIVO,
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 136)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che:

– il prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di titoli, armonizzato a livello dell'Unione europea, contiene l'informativa sulla società emittente e sui titoli da essa offerti; rappresenta uno strumento essenziale per aiutare le imprese a raccogliere capitali da un maggior numero di fonti di finanziamento nell'Unione, per rendere più efficiente il funzionamento dei mercati e offrire agli investitori e ai risparmiatori uno strumento di conoscenza essenziale;

– il prospetto è un documento obbligatorio che contiene tutte le informazioni sull'emittente, al fine di assumere decisioni di investimento nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società;

ritenuto che

– la proposta rientra nell'ambito dell'azione di controllo dell'adequazione e dell'efficacia della regolamentazione, al fine di individuare i settori specifici in cui è possibile semplificare le regole e ridurre oneri e costi;

– le misure proposte in particolare dovrebbero i) ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla redazione del prospetto per tutti gli emittenti, in particolare per le PMI, gli emittenti frequenti di titoli e le emissioni secondarie; ii) rendere il prospetto uno strumento di informativa più pertinente per i potenziali investitori, in particolare nelle PMI; iii) raggiungere una maggiore convergenza tra il prospetto dell'UE e altre norme di informativa dell'UE;

rilevato che le misure proposte si concentrano su quattro distinte tipologie di emittenti:

– gli emittenti i cui titoli sono già quotati in un mercato regolamentato o nel futuro mercato di crescita per le PMI, a cui si vuole assicurare il beneficio di un prospetto più semplice per le emissioni secondarie;

– le PMI, a cui si propone di offrire la possibilità di redigere un prospetto distinto e su misura, nel momento in cui offrono titoli al pub-

blico, concentrandosi sulle informazioni che sono rilevanti e pertinenti per le società di queste dimensioni;

– gli emittenti frequenti, ovvero le società che intendono ricorrere frequentemente ai mercati dei capitali, per i quali si prevede una riduzione di oneri e costi attraverso il «documento di registrazione universale» annuale, un documento di registrazione «pronto all'uso», che sia autorizzato dall'autorità competente e consente a tali emittenti di cogliere rapidamente le opportunità che si presentano per la raccolta di capitali;

– emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale di valore nominale unitario elevato, per i quali la proposta prevede l'eliminazione dell'esenzione dal prospetto, al fine di rimuovere una delle barriere che sono state individuate per quanto concerne la liquidità secondaria sui mercati obbligazionari europei;

considerato inoltre che:

il prospetto informativo, immaginato in origine dal legislatore comunitario come un contenitore che raccogliesse tutte le informazioni sul prodotto e sul soggetto che lo ha emesso, non si è dimostrato un mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza, poiché è apparso troppo esteso, ridondante e complesso; la strada maestra per superare tale criticità è rappresentata dalla consapevolezza che è necessario estrarre dall'«informazione onnicomprensiva» l'«informazione chiara»;

formula un parere favorevole con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali ai fini del funzionamento del mercato interno, considerato il ruolo cruciale svolto dal regime del prospetto armonizzato e dal relativo «passaporto», per il buon funzionamento di un mercato interno per la raccolta di capitale e di debito;

per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento in esame abroga la direttiva 2003/71/CE, e quindi sostituisce una direttiva con un regolamento, con un approccio volto a massimizzare gli aspetti di convergenza delle normative degli Stati membri;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le opzioni scelte sono volte unicamente a ridurre gli oneri di conformità per i seguenti gruppi interessati: le PMI, gli emittenti secondari, gli emittenti frequenti, gli emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale. I citati soggetti gruppi dovrebbero beneficiare delle riforme proposte a diversi livelli;

in riferimento agli investitori e risparmiatori la Commissione suggerisce che la sintesi del prospetto, prevista dall'articolo 7 della proposta, per corrispondere agli obiettivi di sinteticità e chiarezza non dovrebbe superare un numero limitato di pagine. La necessità di consentire a tutti i potenziali investitori di comprendere le implicazioni di un investimento giustifica una ulteriore contrazione di tale documento, che verosimilmente sarà la principale fonte informativa per la scelta di investimento.

La Commissione ritiene che una informativa chiara, semplice, completa e di contenuto ridotto sia la migliore garanzia per i risparmiatori e gli investitori che vogliono effettuare – a prescindere dai consigli degli operatori del settore – una valutazione personale il più possibile meditata dell'impiego delle proprie disponibilità finanziarie;

si ritiene, inoltre, opportuno prevedere, nell'ambito delle informazioni contenute nella sintesi del prospetto una specifica indicazione delle tipologie di rischio indicate e del grado di rischiosità dei titoli offerti, evidenziata anche con precisi criteri cromatici; inoltre, tale indicazione deve essere seguita da una legenda nella quale sono spiegate tali tipologie di rischio. In particolare la Commissione suggerisce di indicare in successione il rischio mercato, il rischio del merito di credito dell'emittente e la complessità del prodotto finanziario, dando contezza del loro collegamento con il prodotto emesso e offerto al pubblico.

La Commissione ritiene pertanto opportuno introdurre gli elementi sintetici cromatici, in modo tale da consentire all'investitore un'immediata percezione dell'entità del rischio che comporta l'investimento.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297**

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto in titolo,

considerato

che l'esercizio della delega prevista dagli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, consente di riorganizzare in un testo unico la disciplina concernente la materia delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

che il testo unico apporta maggiore chiarezza e stabilità alle norme, anche al fine di razionalizzare la materia per ottenere maggiore efficienza operativa e la riduzione dei costi per la finanza pubblica;

che la natura differenziata delle realtà disciplinate, dalle società quotate partecipate alle società *in house* di piccoli comuni, ha indotto il legislatore delegato ad utilizzare strumenti di flessibilità operativa, in modo da disciplinare le varie realtà; a tale fine, la Commissione segnala che la previsione della razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, certamente condivisibile per le finalità complessive e per i criteri indicati, andrebbe peraltro analizzata con particolare riferimento al parametro del fatturato medio non superiore a un milione di euro (di cui alla lettera *d*) del comma 2), che, in casi di servizi di riconosciuta e indiscussa natura pubblicistica, gestiti da società per azioni o società a responsabilità limitata partecipate da consorzi di comuni di piccole dimensioni, rischia di costituire un parametro troppo rigido.

che per le società quotate le norme del decreto si applicano solo in quanto compatibili;

che l'obiettivo di fondo rimane la riduzione degli enti partecipati; formula osservazioni favorevoli.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 265

Presidenza del Vice Presidente

CONTE

indi del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI EDU ITALIA – EDUCAZIONE INTERNAZIONALE, IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1847 (UNIVERSITÀ STRANIERE IN ITALIA), E DI ESPERTI DI PROFILI FISCALI DELLO SPORT E GESTIONE FISCALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Plenaria

285^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-02523 della senatrice Montevicchi sul rischio di chiusura del Castello di Canossa (Reggio Emilia), precisando preliminarmente che il sito in parola non è un castello, bensì la rupe su cui si ergeva il castello di Matilde, del quale restano solo alcuni muri e un resto della cripta ora a cielo aperto.

Per quanto riguarda la tematica del dissesto, valutando gli elementi acquisiti dalle sedi periferiche competenti per territorio, segnala che le peculiarità geologiche del sito, alla base della sua conformazione e anche del suo stesso rilievo strategico, lo rendono esposto ai fenomeni naturali. Proprio per questo, per quel che riguarda l'area della rupe su cui sorgono il castello e il Museo Nazionale «Naborre Campanini», gli uffici del Ministero presenti sul territorio, in qualità di consegnatari del bene, hanno provveduto costantemente a interventi di manutenzione e di messa in sicurezza su tutta l'area della rupe, destinando ad essa le somme annualmente a disposizione e cogliendo tutte le occasioni per incrementarle, ad esempio indirizzando alla messa in sicurezza del sito una consistente parte degli stanziamenti speciali legati ai cosiddetti «fondi lotto».

Dopo aver reso noto che detti lavori sono stati completati nel 2014, riferisce che la Regione ha impegnato 250.000 euro per la messa in sicurezza, da destinare in parte al consolidamento ulteriore della rupe e per la restante parte a frenare il dissesto calanchivo del sottostante parcheggio.

Per quanto attiene alla fruizione, assicura che il sito non rischia una totale chiusura, ma occorre evitare una significativa riduzione degli orari di apertura del castello e soprattutto delle attività di visite guidate e di valorizzazione legate alla presenza di operatori qualificati, finora garantite con continuità dalla collaborazione tra il Ministero, la provincia di Reggio Emilia e, per incarico di quest'ultima, la Cooperativa Archeosistemi. Fa presente peraltro che in questi ultimi anni tale collaborazione ha garantito che la fruizione del sito fosse arricchita da un adeguato accompagnamento dei visitatori alla scoperta delle testimonianze residue della rocca. Comunica inoltre che l'efficacia di tale modalità di fruizione è testimoniata anche dall'ottimo apprezzamento riscontrato nei questionari di gradimento e nelle valutazioni *on line* dei visitatori.

Riporta poi alcuni dati sull'afflusso dei visitatori, specialmente nei mesi da aprile ad ottobre, di cui circa il 20-30 per cento è costituito da turisti provenienti dall'estero, con una particolare rilevanza dei cittadini tedeschi. Per incrementare tali flussi, informa che gli istituti periferici del Dicastero stanno partecipando attivamente alla definizione del Cammino del Volto Santo, un itinerario ciclopedonale che colleghi Mantova a Lucca attraverso i principali luoghi matildici e naturalmente la stessa Canossa, con cui si intercetterà proprio il turismo proveniente dai paesi germanici.

Dopo aver sottolineato che la gestione e la valorizzazione del sito sono attualmente garantite dalla Provincia di Reggio Emilia, con la quale il Ministero ha di recente stipulato una convenzione fino al settembre 2016, fa presente che la presenza di una unità di vigilanza in organico al Ministero garantirà, per quanto ridotta, la fruizione del sito.

Evidenzia poi che Ministero ha inserito il sito nel decreto ministeriale 6 ottobre 2015, qualificandolo come bene statale che potrà essere oggetto di un conferimento a soggetti privati mediante concessione d'uso della durata non inferiore a sei anni e non superiore a dieci, attraverso una selezione con avviso pubblico che verrà definita a breve. Rivendica dunque l'azione del Ministero, che ha messo in atto tutte le possibili sinergie istituzionali con le associazioni e le realtà culturali presenti sul territorio, al fine di continuare a garantire alti *standard* di fruizione.

Sottolinea in conclusione che il Castello di Canossa è stato di recente inserito tra le proposte individuate dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche previste dall'articolo 1, comma 338, della legge di stabilità 2016, secondo cui una quota delle risorse per interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta, apprezzando il dettaglio della risposta. Tuttavia ravvisa alcune incongruenze laddove si fa riferimento alla fruizione del sito, in quanto non risulta chiaro se essa è effettivamente garantita, per quanto ridotta, o meno. Registra peraltro con rammarico che lo Stato finisce per abdicare di fatto alla sua funzione, dovendo appoggiarsi sul sostegno dei privati per implementare il godimento di tale bene. Si sofferma conclusivamente sulle misure previste dalla legge di stabilità 2016, auspicando che siano compiute verifiche *ex post*.

Il sottosegretario CESARO, dopo aver precisato alla senatrice Montevercchi che il venir meno delle province ha reso necessaria l'individuazione di nuovi modelli di collaborazione, risponde all'interrogazione n. 3-02694 della senatrice Serra sul parco archeologico «*Privernum*» a Priverno (Latina). Sottolinea in merito che l'area archeologica di *Privernum* appartiene al demanio comunale, non statale, ed è stata interessata da un lungo periodo di stasi nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per motivi di ordine burocratico e amministrativo riguardanti un contenzioso tra l'impresa affidataria e il comune di Priverno.

Riferisce comunque che si è posto fine al prolungato abbandono con la ripresa degli interventi di ripristino secondo un progetto organico predisposto dall'amministrazione locale nel 2014 con finanziamenti regionali e approvato dalla Soprintendenza archeologica competente per territorio. Rende quindi noto che i lavori sono in pieno svolgimento ma gli interventi di sistemazione e ripristino nell'area archeologica sono tuttora in corso,

fermo restando che l'area è stata resa accessibile su richiesta per visite programmate.

Informa infine che è stata rinviata l'apertura ufficiale, prevista proprio tra i mesi di maggio e giugno 2016, in concomitanza con il completamento delle opere, non solo a causa del maltempo ma anche perché coincidente con il periodo elettorale.

La senatrice SERRA (*M5S*) si dichiara soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Fabio Beltram a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 70)

Proposta di nomina della professoressa Maria Luisa Meneghetti a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (n. 71)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) riferisce che le proposte di nomina per due componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) riguardano il professor Beltram e la professoressa Meneghetti, i cui *curriculum vitae* sono agli atti della Commissione. Propone quindi di esprimere un parere favorevole per ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Ricorda poi che secondo il regolamento istitutivo dell'ANVUR, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, gli organi dell'Agenzia sono il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ed i componenti degli organi dell'Agenzia restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati; o se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato.

Venendo in particolare al Consiglio direttivo, fa presente che – ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 – esso è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Detto organo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione, nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e

provvede in ordine al conferimento degli incarichi. Rammenta altresì che l'articolo 8 dispone che nel Consiglio direttivo devono essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.

Comunica poi che attualmente i membri del Consiglio direttivo sono cinque (Andrea Graziosi, Daniele Checci, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini), per cui occorre integrare l'organo di due componenti.

In conclusione, rileva che in occasione dell'esame delle proposte di nomina di quattro componenti dell'Agenzia, nel settembre 2015, vennero posti dei rilievi critici sulla mancata rappresentatività di tutti gli ambiti disciplinari delle università e degli enti di ricerca. La composizione definitiva, ove fossero approvate anche le due proposte di nomina in titolo dovrebbe prevedere la presenza di un ingegnere, due economisti, due medici, un matematico e un filologo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene brevemente per segnalare che anche con queste due proposte di nomina, di cui non nega il prestigio, nessun membro del Consiglio direttivo risulta avere una esperienza di gestione di un ente di ricerca. Richiamandosi peraltro a considerazioni già avanzate in occasione di precedenti proposte di nomina riguardanti l'Agenzia, ravvisa criticamente un certo sbilanciamento nella distribuzione territoriale dei componenti di tale organo, che a suo avviso si aggrava ulteriormente.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Ad tutte le votazioni partecipano i senatori: BLUNDO (*M5S*), CONTE (*AP (NCD-UDC)*), DI GIORGI (*PD*), FASIOLO (*PD*) (in sostituzione del senatore Zavoli), Elena FERRARA (*PD*), IDEM (*PD*), LIUZZI (*CoR*), MARCUCCI (*PD*), MARIN (*FI-PdL XVII*), MARTINI (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*), PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), PUGLISI (*PD*), SERRA (*M5S*), SIBILIA (*FI-PdL XVII*), TOCCI (*PD*) e VICECONTE (*AP (NCD-UDC)*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Fabio Beltram a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 voti nulli.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della professoressa Maria Luisa Meneghetti a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è approvata, risultando 10 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 voti nulli.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Elena Ferrara ha presentato l'ordine del giorno G/2371/6/7, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto l'audizione di rappresentanti di EDU ITALIA – Educazione Internazionale, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1847 (università straniere in Italia), nonché di esperti in materia di profili fiscali dello sport e gestione fiscale delle attività sportive, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

ULTERIORE ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

G/2371/6/7

Elena FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2371, recante: «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale»,

considerato che:

la vigente legge n. 77 del 2006 è espressamente riferita ai siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale», di cui alla Convenzione UNESCO firmata a Parigi il 16 novembre 1972 e ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 184;

la legge n. 77 del 2006, proprio in ragione di tale precisa definizione del suo oggetto, consente una corretta e agevole identificazione del suo ambito applicativo e, conseguentemente, della destinazione dei finanziamenti in essa previsti;

l'estensione in favore del patrimonio culturale immateriale di cui alla Convenzione UNESCO adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, degli interventi di sostegno economico previsti dalla legge del 2006, estensione disposta dal presente disegno di legge, deve essere parimenti riferita ad ambiti adeguatamente predefiniti e correttamente individuabili, al fine di evitare difficoltà e incertezze applicative e una inopportuna dispersione di risorse comunque limitate;

considerato altresì che, a tal fine, le disposizioni di novella inserite dal presente disegno di legge nella suddetta legge n. 77 del 2006 vanno interpretate nel senso di essere riferite non già a tutti gli elementi potenzialmente ascrivibili al patrimonio culturale immateriale come indicati nell'articolo 2 della Convenzione UNESCO del 2003, bensì esclusivamente agli elementi di tale patrimonio culturale immateriale iscritti nella «Lista UNESCO rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità» prevista dall'articolo 16 della predetta Convenzione UNESCO del 2003;

impegna il Governo:

a interpretare la presente legge, in sede di applicazione, nel senso che gli elementi del patrimonio culturale immateriale sono quelli iscritti nella «Lista UNESCO rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità» prevista dall'articolo 16 della Convenzione UNESCO del 2003.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 266

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E
DELL'ANCI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 303 (RIOR-
GANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA AUTORITÀ PORTUALI)*

Plenaria

244^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 303, svolte oggi in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 268

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DELLA PESCA IN LIGURIA

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 269

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINITIVO (MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)

Plenaria**188^a Seduta***Presidenza del Presidente***FORMIGONI**

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2217 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Dà quindi la parola alla senatrice Parente, estensore del parere reso dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, su tale disegno di legge.

La senatrice PARENTE (*PD*) dà conto del parere della 11^a Commissione, evidenziando anzitutto che detta posizione è stata trasfusa negli emendamenti a sua firma 1.11, 6.34 e 6.81.

Sottolinea che nel parere la Commissione si è soffermata soprattutto sugli articoli 1 e 6 del provvedimento, ovvero su profili sanzionatori e dell'assetto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Si è rappresentata l'esigenza di punire le violazioni gravi nei rapporti di lavoro agricolo e di favorire una maggiore adesione alla Rete stessa.

Con riferimento specificamente all'articolo 1, si è sollecitata un'attenta valutazione degli effetti della confisca obbligatoria nell'ambito degli appalti e dell'edilizia. Relativamente all'articolo 6, sulle politiche attive del lavoro agricolo, si è auspicato il rafforzamento dei servizi di intermediazione nel lavoro, per far fronte alle varie tipologie di richiesta della manodopera anche stagionale e per brevi periodi.

Si è infine auspicata una misura di obbligatorietà dell'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inclusione nella relativa cabina di regia dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), oltre a un approfondimento del tema del costo del lavoro e delle cosiddette «paghe di piazza».

Ricorda infine che il parere della Commissione lavoro è stato espresso in esito a un'ampia mediazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Il presidente FORMIGONI, nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice GATTI (PD) illustra congiuntamente tutte le proposte emendative a sua firma.

Fa preliminarmente presente che gli emendamenti sono il frutto dell'ampio confronto che si è svolto in Commissione tra le forze politiche e i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.

I propri emendamenti 01.1, 1.6, 1.13, 1.16, 2.1, 6.12 (testo corretto) – pubblicato in allegato – 6.69 e 6.85 riguardano: la fattispecie incriminatrice dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale (intervenendo ad ampliarne la portata per renderla maggiormente aderente alle condotte da reprimere e ridefinendone le circostanze); la confisca dei beni; il controllo giudiziario dell'azienda e la rimozione delle condizioni di sfruttamento. Inoltre, gli emendamenti riguardano la Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendone l'articolazione in sezioni territoriali, e l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo.

Auspica che dette proposte possano costituire un utile contributo al prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) Laura PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il presidente FORMIGONI ricorda che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è già fissato per domani giovedì 23 giugno, alle ore 10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice PIGNEDOLI (PD) si riserva di predisporre uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di rappresentanti del settore ittico sulle problematiche della pesca in Liguria, e di rappresentanti dell'ENEA sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con marcatura CE), sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217**Art. 6.****6.12 (testo corretto)**

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a-bis*) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

"*c-bis*) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma;

c-ter) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 270

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

247^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giovanni Arvedi, Presidente del Gruppo Arvedi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione di rappresentanti del Gruppo Arvedi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il presidente MUCCHETTI (PD) rivolge un indirizzo di saluto al cavalier Giovanni Arvedi e lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il cavalier ARVEDI, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione tutta per l'invito, illustra le caratteristiche economiche e produttive del Gruppo, che è interamente di proprietà della famiglia Arvedi. In par-

ticolare, conta circa 4.000 dipendenti e produce 4 milioni di tonnellate all'anno di acciaio, in futuro incrementabili a 4,5 milioni.

Ricorda poi gli aspetti tecnici degli impianti di Trieste, di Cremona, Novi Ligure e Cornigliano, tutti appartenenti al Gruppo, evidenziando le similitudini con l'impianto ILVA di Taranto, al cui futuro il suo Gruppo guarda con attenzione e grande interesse nell'ambito della procedura di cessione ormai avviata. Ripercorre poi la storia dell'ILVA di Taranto ed evidenzia il progressivo arretramento del settore siderurgico in Italia, con la dismissione di grandi impianti, come quello di Bagnoli, e di altri di minori dimensioni. A fronte di tale situazione, giudica del tutto indispensabile per lo sviluppo del Paese e del suo sistema manifatturiero, che rappresenta il 20 per cento del PIL, il rilancio dell'impianto di Taranto, che considera irrinunciabile e che tuttavia, per tornare a essere competitivo, deve essere, a suo giudizio, ristrutturato e riconvertito, almeno in parte, ad altra tecnologia. Dopo aver evidenziato le differenti modalità produttive, a ciclo integrale o con l'utilizzo di forni elettrici, cui si ricorre in Italia e Europa, sottolinea l'opportunità che il Paese continui a mantenere un livello di produzione che eviti di essere dipendenti dall'estero.

Gli impianti siderurgici europei realizzati ormai molti decenni fa, come quello dell'ILVA di Taranto, richiederanno in tempi brevi interventi di ristrutturazione anche per far fronte all'incremento dei costi che deriveranno dai vincoli crescenti in materia di emissioni di CO₂: a suo parere, quindi, si dovranno rivedere i processi produttivi in tutta Europa e nuove tecnologie si renderanno indispensabili. Innanzitutto, a fianco della produzione di base a ciclo integrale potrà essere introdotto l'utilizzo del gas per la preriduzione del minerale, da utilizzare poi nei forni elettrici: la qualità rimarrebbe la stessa, garantendo tuttavia una contrazione del 50 per cento delle emissioni in atmosfera, con enorme riduzione dell'impatto ambientale. Tale esperienza è stata fatta con esiti positivi nell'impianto di Trieste, con una tecnologia brevettata dal gruppo Arvedi. L'opzione in questione, peraltro, è competitiva dal punto di vista economico solo a condizione che il prezzo del gas sia pari a quello attualmente esistente sul mercato statunitense, cui ritiene si potrebbe giungere grazie al pieno impiego dei rigassificatori, alla realizzazione del gasdotto TAP e all'utilizzo dei giacimenti di gas presenti nel Mediterraneo. La trasformazione del processo produttivo nel senso indicato, indispensabile in prospettiva per tutti gli impianti europei, può, a suo giudizio, incontrare il favore della Commissione europea, visto che si sostituisce il carbone con il gas e si riducono le emissioni di anidride carbonica, e della Banca europea per gli investimenti.

Con riferimento allo stabilimento di Taranto e alla sua possibile acquisizione, ritiene indispensabile, in prima battuta, recuperare le potenzialità produttive, restituire fiducia e certezze ai dipendenti, offrire garanzie alla popolazione. Dopo la prima fase di risanamento, il suo progetto prevede la creazione di una grande società che gestisca gli impianti di Taranto, Novi Ligure, Cornigliano, Trieste e Cremona, per dare vita a un gruppo competitivo (12 milioni di tonnellate l'anno di produzione, con un fatturato tra i 7 e gli 8 miliardi di euro) – aperto anche ad altri soggetti

– che potrebbe anche essere quotato in borsa, capace di affrontare la sfida della globalizzazione.

Evidenzia le peculiarità della struttura di Taranto, le cui caratteristiche giudica uniche, per la sua capacità di verticalizzare la produzione, creando così valore aggiunto, e di produrre una pluralità di prodotti, segnalando che, qualora fosse acquisita, potrebbe contare, come previsto nel piano industriale, del supporto delle altre del Gruppo Arvedi, soprattutto di quelle di Trieste e Cremona. Delinea poi una serie di obiettivi, come quelli di razionalizzare gli impianti, specializzare la produzione e ottimizzare i prodotti.

Smentisce poi quanto riportato da alcuni organi di informazione in merito a una presunta rivalità con il gruppo Marcegaglia, sottolineando come quest'ultimo sia cliente da trent'anni di Arvedi e come i due gruppi coesistano sullo stesso mercato da molto tempo.

Seguono interventi per formulare quesiti.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ringrazia il cavalier Arvedi per la sua relazione introduttiva. Da parlamentare triestino ricorda che l'impianto di Trieste è molto datato e che il suo risanamento è stato realizzato anche grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Banca europea per gli investimenti. Si dichiara consapevole dell'enorme sforzo che il Gruppo Arvedi sta compiendo per mantenere la produzione industriale, conservare gli attuali livelli occupazionali e contenere le emissioni; riporta tuttavia le preoccupazioni della cittadinanza in merito al risanamento ambientale e alle conseguenze per la salute delle attuali emissioni, pur ridotte rispetto al passato.

In merito all'impianto di Taranto, chiede come mai, nonostante venga continuamente definito strategico, tale impianto continui a perdere milioni di euro l'anno e abbia un *deficit* di bilancio molto significativo. Chiede poi maggiori particolari sul piano industriale, su eventuali esuberi e sulla tempistica, sempre posticipata dai vari provvedimenti governativi, relativa al rispetto delle prescrizioni ambientali e un giudizio sulle notizie che la Commissione europea sarebbe orientata a considerare le misure dell'Italia in favore del rilancio dell'ILVA come aiuti di Stato.

Quanto invece all'impianto di Trieste, ricorda che l'accordo di programma prevedeva l'impegno a mantenere l'occupazione per due anni, quindi fino a ottobre 2016. Domanda dunque se, qualora il Gruppo Arvedi acquisisse la proprietà del Gruppo ILVA, ci sarebbero conseguenze sull'impianto triestino in termini di occupazione, produzione e strategia, anche con riferimento all'area a caldo.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ringrazia a sua volta il cavalier Arvedi per il suo intervento e anticipa che è suo interesse conoscere più nel dettaglio, pur consapevole dei vincoli di riservatezza legati alla procedura in corso, i vari aspetti dell'operazione nell'ambito della procedura di cessione del Gruppo ILVA.

A fronte delle notizie di stampa che riferiscono di una alleanza industriale e finanziaria con vari soggetti, chiede quali siano i reali rapporti con il Gruppo siderurgico turco Erdemir in funzione dell'acquisizione del Gruppo ILVA.

Anche in considerazione del nuovo decreto-legge sull'ILVA, domanda se il Gruppo Arvedi abbia già presentato una proposta contenente modifiche al piano ambientale adottato negli anni passati ed, eventualmente, con quali contenuti.

Chiede inoltre di conoscere più nel dettaglio la parte del piano industriale relativa all'impianto di Taranto e alla fase di parziale riconversione con tecnologia legata all'uso di forni elettrici. Ricorda che serviranno investimenti considerevoli per un impianto, come quello di Taranto, che può produrre 8 milioni di tonnellate l'anno, che conta 11.000 addetti, senza considerare l'indotto, e che, a suo parere, si tratta di una grande sfida industriale volta a rendere conciliabile la produzione di acciaio con il rispetto dell'ambiente. In particolare chiede di conoscere aspetti legati alla tempistica del progetto industriale, alla produzione, ai livelli occupazionali.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), nel riconoscersi nelle domande poste dal collega Tomaselli, manifesta la sua stima per il cavalier Arvedi e il suo gruppo industriale e si augura che l'iniziativa che lo vede coinvolto abbia esito positivo. In conclusione, chiede quale contributo il Governo e il Parlamento potranno offrire per favorire il recupero dell'impianto di Taranto.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ricorda che nella seduta del 9 giugno scorso i rappresentanti della società Arcelor Mittal hanno dichiarato che a Taranto, ove acquisissero l'impianto, continuerebbero a produrre acciaio con altiforni, ritenendo economicamente non vantaggioso utilizzare i forni elettrici. Per il Gruppo Arvedi invece, secondo quanto ora dichiarato, la produzione con forni elettrici sarebbe vantaggiosa, ma a condizione che il costo del gas fosse allineato a quello registrato nel mercato statunitense. Chiede se la scelta del Gruppo Arvedi sia o meno definitiva, al riguardo.

Il cavalier ARVEDI, a sostegno del progetto sotto il profilo tecnico, conferma la validità dell'opzione dei forni elettrici alimentati con energia prodotta dalla combustione di gas, che garantiscono, al tempo stesso, una forte riduzione delle emissioni in atmosfera e la stessa qualità del prodotto rispetto a quello derivante dall'uso degli altiforni a carbone; opzione alla quale, peraltro, egli ritiene che dovrà accedere tutta la siderurgia europea. Ricorda che nell'impianto di Cremona sono stati investiti 1,2 miliardi di euro per la produzione con forni elettrici e che l'esperienza è stata positiva.

Quanto all'ILVA, conferma le due fasi per il rilancio dell'azienda e anticipa che dovrà essere rimesso in funzione anche l'altoforno 5 per tor-

nare davvero competitivi sul mercato e garantire il mantenimento dell'intera filiera.

Si dichiara orgoglioso del piano ambientale elaborato per l'impianto di Trieste e giudica modesto l'impatto della produzione sul territorio circostante.

Dopo breve interruzione del senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ribadisce i timori dei cittadini sui rischi per la salute derivanti dalla produzione siderurgica dell'impianto di Trieste, interviene nuovamente il cavalier ARVEDI, il quale, nel registrare il tono polemico dell'intervento del senatore Battista, lo invita a visitare l'impianto, per constatare di persona la realtà delle cose. A suo giudizio si può produrre con un livello di inquinamento molto basso, e comunque irrisorio rispetto all'inquinamento prodotto, per esempio, dal riscaldamento o dai mezzi di trasporto.

Definisce il piano per Taranto come lo splendido frutto dell'esperienza del suo Gruppo. Giudica comunque indispensabile e prioritario risolvere il problema ambientale, pena l'impossibilità di continuare a produrre; cita in proposito l'esperienza dell'impianto di Trieste, i cui lavori sono durati 12 mesi invece dei 36 previsti, e per il quale sono state rispettate tutte le prescrizioni, tanto che è stata rilasciata un'AIA per nove anni.

Quanto ai rapporti con il Gruppo Erdemir, riferisce in merito a un accordo di *governance*, recentemente firmato, sul quale però si dovrà pronunciare il consiglio di amministrazione della società turca, a quanto risulta.

In risposta al senatore Battista, conferma la strategicità del Gruppo ILVA, le cui difficoltà di bilancio sono solo legate alla sua operatività. L'impegno è di far tornare l'impianto di Taranto ai tarantini e la società ad essere competitiva sul mercato e un vanto per i suoi lavoratori e per il Paese.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione.

Comunica altresì alla Commissione che la registrazione video dell'audizione verrà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**248^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Bonfrisco e il senatore Perrone hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 52.0.200/1 (testo 2).

Informa inoltre che sono state presentate riformulazioni dell'emendamento 48.79 (testo 2) e del subemendamento 52.0.400/19, pubblicate in allegato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) presenta, anche a nome dell'altro relatore, senatore Tomaselli, il subemendamento 34.0.100/100, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che il subemendamento è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3 e 50.4 (testo 2), sui quali altrimenti il parere è contrario.

Sugli identici emendamenti 50.5 e 50.6, e sul 50.7, di tenore sostanzialmente identico, si rimette alla Commissione.

Invita a ritirare l'emendamento 50.0.1, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, gli emendamenti 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2), sui quali altrimenti il parere è contrario.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 50.0.6 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 50.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 50.2.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ricorda che alla base dell'articolo 50 e dei relativi emendamenti vi è il tentativo di adeguare il nostro sistema economico ai processi di digitalizzazione, con particolare riguardo al settore alberghiero. Dopo aver segnalato che le medesime problematiche interessano anche altri settori, come quello dell'autotrasporto non di linea e il caso Uber, si sofferma sull'importanza per le strutture ricettive più piccole o che si trovano in zone svantaggiate del Paese di poter usufruire di piattaforme elettroniche, avere così una visibilità anche internazionale e competere in un mercato più ampio. Il testo approvato dalla Camera dei deputati consente alle strutture alberghiere di offrire prezzi più bassi rispetto a quelli previsti sulle piattaforme *online*. Tuttavia la creazione e il mantenimento di tali piattaforme richiedono investimenti cospicui; la norma, così come formulata, delinea a suo giudizio una soluzione «all'italiana» che permette di usufruire di un servizio senza pagare il relativo compenso, e che potrebbe pertanto indurre in futuro i gestori delle piattaforme medesime a non operare più in Italia, con grave danno per il sistema ricettivo.

Comprende le sollecitazioni giunte dal sistema alberghiero, ma invita a tenere anche conto del rischio, che considera elevato, di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che il comma 2 dell'emendamento 50.2 intende scongiurare subordinando l'entrata in vigore della norma al parere favorevole della Commissione stessa. L'emendamento intende in sostanza tener conto delle esigenze delle imprese alberghiere di maggiori dimensioni, evitando al contempo possibili procedure d'infrazione, senza però privare le strutture di minori dimensioni della possibilità di usufruire delle piattaforme.

In conclusione, tenuto anche conto della posizione dell'*Antitrust* sulla materia, manifesta stupore per la posizione dei relatori e del rappresentante del Governo, al quale formula una esplicita richiesta di chiarimento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alla richiesta di chiarimento della senatrice Lanzillotta.

La senatrice FISSORE (*PD*) condivide la posizione della senatrice Lanzillotta ed esprime un giudizio negativo sull'articolo 50, che ritiene produca conseguenze contrarie a quelle che si pone nel suo complesso

il provvedimento in esame. Considera inoltre preoccupante che una disposizione di legge possa rendere nulle le clausole di un contratto tra privati, anche stipulato all'estero, con ciò mettendo a rischio la certezza del diritto, nonché la tenuta del nostro sistema competitivo, visto che se le regole del gioco possono cambiare in ogni momento gli investitori stranieri saranno sempre meno interessati a operare in Italia. Si dichiara consapevole del problema e delle motivazioni che hanno portato alla norma in esame, tuttavia per scongiurare almeno il pericolo di sanzioni raccomanda l'approvazione dell'emendamento 50.6 a sua firma, che prevede l'esperimento preventivo della procedura di comunicazione della norma alla Commissione europea al fine di evitare il rischio dell'apertura della procedura di infrazione a carico del Paese.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) ricorda il pronunciamento dell'Autorità *antitrust* tedesca, in base alla quale gli alberghi tedeschi saranno liberi di pubblicare sul proprio sito un prezzo inferiore rispetto a quello pubblicato sui portali *online* di prenotazione. Ricorda poi la legge di analogo tenore approvata recentemente in Francia. L'articolo 50 non rappresenta quindi una soluzione «all'italiana», bensì un orientamento adottato anche da altri Paesi europei. Inoltre evidenzia che l'articolo 50 è stato introdotto e approvato dalla Camera dei deputati a larghissima maggioranza. Fa presente altresì che nei giorni passati il fisco francese ha chiesto a Booking di pagare tasse in Francia per circa 350 milioni di euro.

Ritiene dunque che un'eventuale procedura di infrazione, che finora non è stata aperta né per la Germania né per la Francia, non interesserà solo l'Italia.

In conclusione si esprime per il mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche né integrazioni.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) giudica preoccupante che con un intervento legislativo si possano rendere nulle le clausole di un contratto tra privati e, quindi, alterare le regole, peraltro con la conseguenza certa, dando per scontati i contenziosi, di aggravare il carico di lavoro per il nostro sistema giudiziario già in grave difficoltà.

Nel merito condivide un intervento che tuteli la parte debole del sistema turistico, rappresentata dalle piccole strutture ricettive, ma non giudica utile una simile misura. Teme anzi che essa possa essere dannosa, perché se i portali di prenotazione decideranno di non operare più in Italia, le conseguenze negative ricadranno prevalentemente proprio sulle piccole strutture ricettive, che non potranno avere più una visibilità anche a livello internazionale.

Nel rilevare che in Germania e Francia si è deciso senza preventivamente consultare la Commissione europea, osserva come gli emendamenti in questione suggeriscano la sussistenza di criticità in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione, ritenendo indispensabile chiarire se tale dubbio abbia fondamento.

In conclusione, invita il Governo a precisare le ragioni della sua posizione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che il testo dell'articolo 50 approvato dalla Camera dei deputati sia rispettoso del principio di concorrenza e invita il nostro Paese ad assumere decisioni in linea con quelle della Germania e della Francia. Evidenzia poi ironicamente che i portali di prenotazione *online* non sono associazioni con finalità sociali, in quanto applicano una commissione che va dal 16 al 25 per cento del prezzo che espongono.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), dismettendo il ruolo di relatore, ricostruisce la genesi dell'articolo 50, introdotto dalla Camera dei deputati; ricorda poi come nel corso dei lavori in Senato, sin dalla fase delle audizioni informali, siano emerse, anche all'interno dei vari Gruppi parlamentari, due posizioni contrastanti, una favorevole al testo e una contraria, e sottolinea come i relatori abbiano cercato di trovare un punto di mediazione, senza riuscirci, anche per la posizione del Governo. Con gli emendamenti 50.5, 50.6 e 50.7 i firmatari avanzano proposte volte ad attenuare le possibili criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, per scongiurare il rischio di una possibile procedura di infrazione; ma nemmeno su queste proposte che, lasciando immutato il testo, ne condizionano l'applicabilità al previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione prevista dal diritto comunitario, l'accordo è stato trovato.

Anche al fine di fare chiarezza sulla vicenda, precisa che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, insieme agli omologhi organismi di Svezia, Germania e Francia, aveva raggiunto un punto di equilibrio con Booking e Expedia. Nonostante ciò, si è ritenuto di intervenire con apposita norma di legge, non considerando sufficiente la soluzione individuata dall'*Antitrust*, ed è stato introdotto l'articolo 50 nel corso dell'esame in prima lettura. Quanto alle richiamate vicende in altri Paesi europei, segnala che, se è vero che in Francia si è intervenuti con norme assimilabili a quanto previsto dall'articolo 50, in Germania e in Svezia, invece, ci sono solo pronunce delle autorità *Antitrust*, peraltro di tenore non coincidente con quello dell'articolo 50. Ritiene peraltro che alcuni aspetti concernenti le attività delle piattaforme *online*, dalla regolamentazione generale alla tassazione, dovranno essere affrontati al più presto.

L'eventuale approvazione dell'articolo 50 dovrebbe, a suo giudizio, accompagnarsi a quella degli emendamenti che consentono di mettere l'Italia al riparo dai rischi di procedure di infrazione, che egli ritiene altrimenti probabili, i cui conseguenti costi ricadrebbero sulla generalità dei contribuenti. Sottolinea inoltre come la procedura di comunicazione prevista dalla direttiva 2015/1535 possa concludersi in pochi mesi e che il prevederla non revoca in dubbio la sovranità nazionale.

Conclude esprimendo, a titolo personale, preoccupazione per il forte rischio cui, a suo giudizio, si espone il Paese con l'eventuale approvazione

dell'articolo 50 senza le integrazioni ora ricordate, di incorrere in una procedura di infrazione e in conseguenti sanzioni, con oneri destinati a gravare sulla generalità dei contribuenti italiani.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) premette che entrambe le posizioni registrate sulla questione presentano, a suo giudizio, elementi condivisibili. Concorda con l'esigenza – richiamata in precedenti interventi – di non incidere con norme di legge su contratti in essere; rileva tuttavia come disposizioni di questa natura non siano infrequenti, rammentando, a titolo di esempio, l'articolo 1, comma 494, della legge di stabilità 2016. Osserva che l'eventuale emarginazione dalle piattaforme digitali potrebbe comportare conseguenze negative anche per le grandi catene alberghiere italiane, le quali hanno strutture prevalentemente se non esclusivamente sul territorio nazionale e che dunque all'estero non sono conosciute direttamente. Chiede se nelle procedure dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia stata sollevata la questione della posizione dominante che i due principali attori su questo mercato, Booking ed Expedia, detengono – pari sostanzialmente al 90 per cento del mercato stesso – e dell'eventuale abuso di tale posizione. Conclude auspicando la presentazione di un ordine del giorno che segnali l'esigenza che l'Antitrust verifichi eventuali abusi di posizione dominante in questo settore, acquisendo inoltre informazioni che costituiscono un presupposto ineludibile per consentire la tassazione sui profitti realizzati in Italia.

Il sottosegretario GENTILE ricorda come già nella seduta di ieri il Governo abbia espresso un parere contrario – conseguente in particolare alla posizione in tal senso espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze – su un emendamento, il 47.1, poi approvato dalla Commissione con il parere favorevole dei relatori. Il testo approvato dalla Camera dei deputati deriva da una proposta del Ministro Franceschini ed è frutto di un percorso che ha presentato difficoltà; il Governo, conformemente ai relatori, ha espresso parere contrario su alcuni emendamenti, rimettendosi alla Commissione sulle proposte 50.5, 50.6 e 50.7, nella consapevolezza che la Commissione europea potrebbe pronunciarsi ancor prima dell'entrata in vigore della norma e che non si possa escludere una procedura di infrazione.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira gli emendamenti 50.2 e 50.7 e aggiunge la propria firma all'emendamento 50.6.

Incidentalmente, oltre a ricordare che il Governo esprime un parere unitario senza che possano aver rilievo le posizioni assunte dai singoli Ministri, definisce quantomeno improprio che in una legge per favorire la concorrenza si inseriscano norme contro la concorrenza e poi si evochi il possibile giudizio negativo dell'Unione europea.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), che premette di non parlare in qualità di relatore, conferma che il tema in oggetto è stato molto controverso e si

è rivelato, nel lungo lavoro di confronto, anche con il Governo, uno dei più delicati; come osservato dal Presidente, entrambe le posizioni presentano aspetti condivisibili, ma purtroppo non è stato possibile trovare una sintesi.

In qualità di capogruppo del PD in Commissione industria si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ma ritiene comunque legittime posizioni di segno diverso, in particolare da parte di senatori, anche del suo Gruppo, che hanno presentato emendamenti.

Segnala di aver proposto egli stesso al Governo di riflettere sull'ipotesi di notifica preventiva all'Unione europea, che considera tuttora un passaggio utile, ma che è poi emersa la valutazione del Governo di non accogliere questa ipotesi per motivi politici, in quanto avrebbe indebolito una posizione cui viene attribuita grande importanza. Il riferimento è al desiderio che all'interno dell'Unione europea, a cominciare dalla Commissione europea, sulla base di iniziative di più Stati membri, sia avviata una discussione che possa condurre a definire un quadro di indirizzo comunitario per la regolamentazione delle nuove piattaforme tecnologiche, le quali portano elementi di innovazione, ma anche distorsioni del mercato. Condivide le riflessioni della senatrice Lanzillotta e si definisce appassionato e curioso della materia, ma considera ormai necessaria l'adozione di regole adeguate: a volte il mercato segue le norme, altre volte le precede, come è avvenuto per i settori del turismo e dei trasporti, con distorsione dei rapporti economici e di forza e un solo apparente protagonismo dei consumatori, in un rapporto commerciale che invece è fortemente sbilanciato a favore dei due soggetti maggiormente interessati, Booking e Expedia, che coprono quasi il 90 per cento del mercato, in una situazione di oligopolio. Conferma dunque la necessità che l'Unione europea regolamenti un mercato attualmente liquido. Ribadisce che il Governo attribuisce una grande importanza a questa norma, perché la ritiene un efficace strumento affinché si apra una discussione nelle istituzioni europee e si definisca successivamente un quadro che ispiri in modo omogeneo le normative nazionali. Pur incerto sull'efficacia della norma, da valutare nel tempo, si dichiara invece certo che essa potrà condurre l'Unione europea a definire un quadro di regole unitario in termini non solo di concorrenza, ma anche di fiscalità.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Partito Democratico su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione del 50.0.6 (testo 2).

La senatrice FISSORE (PD) ritira l'emendamento 50.3.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 50.4 (testo 2).

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUVOLO (AL-A), gli identici emendamenti 50.5 e 50.6 sono posti ai voti e respinti.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede di accantonare l'emendamento 50.0.1.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) conferma la richiesta di ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno che inviti il Governo a disciplinare la materia in modo organico.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) chiede quale sarebbe il parere dei relatori e del Governo su una riformulazione dell'emendamento 50.0.1 che mantenga in vita solo il suo comma 2, che permette agli esercizi alberghieri di somministrare cibi e bevande anche ai non alloggiati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) conferma l'invito già espresso in precedenza anche dal relatore Tomaselli. Suggestisce peraltro la possibile reiezione dell'emendamento ai fini di una eventuale ripresentazione per discussione in Assemblea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esorta i relatori a una riflessione sul tema in vista della discussione in Aula, dichiarando il suo voto favorevole sull'emendamento.

Dopo un breve scambio tra il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), interviene il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale evidenzia che l'emendamento del senatore Bocca, al suo comma 2, sostanzialmente abolirebbe la licenza aggiuntiva richiesta agli hotel per la somministrazione di cibi e bevande anche ai non alloggiati.

Posto ai voti, l'emendamento 50.0.1 non è approvato.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2) e li ritira.

Posto ai voti, l'emendamento 50.0.6 (testo 2) è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 23 giugno, alle ore 8,30 e alle ore 14,30, sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

34.0.100/100

I RELATORI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «3-ter», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi.»;

b) al comma 1, capoverso «3-ter», terzo periodo, sostituire le parole: «Le modalità di cui al periodo precedente» con le seguenti: «Le modalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «quattro anni».

48.79 (testo 3)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

52.0.400/19 (testo 2)

BARANI, RUVOLO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l'offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

Conseguentemente, all'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», sostituire la rubrica con la seguente: «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**242^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PARENTE (*PD*), sottolineata la rilevanza del provvedimento in esame, illustra gli emendamenti a sua firma. Obiettivo dell'emendamento 1.1 è quello di definire il campo di applicazione dell'iniziativa legislativa e disciplinare tipologie di lavoro autonomo che non rientrino nella fattispecie del contratto d'opera. Con riguardo all'emendamento 2.2, la senatrice sottolinea la necessità di introdurre il riferimento a rapporti fra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione. Richiama poi l'importanza dell'emendamento 5.1, che modifica il testo unico delle imposte sui redditi impedendo che le spese per esecuzione di incarico, addebitate al committente, possano costituire compenso per il professionista. Illustra, infine, l'emendamento 9.1, sostenendo la necessità di ampliare possibilità e periodi di fruizione dei congedi parentali per i padri.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) esprime critiche accese nei confronti della disciplina in esame, denunciando come l'istituto della collaborazione coordinata continuativa si vada a sostituire surrettiziamente al lavoro subordinato, riducendo tutele per i prestatori d'opera. Richiamata la necessità di ampliare gli spazi della contrattazione collettiva come occasione di efficace tutela dei lavoratori, paventa un aumento del contenzioso, soprattutto con riguardo ai temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, considerate le scarse garanzie assicurate ai prestatori d'opera. Illustra, infine, l'emendamento 2.9, che introduce strumenti di tutela in sede giudiziaria per il lavoratore autonomo che abbia convenuto con il committente compensi inadeguati o non proporzionati alla prestazione effettuata.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*), ricordando quanto sia attesa la disciplina contenuta nel disegno di legge n. 2233, procede all'illustrazione dell'emendamento 5.0.14, che fa riferimento alla necessità di un'apposita certificazione per i tributaristi, al fine di tutelare i contribuenti e l'amministrazione finanziaria. Passa poi all'esame degli emendamenti 5.0.8 e 5.0.9, che si prefiggono di dare una definizione corretta della «autonoma organizzazione». Al riguardo, precisa i casi in cui vengano a emergere o meno i presupposti impositivi per realtà professionali di piccole dimensioni.

La senatrice FAVERO (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, volto ad applicare alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo il rito del lavoro, che garantisce tempi rapidi. Con riguardo all'emendamento 3.1, cita la forma scritta come condizione essenziale per la costituzione del rapporto di lavoro autonomo e rinvia a una serie di clausole abusive che devono considerarsi prive di effetto nello svolgimento del rapporto di lavoro. Dà conto dell'emendamento 5.14, sostenendo la necessità di certificazioni per i professionisti quale strumento di garanzia per il mercato. Con l'emendamento 5.0.4 evidenzia obiettivi di perequazione rappresentati dalla rimodulazione dell'aliquota contributiva pensionistica di alcune categorie di lavoratori autonomi. Illustra poi l'emendamento 7.2, ritenendo che i lavoratori autonomi che partecipano ad appalti pubblici debbano essere iscritti ad ordini professionali, il che garantirebbe un'equiparazione dei lavoratori autonomi con le imprese. L'emendamento 9.3 interviene in materia di congedi parentali, ampliandone le possibilità di fruizione per i padri. Espone gli emendamenti 10.17 e 11.8, volti ad agevolare la ripresa dell'attività professionale dei lavoratori autonomi dopo lunghi periodi di malattia. Dopo aver dato ragione dell'emendamento 12.3, sottolinea infine la particolare natura dell'emendamento 20.0.3, auspicando la costituzione presso il Ministero del lavoro del tavolo permanente sul lavoro autonomo, in cui possono avere adeguata rappresentanza le associazioni di categoria.

Il senatore ICHINO (*PD*), nell'illustrare l'insieme degli emendamenti a propria firma, lamenta gli eccessi di legificazione in un'area dell'economia che non presenta le caratteristiche del lavoro subordinato; il lavoro autonomo, infatti, si qualifica per l'indipendenza del prestatore d'opera garantita dalla pluralità dei suoi committenti. Un eccesso di legificazione finirebbe per limitare questa sfera di indipendenza, aumentando le occasioni di contenzioso e i costi di transazione in questo specifico segmento del mercato. In particolare, denuncia la rigidità nella disciplina del lavoro agile, la cui specificità non si presta alla normativa generale di valutazione dei rischi professionali. Stigmatizza l'introduzione di barriere in accesso all'esercizio di determinate professioni, come l'istituzione di nuovi albi professionali, surrettiziamente intese come strumenti di tutela. Auspica, invece, l'introduzione di codici deontologici definiti liberamente dalle associazioni di rappresentanza e caldeggia che in materia di imposizione fiscale si estendano i benefici previsti per i lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi, superando inaccettabili presunzioni di evasione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2016) 248 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 135)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà lettura di una nuova proposta di risoluzione, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) chiede chiarimenti su problematiche in materia di prevenzione e sicurezza.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ritiene che il periodo di 40 anni per la conservazione della documentazione sanitaria dei lavoratori sia adeguato per le patologie da amianto e si chiede se possano essere previsti altri limiti per patologie differenti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che la nuova proposta di direttiva tiene in debito conto le esigenze di prevenzione e di sicurezza e richiama le responsabilità del datore di lavoro nell'individuazione e nella valutazione delle fonti di rischio professionale.

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) riconosce nella proposta di direttiva con raccomandazione del relatore uno spunto di riflessione che andrà approfondito. Auspica che con le nuove tecnologie possano essere rese più agevoli l'archiviazione e la conservazione della documentazione sanitaria dei lavoratori e plaude alle attività di prevenzione e diagnostica che sono sempre più praticate nei luoghi di lavoro.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di risoluzione del relatore, che è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16.15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 248
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 135)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

premesso che l'Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chimici, attraverso l'emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello di danni conseguente;

valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE, ispirata a principi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori limite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più recenti conoscenze tecniche o scientifiche;

preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, raccomandando, con l'occasione, un approfondimento in ordine alla reale necessità di conservare la documentazione sanitaria per un periodo di almeno 40 anni, così come indicato dall'articolo 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa incide.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**356^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) osserva che, pur essendo del tutto condivisibili le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, il testo accorpa in maniera impropria una pluralità di tematiche che meriterebbero di essere partitamente esaminate.

Riguardo al tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 8, rimarca il carattere pletorico di tale organismo, per il quale paventa difficoltà di funzionamento, e al contempo evidenzia la mancata rappresentanza in seno allo stesso di categorie fondamentali, come ad esempio quella dei farmacisti.

Quanto all'articolo 15, in tema di riutilizzo dei farmaci, sottolinea che è fondamentale garantire che le attività di dispensazione siano poste in essere con l'ausilio di professionisti del settore.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) esprime una valutazione complessivamente positiva del disegno di legge in esame, rilevando che esso è frutto di un'iniziativa parlamentare ed è volto ad affrontare problemi che destano un crescente allarme sociale, legati alle difficoltà di accesso ai farmaci e addirittura al cibo da parte delle persone che, in numero sempre maggiore, versano in stato di povertà.

Trova quindi condivisibile che, per favorire l'accesso al cibo e ai farmaci non utilizzati, si introducano misure di snellimento degli adempimenti burocratici e di incentivo fiscale, ma pone in rilievo la necessità di non trascurare le esigenze di tutela dei fruitori dei beni oggetto di riutilizzo, né le esigenze di prevenzione di eventuali condotte speculative.

Sottolinea che, per contemperare i diversi interessi in gioco, sarebbe opportuno mutuare le soluzioni già individuate in sede di esame dei disegni di legge n. 1092 e connesso, ossia, tra l'altro, prevedere la presenza di professionisti del comparto farmaceutico che possano curare le attività di prescrizione e di dispensazione dei medicinali, sia pure con modalità tali da risultare compatibili con le concrete possibilità, operative e finanziarie, delle Onlus.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) esprime preoccupazione per il fatto che, nel trattare congiuntamente una serie di tematiche eterogenee, il testo licenziato dalla Camera non sembra sufficientemente meditato nella parte concernente il riutilizzo dei farmaci.

Segnala, in primo luogo, che nella rubrica dell'articolo 15 si fa riferimento alla raccolta di medicinali non utilizzati o «scaduti».

In secondo luogo, rileva che il testo appare carente di una serie di precisazioni, puntualmente messe a fuoco dalla Commissione nel corso dell'istruttoria sui disegni di legge n. 1092 e connesso, necessarie per evitare il rischio di condotte speculative o di pregiudizi ai destinatari dei farmaci.

In terzo luogo, sottolinea che il disegno di legge, nella parte concernente il riutilizzo dei farmaci, può, al di là delle intenzioni dei proponenti, essere interpretato come un modo per elargire sotto forma di attività di beneficenza ciò che spetterebbe per diritto, per di più di rango costituzionale, alle persone bisognose di cure.

Per il complesso delle ragioni esposte, si riserva di presentare nella sede competente una proposta di stralcio delle disposizioni in discorso.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) fa rilevare che il riferimento ai farmaci «scaduti» contenuto nella rubrica dell'articolo 15 costituisce in realtà una citazione del titolo del provvedimento legislativo oggetto di modifica (decreto legislativo n. 219 del 2006) e non può ragionevolmente essere interpretato nel senso paventato dalla senatrice Dirindin,

ossia come disposizione legittimante la dispensazione di medicinali non in corso di validità.

La PRESIDENTE, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di concludere la discussione generale nella seduta pomeridiana di domani, per poi proseguire l'esame del disegno di legge nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno.

La PRESIDENTE comunica nella giornata di ieri la Commissione giustizia ha espresso il proprio parere sul disegno di legge adottato quale testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti: sul disegno di legge il parere è favorevole, a condizione di una riformulazione dell'articolo 6 e del comma 3 dell'articolo 7 (concernenti, rispettivamente, la responsabilità penale e quella civile dei professionisti sanitari); quanto agli emendamenti, il parere è favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21; contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3; non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

Ricorda che resta da acquisire il parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

La Commissione prende atto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) fa presente che con l'emendamento 1.5 si intende rendere i direttori generali suscettibili di valutazione anche riguardo alle attività di prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e in merito all'utilizzo appropriato delle risorse. Con l'emendamento 1.10 si obbligano le strutture

che erogano prestazioni sanitarie a dotarsi di un servizio di monitoraggio, attraverso *data quality management*, in tema di gestione dei rischi ed eventi avversi. L'emendamento 2.18 stabilisce che in ogni regione sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Centro deputato alla raccolta dei dati regionali sui rischi e sugli eventi avversi e alla successiva trasmissione degli stessi all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. L'emendamento 3.4, per ciò che attiene ai dati oggetto di acquisizione da parte del citato Osservatorio nazionale, sostituisce la nozione di errori sanitari con quella di rischi ed eventi avversi. L'emendamento 3.8, sempre per ciò che attiene ai dati oggetto di acquisizione, introduce il riferimento alla farmaco e alla dispositivo-vigilanza. L'emendamento 4.3 riformula la disposizione relativa all'accesso alla documentazione sanitaria al fine di rendere più celere la procedura e di evitare prassi discutibili in sede di redazione delle cartelle cliniche. L'emendamento 4.5 pone un termine di chiusura, pari a 60 giorni dalla dimissione o dal decesso, per la messa a disposizione della documentazione clinica. L'emendamento 4.12 introduce un obbligo di pubblicità concernente i dati relativi ai risarcimenti erogati dalla struttura sanitaria nell'ultimo quinquennio. Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 riformulano il comma 1 dell'articolo 5 e sono accomunati dall'intento di tutelare maggiormente l'autonomia del professionista sanitario in sede di applicazione delle linee guida. Analogamente, l'emendamento 5.7 stabilisce che i professionisti sanitari debbano non già «attenersi» ma «fare riferimento» alle linee guida. Gli emendamenti 5.22 e 5.23 sono volti a precisare la cadenza temporale con la quale occorre procedere all'aggiornamento delle linee guida. L'emendamento 6.18 prevede che le raccomandazioni suscettibili di assumere un rilievo penalistico siano non solo quelle previste dalle linee guida ma pure quelle accreditate dalla comunità scientifica, anche internazionale. L'emendamento 9.27 attribuisce al giudice contabile, anziché a quello ordinario, la cognizione delle azioni di rivalsa nei confronti dei professionisti sanitari. L'emendamento 10.5 precisa le tipologie di danno per le quali le strutture sanitarie sono tenute a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure. Con l'emendamento Tit. 2 si intende introdurre nel titolo del disegno di legge il riferimento alla sicurezza del paziente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 200

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 305
(INCARICHI DIRETTORIALI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria**198^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(2188) CALEO ed altri. – Disposizioni per il contrasto alle false cooperative**

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti con un rilievo)

Illustra il provvedimento in titolo la senatrice CARDINALI (PD), relattrice, rilevando come il disegno di legge rechi disposizioni volte a contrastare l'utilizzo solo strumentale della tipologia della società cooperativa, che rappresenta la più avanzata forma di democrazia economica.

Successivamente, sottopone all'attenzione dei commissari un conferente schema di parere non ostativo sia sul disegno di legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel condividere l'impostazione della relattrice, auspica che il provvedimento in titolo segua un rapido *iter* legislativo per arrivare alla sua approvazione finale.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) pone una serie di rilievi critici alla bozza di parere testé illustrata, che ineriscono, essenzialmente, al problema della compatibilità con l'Italia

della fattispecie riguardante lo scioglimento delle cooperative che non presentano i requisiti richiesti dalla legge.

Al riguardo, reputa, oggettivamente, mancante nella proposta della relatrice una ponderata disamina di tali elementi, che, alla luce della delicatezza della materia trattata, dovrebbero, invece, essere presi in seria considerazione.

Condivide tale argomentazione il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*), proponendo che, nella bozza di parere in esame, venga inclusa una considerazione in tal senso.

Replica agli intervenuti la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, la quale tiene a precisare che l'oggetto di deliberazione da parte della 14^a Commissione, nel caso di specie, deve necessariamente attenersi ai profili di conformità europea dell'Atto Senato 2188 e dei suoi relativi emendamenti.

All'esito dell'approfondimento svolto in tal senso, è risultato che sia il provvedimento che gli emendamenti non vanno a impingere sulla normativa dell'Unione europea e, conseguentemente, si è ritenuto di dover esprimere un parere di nulla osta.

Secondo il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), tuttavia, l'invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di una accresciuta armonizzazione del settore rappresenta una questione prioritaria e, quindi, di competenza della 14^a Commissione.

Seguono, successivamente, gli interventi del senatore MIRABELLI (*PD*), il quale rammenta che, nell'attuale sede, la Commissione Politiche UE non è tenuta a sollecitare la ponderazione di aspetti pur seri, come quelli sollevati dal senatore Mauro, quanto a verificare l'esistenza o meno di una coerenza legislativa tra il provvedimento in parola e le norme comunitarie, e della senatrice GUERRA (*PD*), la quale ribadisce che sarà compito della Commissione di merito cribrare le eventuali discrasie messe in evidenza dal collega.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), il quale reitera le sue perplessità sulla completezza della proposta di parere, la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, invita a concentrare l'attenzione sulla circostanza che il documento legislativo in esame reca disposizioni solo per le false cooperative e che, conseguentemente, rimane dell'avviso che non si possa andare al di là di un invito, rivolto alla Commissione di merito, a fare, comunque, attenzione al trattamento dei dipendenti di queste ultime, nel momento patologico del loro scioglimento.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la bozza di parere approntata dalla relatrice, riformulata

inserendo una dizione conferente agli esiti della discussione testé svolta, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti con rilievi)

Prende la parola la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, la quale rileva preliminarmente che il disegno di legge mira a favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

Passa, infine, ad illustrare un conferente schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) solleva la questione, che andrebbe in qualche modo evidenziata nello schema di parere, del contributo a livello statale, mediante, ad esempio, dei congrui dazi all'importazione di prodotti, soprattutto generi alimentari, provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

In proposito, la relatrice CARDINALI (*PD*) fa notare che la suddetta questione è, comunque, evidenziata nelle considerazioni preliminari dello schema di parere, ma che, tuttavia, può essere segnalata anche nel dispositivo dello stesso.

A parere del senatore CIOFFI (*M5S*), tuttavia, occorre essere consapevoli che la sottoscrizione di accordi con Paesi, ad esempio, del Nordafrica, comporta, come conseguenza, l'immissione nel mercato nazionale di prodotti, come le arance, altamente concorrenziali con quelli tipici italiani.

Ad avviso del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), si procede all'approvazione di troppe leggi specifiche e settoriali, che, non solo vanno a sovrapporsi tra di loro e con le disposizioni dell'Unione europea, ma conducono ad una assenza di inquadramento normativo generale.

Per il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) la discussione in corso rischia di portare su un terreno scivoloso. In primo luogo, occorrerebbe

verificare se il testo in esame avrà un effettivo seguito nel suo *iter* parlamentare.

In secondo luogo, è ovvio constatare che, ai vari livelli normativi, nazionale ed europeo, esiste il rischio di discipline potenzialmente incompatibili tra di loro. Pur tuttavia, occorre avere ben chiare le motivazioni profonde sottese alla stipula di trattati commerciali da parte dell'Unione europea: si tratta di accordi, negoziati in via esclusiva dalla Commissione di Bruxelles, che, ovviamente, non possono non garantire, nel caso evocato, ai paesi dell'Africa mediterranea di esportare, secondo un regime privilegiato, le loro produzioni tipiche, onde garantire a tali paesi una *chance* di sviluppo economico.

Al termine della discussione, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la bozza di parere riformulata dalla relatrice, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rilevando che lo stesso mira a favorire l'emersione del lavoro nero e a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al fenomeno criminale del c.d. caporalato, alimentato dalla grave crisi economica del paese e dal numero crescenti di persone immigrate in cerca di lavoro.

Evidenzia, in particolare, che la concessione di contributi e agevolazioni «*de minimis*» nel settore agricolo deve essere subordinata al rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, o del regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora il beneficiario si attivo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

La relatrice conclude ritenendo che, nel rispetto dei due regolamenti succitati, non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea e, conseguentemente, dà lettura di un conferente schema di parere per la Commissione di merito.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 giugno 2016.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Fucksia ha presentato una riformulazione dell'emendamento 20.36 (testo 2), già inviato alla Commissione Bilancio per il parere e pubblicato in allegato.

Avverte, inoltre, che il senatore Ichino, insieme ad altri suoi colleghi, ha presentato l'ordine del giorno G/2345/24/14 pubblicato in allegato, ritirando contestualmente gli emendamenti 20.3, 20.4, 20.5 e 20.37.

Dichiara, inoltre, di aggiungere la propria firma e, contestualmente, di ritirare gli emendamenti 20.14, 20.15, 20.23, 20.36 (testo 2) e 20.50.

Successivamente, il Presidente avverte che si procederà all'esame e alla votazione degli ordini del giorno presentati, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti.

L'ordine del giorno G/2345/1/14, posto in votazione e stante il parere contrario sia del relatore che del Governo, è respinto.

L'ordine del giorno G/2345/2/14, sul quale convergono i pareri favorevoli del relatore e del Governo, messo ai voti, viene accolto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/3/14, posto in votazione e stante il parere contrario sia del relatore che del Governo, è respinto.

Sull'ordine del giorno G/2345/4/14, il relatore propone di accoglierlo previa riformulazione del dispositivo (G/2345/4/14 testo 2, pubblicato in allegato) con l'avviso conforme del rappresentante del Governo.

Posto in votazione, viene accolto.

L'ordine del giorno G/2345/5/14, fatto proprio dai senatori Montevercchi e Cioffi, raccoglie il parere favorevole del relatore, nonché il consenso del Governo, a condizione che venga accettata una riformulazione (G/2345/5/14 testo 2, pubblicato in allegato).

Messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/6/14, fatto proprio dai senatori Montevercchi e Cioffi, nonostante la proposta di riformulazione del relatore, che non viene accolta dai presentatori, messo ai voti, è respinto.

Parimenti respinto risulta l'ordine del giorno G/2345/7/14, fatto proprio dai senatori Montevicchi e Cioffi, rispetto al quale sia il relatore che il Governo si esprimono in senso contrario.

Gli ordini del giorno G/2345/8/14 e G/2345/9/14 vengono ritirati.

L'ordine del giorno G/2345/10/14, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo si esprimono in senso favorevole, messo in votazione, è approvato dalla Commissione.

Sull'ordine del giorno G/2345/11/14, il Governo dichiara, con il consenso del relatore, di poterlo accogliere purché venga riformulato nel suo dispositivo.

Concordando il presentatore, il suddetto ordine del giorno (G/2345/11/14 testo 2, pubblicato in allegato) posto in votazione, è approvato.

Sull'ordine del giorno G/2345/12/14, il Governo dichiara, con il consenso del relatore, di poterlo accogliere purché venga riformulato nel suo dispositivo.

Concordando il presentatore, il suddetto ordine del giorno (G/2345/12/14 testo 2, pubblicato in allegato) posto in votazione, è approvato.

L'ordine del giorno G/2345/13/14, rispetto al quale si esprimono, in sede di dichiarazione di voto, in modo contrario i senatori Cioffi e Candiani, con l'assenso del relatore e del Governo, messo in votazione, risulta approvato dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/14/14, sul quale converge il parere favorevole del relatore e del Governo, messo in votazione, viene approvato.

In merito all'ordine del giorno G/2345/15/14, il relatore propone, d'accordo con il rappresentante del Governo, di accoglierlo previa sua riformulazione.

Acquisito il consenso del presentatore e posto in votazione, il suddetto ordine del giorno (G/2345/15/14 testo 2, pubblicato in allegato) è accolto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2345/16/14 è accolto dal relatore a condizione di una sua riformulazione, che, tuttavia non incontra il favore del presentatore.

Conseguentemente, acquisito anche l'assenso del Governo, il suddetto ordine del giorno, messo in votazione, è respinto dalla Commissione.

Risulta parimenti respinto l'ordine del giorno G/2345/17/14, acquisiti i pareri contrari del relatore e del Governo.

Gli ordini del giorno G/2345/18/14, a cui aggiunge la firma il senatore Liuzzi, G/2345/19/14 e G/2345/20/14 sono ritirati.

L'ordine del giorno G/2345/21/14, sul quale converge il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, messo in votazione, viene approvato dalla Commissione.

Diversamente, gli ordini del giorno G/2345/22/14 e G/2345/23/14, rispetto ai quali il relatore e il Governo si esprimono in senso contrario, sono respinti, a seguito di distinte votazioni, dalla Commissione.

Per ultimo, l'ordine del giorno G/2345/24/14, sul quale converge l'assenso del relatore e del Governo, posto in votazione, viene accolto.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale dell'Ambasciatore della Slovacchia in Italia, svoltasi ieri, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN AZERBAIJAN COMPIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 25 AL 28 MAGGIO 2016

Il presidente CHITI informa che una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Valeria Cardinali, Emilio Floris e Giovanni Mauro, si è recata a Baku, dal 25 al 28 maggio 2016, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire i rapporti di cooperazione tra questo paese e l'Unione europea.

La delegazione, per tutta la durata della visita, è stata accompagnata dall'Ambasciatore d'Italia in Azerbaijan, Giampaolo Cutillo, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le personalità azere.

Il primo incontro, con il Presidente della Repubblica dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, è risultato di estremo interesse non solo perché il massimo esponente dello Stato azero ha dedicato ai senatori un'ora e quindici minuti di tempo, ma anche perché ha voluto metterli al corrente, in modo dettagliato, della questione territoriale del Nagorno-Karabach.

In via preliminare, il Presidente Aliyev ha ribadito l'esistenza di eccellenti relazioni bilaterali tra il suo Paese e l'Italia, nonché l'evoluzione positiva dei rapporti con l'Unione europea, che hanno registrato, tra l'altro, negli ultimi mesi, la visita a Baku del Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, e dell'Alto Rappresentante per la politica estera, Fe-

derica Mogherini, a coronamento della predisposizione, da parte dell'Azerbaijan, di un Partenariato strategico con otto Paesi dell'UE, tra cui l'Italia. Al riguardo, la collaborazione tra i Parlamenti dei due Paesi gioca un ruolo strategico, a cui l'Azerbaijan attribuisce un grande valore.

Il Presidente Chiti ha tenuto a sottolineare che la delegazione senatoriale da lui guidata è composta, significativamente, da rappresentanti dei principali schieramenti politici nazionali, sia di maggioranza che di opposizione, a dimostrazione dell'interesse e della determinazione dell'Italia a rafforzare ulteriormente i pur consolidati legami tra i due Paesi, che trovano un perno essenziale nel settore fondamentale dell'energia.

Per l'Italia, ha proseguito il Presidente Chiti, il rapporto con l'Azerbaijan assume un carattere paradigmatico anche nel versante più propriamente politico, dal momento che si tratta di un Paese musulmano laico, mosso da una vitale volontà di modernizzazione delle proprie strutture economiche e sociali.

Nella lotta contro il radicalismo islamico, ha proseguito il Presidente Chiti, è cruciale prendere a modello Paesi come l'Azerbaijan, che dimostrano come, in realtà, sia del tutto compatibile far convivere l'Islam, la laicità e la costruzione della democrazia.

A ciò occorre aggiungere che l'Azerbaijan è collocato geograficamente in una regione dove, purtroppo, agiscono tensioni e conflitti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla stabilità dell'intero scacchiere caucasico.

Devono, inoltre, essere considerate degne di plauso le ultime aperture dell'Azerbaijan in materia di salvaguardia dei diritti umani, proprio in concomitanza con la celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'indipendenza del Paese.

Parimenti apprezzabili, infine, devono essere reputati sia l'approntamento di un Partenariato strategico con l'Unione europea che l'allestimento di una collaborazione permanente a livello parlamentare.

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, preso la parola per mettere in evidenza che, effettivamente, l'Azerbaijan, già a partire dalla sua nascita, ovvero dopo la prima guerra mondiale, ha tenuto a cuore tra i Paesi musulmani dell'area, ad un alto grado di apertura democratica e culturale: il primo teatro dell'opera è stato inaugurato a Baku; cinque anni prima della Turchia, è stato adottato l'alfabeto latino; già dal 1918 è stato concesso il diritto di voto alle donne.

In seguito, ha proseguito il Presidente Aliyev, è arrivata l'occupazione sovietica e la perdita dell'indipendenza. Sotto tale profilo, a suo avviso, tutto il progresso economico e politico dell'Azerbaijan va decifrato e messo in connessione con la sua indipendenza: infatti, da mero produttore di petrolio per la Russia, e senza alcun beneficio diretto per il popolo azero, l'Azerbaijan, negli anni 1990-91, ha recuperato la propria autonomia nazionale quale presupposto della sua rinascita economica e culturale.

Egli, quindi, si è soffermato sul grande progetto che va sotto la denominazione di TAP (Trans Adriatic Pipeline), che sarà in grado di por-

tare il gas dal Mar Caspio fino alla Puglia, venendosi con ciò a concretare una fonte addizionale di approvvigionamento energetico per l'Italia.

Il Presidente, quindi, ha attirato l'attenzione dei senatori sui più recenti sviluppi delle relazioni tra il proprio Paese e l'Unione europea, mettendo in rilievo l'opportunità che esse siano improntate secondo un principio paritario.

In effetti, durante la precedente gestione Barroso della Commissione UE, l'atteggiamento di Bruxelles era caratterizzato da un metodo non ritenuto corretto da Baku, perché volto più a impartire lezioni, dall'alto in basso, sulla presunta violazione dei diritti umani che sull'opzione di aiutare l'Azerbaijan a impostare un approccio realistico nella trattazione di tale delicata materia.

L'Azerbaijan non ambisce a diventare membro a pieno titolo dell'UE, ha specificato il Capo dello Stato azero, bensì a instaurare con essa delle relazioni paritarie e prioritarie, e, pertanto, sono stati accolti con favore gli ultimi orientamenti del Presidente Tusk e della Vicepresidente Mogherini, mossi dall'intento, appunto, di condurre con l'Azerbaijan un dialogo più costruttivo e, soprattutto, tra soggetti aventi eguale dignità. Rimangono, invece, sospesi, purtroppo, i rapporti con il Parlamento europeo, a causa delle risoluzioni da esso adottate che ricalcano ancora il pregresso e vetusto approccio «pedagogico», che, secondo il Presidente Aliyev, nuoce ad un reale avanzamento della reciproca cooperazione.

L'interlocutore, quindi, ha invitato i membri della delegazione a riflettere sulla pernicioso situazione di stallo dei negoziati per quanto riguarda la regione del Nagorno-Karabach, in cui permane l'occupazione dell'Armenia – insieme a sette distretti limitrofi, ove peraltro, non è mai esistita alcuna minoranza armena – in palese violazione delle più elementari norme di diritto internazionale, come attestato da molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.

Dal punto di vista azero, risulta francamente difficile comprendere l'atteggiamento di velata tolleranza della comunità internazionale nei confronti di un Paese che ha usato apertamente la violenza bellica, violando il principio dell'integrità territoriale.

Altrettanto incomprensibile, inoltre, appare l'uso di «due pesi e due misure» da parte dell'Unione europea, la quale, in flagrante contraddizione con il principio di coerenza, mentre ha giustamente condannato le occupazioni territoriali della Russia in Crimea e in Georgia – non invocando la legittimità del principio di autodeterminazione – è silente nei confronti dell'invasione armena del Nagorno-Karabach.

A tale proposito, il Presidente Chiti ha chiesto quali previsioni si sente di formulare per il prosieguo del negoziato tra i due Paesi.

Secondo il Presidente Aliyev, nella trattativa in corso, un ruolo determinante è giocato dalla Russia di Putin. Da parte sua, l'Azerbaijan si muove nel presupposto che occorra risolvere la questione senza l'utilizzo della forza e seguendo un cammino di pace.

Nei fatti, il proprio Paese sta esercitando tutti gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco nell'intera zona. A ciò dovrebbe seguire un ritiro gra-

duale delle truppe di Erevan, con successivo ritorno dei profughi azeri che, dall'inizio della guerra, ammontano a circa un milione di persone.

Una volta avvenuto il ritiro armeno, ha continuato il Presidente Aliyev, l'Azerbaijan è pronto a garantire uno *status* di elevata autonomia ed indipendenza per la locale comunità armena, sulla falsariga del regime instaurato dall'Italia in Alto adige.

Dopo che il Presidente Chiti ha espresso il proprio apprezzamento per l'atteggiamento che predilige il metodo della trattativa, e non dell'intervento armato, per il superamento di tale spinoso contenzioso, il Presidente Aliyev lo ha invitato a farsi portavoce, presso le Istituzioni dell'Unione europea, di tale approccio, volto, appunto, ad una composizione graduale e pacifica della controversia.

Successivamente, i senatori hanno reso omaggio al Cimitero dei Martiri, alla tomba del padre della patria dell'Azerbaijan, Heydar Aliyev, ed, infine, al Cimitero d'Onore, ubicato presso la sede del Parlamento.

In seguito, ha avuto luogo la riunione con i membri del Gruppo parlamentare di amicizia Azerbaijan-Italia, guidato dall'onorevole Azer Karimli.

In tale occasione, il Presidente Karimli ha ricordato che il suo Gruppo di amicizia è, per l'ammontare dei suoi componenti, il più numeroso tra quelli istituiti in seno al Parlamento nazionale e che lavora proficuamente ed in stretto coordinamento con l'omologo Gruppo creato in Italia e presieduto dal senatore Sergio Divina.

Il Presidente Chiti, nel presentare i membri della delegazione senatoriale, ha messo in evidenza come, in Italia, i rapporti con l'Azerbaijan siano prerogativa di tutte le aggregazioni politiche che operano nel Parlamento, e non solo della compagine che, in un dato momento, guida il Governo del Paese.

Peraltro le relazioni bilaterali, sia a livello ministeriale che parlamentare, risultano ottime soprattutto perché basate su assi di cooperazione sostanziali, come, ad esempio, nel settore dell'energia, dove si prevede il completamento, entro il 2020, della TAP, *pipeline* strategica, per l'afflusso di gas verso l'Italia e, quindi, verso l'Europa.

Ai fini di una cooperazione parlamentare ancora più accentuata, il Presidente Chiti ha, infine, auspicato contatti continuativi tra la 14^a Commissione del Senato e l'omologa Commissione del Parlamento azeri, nonché lo sviluppo di progetti comuni tra le università dei due Paesi, attraverso scambi di studenti sul modello dell'Erasmus.

Il seguito della visita ha registrato l'incontro con la Vice Presidente della Commissione per le relazioni internazionali e per i rapporti interparlamentari, onorevole Jevin Fataliyeva, la quale ha messo in risalto il rapporto privilegiato che l'Azerbaijan intrattiene con l'Italia, Paese amico di cui sente di potersi fidare nell'arengo internazionale.

La Vice Presidente, inoltre, ha voluto ricordare come il proprio Paese costituisca un modello di tolleranza e di multiculturalismo tra quelli ubicati nel Caucaso, dove fioriscono molteplici espressioni della società civile e dove il diritto di parola è assicurato a tutte le realtà etniche minoritarie.

Ha lamentato, tuttavia, la circostanza per cui le varie ONG mondiali e le organizzazioni internazionali più blasonate raramente si pronunciano sulle condizioni di vita di oltre un milione di rifugiati azeri espulsi, a seguito della guerra, dal Nagorno-Karabach.

Il Presidente Chiti ha reiterato l'intendimento, trasversale a tutte le componenti politiche italiane, di accrescere i legami economici, culturali e politici, peraltro già ben avviati, tra i due Paesi.

A tale ultimo proposito risulta cruciale la collaborazione interparlamentare, in quanto svincolata e più flessibile rispetto alle tipiche e canoniche direttive governative.

I senatori hanno, quindi, incontrato il Presidente del Parlamento azero, onorevole Oqtay Asadov, il quale ha richiamato l'attenzione sull'entità dei rapporti che intercorrono tra l'Italia e Azerbaijan: l'interscambio commerciale è arrivato a superare i 5 miliardi di euro; 39 accordi bilaterali sono stati finora firmati; progetti di assoluto rilievo come il TAP sono in procinto di essere realizzati.

Nell'esprimere il proprio compiacimento per la missione della delegazione di membri della Commissione Politiche UE del Senato, che, per la prima volta, visitano l'Azerbaijan, l'interlocutore ha rammentato che le relazioni parlamentari bilaterali sono state finora molto intense, grazie, in particolare, al lavoro svolto dal Gruppo di amicizia diretto dall'onorevole Karimli.

Nel fare riferimento al Nagorno-Karabach, che rappresenta, per il popolo azero una ferita dolorosa e tuttora sanguinante, si duole del fatto che la comunità internazionale, dopo tanti anni, non solo sembra essersi dimenticata del conflitto, ma pare non sappia più neanche identificare quali siano stati i Paesi, rispettivamente, aggressore e vittima.

Per l'Azerbaijan, ha proseguito il Presidente del Parlamento, la questione dell'integrità territoriale è considerata quasi «sacra» e, comunque, al primo posto della sua agenda politica.

Si tratta di un problema che tocca la carne viva del Paese e che, in ogni caso, si vuole risolvere appellandosi al diritto internazionale e utilizzando mezzi pacifici.

Il Presidente Chiti ha plaudito all'amicizia consolidata tra Italia e Azerbaijan e ha sottolineato la continuità del lavoro finora svolto tra i reciproci gruppi di amicizia, nel decorrere delle diverse legislature.

Del resto, lo stesso Presidente Aliyev ha fatto presente di aver intrattenuto ottimi rapporti con l'Italia sia quando il Governo era detenuto dal Premier Silvio Berlusconi che, ai giorni nostri, quando è in carica il Primo Ministro Matteo Renzi.

Ciò che più conta, comunque, per l'Europa, secondo il Presidente Chiti, è che un Paese come l'Azerbaijan rappresenti la smentita vivente e concreta dell'assunto per cui l'Islam produrrebbe solo estremismo ed orientamenti incompatibili con le istituzioni democratiche. In realtà, è un uso distorto e strumentale dell'Islam che dà luogo a fondamentalismi, radicalismi, violenza.

Purtroppo, al momento, in Europa, sta prevalendo una sorta di pregiudizio per cui il mondo musulmano è associato, in molti casi, al radicalismo e al fondamentalismo: è opportuno, invece, portare a conoscenza degli europei le realtà di esperienze di costruzione democratica come quella presente in questo Paese.

La visita di studio senatoriale è, quindi, continuata mediante la riunione con il Ministro degli affari esteri, onorevole Elmar Mammadyarov, il quale ha rievocato le maggiori incombenze politiche che gravano nella politica estera dell'Azerbaijan, rammentando come l'Italia abbia la possibilità di agire, nell'area, quale fattore di mediazione nelle frizioni e tensioni che ne scuotono il precario equilibrio geopolitico, come, peraltro, avvenuto, negli anni novanta, attraverso l'operato dell'onorevole Mario Raffaelli, il cui ruolo positivo è ancora ricordato.

Il Presidente Chiti ha messo in risalto come, durante la visita, soprattutto in occasione dell'incontro con il Presidente Aliyev, sia stata disaminata a fondo la questione del Nagorno-Karabach: è importante che il confronto tra l'Armenia e l'Azerbaijan continui nel solco di una trattativa pacifica, evitando l'*escalation* verso una nuova guerra.

Altrettanto dirimente è l'approccio graduale nella soluzione di questo annoso conflitto: da un lato, l'Armenia dovrebbe progressivamente ritirare il proprio esercito, cominciando dai sette distretti che circondano la regione contesa; dall'altro, l'Azerbaijan dovrebbe fornire assicurazioni affinché venga garantita una piena autonomia all'originaria minoranza armena che vive *in loco*.

Il senatore Mauro ha espresso il proprio compiacimento per la situazione generale da lui riscontrata in Azerbaijan, un Paese che rappresenta un faro di laicità per gli Stati musulmani dell'area e che, nei suoi intendimenti, si muove su un percorso di soluzione pacifica delle controversie.

Ha assicurato, da parte sua, che si farà ambasciatore delle ragioni azere in Italia, non solo alla luce delle dichiarazioni sentite in occasione dell'incontro con il Presidente della Repubblica, ma anche in virtù delle relazioni economiche che sono in procinto di essere ulteriormente accresciute, grazie alla realizzazione del corridoio energetico TAP, che aumenterà la dipendenza reciproca tra i due Paesi.

La senatrice Cardinali ha sottolineato la rilevanza degli incontri intercorsi durante la visita, che hanno rivestito un carattere non meramente formale, bensì sostanziale, tale da implementare la mutua conoscenza a livello parlamentare.

Il senatore Floris ha espresso il proprio plauso nei confronti di un Paese che, diversamente dalle sue aspettative, gli è apparso improntato al paradigma della modernità, nonché proiettato verso un futuro che guarda inequivocabilmente all'Europa e all'Occidente.

L'ultimo incontro della visita si è tenuto con il Vice Presidente della società statale dell'energia, SOCAR, onorevole Elshad Nasirov, il quale ha illustrato, in dettaglio, le diverse modalità di cooperazione tra l'Italia e l'Azerbaijan nel settore energetico, soffermandosi, in particolare, sul pro-

getto TAP, che ci si attende verrà portato a compimento entro l'anno 2020.

A tale proposito, ha manifestato la propria preoccupazione per le voci, trapelate in Azerbaijan, di un possibile boicottaggio, messo in atto da sedicenti associazioni «No TAP», della realizzazione del terminale di arrivo, in Puglia, del suddetto gasdotto.

In proposito, il Presidente Chiti ha replicato, in primo luogo, rassicurando l'interlocutore che l'Italia rispetterà gli accordi, in quanto si tratta del compimento di un'opera strategica per il Paese, dal momento che diventerà la seconda fonte di approvvigionamento energetico.

In secondo luogo, l'intero progetto, e, quindi, l'impianto finale in Puglia, saranno di sicuro realizzati perché tutte le forze politiche italiane sono decisamente a favore di questa iniziativa, allo scopo precipuo di diversificare il proprio fabbisogno di gas, evitando, in tal modo, di dipendere dalle altre due fonti, russa e nordafricana.

In sostanza, è in ballo un interesse strategico nazionale – *rectius*, europeo, visto che il gas che entra in Italia sarà poi distribuito verso l'intero continente europeo – la cui implementazione dipende, per legge, dal Governo centrale e, quindi, non può essere condizionato dalla volontà di una singola Regione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2188
E SUI RALTIVI EMMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2188, relativo al contrasto alle false cooperative;

rilevato che il disegno di legge reca disposizioni volte a contrastare l'utilizzo solo strumentale della tipologia della società cooperativa, che rappresenta la più avanzata forma di democrazia economica. Più in particolare, il disegno di legge apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 220 del 2012, recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi. Si introduce, con l'articolo 5, la sanzione della cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per le imprese cooperative che non si sottopongono all'attività di vigilanza prevista dal decreto legislativo n. 220, con conseguente scioglimento per atto dell'autorità. Eccezioni a tale sistema sono previste per le cooperative sottoposte a gestione commissariale e per le banche di credito cooperativo. Nel caso in cui l'ente non sia stato sottoposto a vigilanza, è tenuto a trasmettere al MiSE una dichiarazione sostitutiva, anche al fine di evitare ingiuste cancellazioni (articolo 2);

esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 2188 presentati in Commissione di merito,

formula per quanto di competenza parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, invitando la Commissione di merito a porre un'attenzione specifica alle condizioni dei lavoratori delle cooperative interessate dai provvedimenti di scioglimento.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272
E SUI RALTIVI EMMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2272, relativo alla disciplina del commercio equo e solidale;

rilevato che il disegno di legge mira a favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori (articolo 1);

valutato che:

– l'articolo 8 dispone, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento europeo, che le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute e certificate, e in ogni caso stabilite, in altri Stati membri dell'Unione tramite procedure equivalenti;

– l'articolo 9 precisa che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione «prodotto del commercio equo e solidale» o con denominazioni equivalenti;

– l'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevato che la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali – a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni,

e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale. Va ricordato che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno prodotto normative di carattere «volontario»;

rilevato altresì che:

– la Comunicazione sul «commercio equo e solidale» (COM(1999) 619, del 29 novembre 1999) aveva rilevato alcuni problemi che andavano affrontati per assicurare il successo delle iniziative relative al commercio equo e solidale, attraverso una migliore coerenza tra le politiche degli operatori dei vari livelli, la fissazione di una definizione giuridica del concetto di «commercio equo e solidale» e dei criteri che lo precisano, il miglioramento della sorveglianza, della verifica e del controllo dei prodotti che rispondono alla definizione, la sensibilizzazione dei consumatori al commercio equo e solidale;

– la Comunicazione «Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità» (COM(2009) 215, del 5 maggio 2009) esamina la situazione attuale del commercio equo e solidale e di altri programmi non governativi (vale a dire privati) in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità e evidenzia la necessità di un'azione di sensibilizzazione fra i consumatori e il rischio di abusi da parte di imprese che entrino nel mercato del commercio equo e solidale senza rispettarne i criteri di certificazione. Essa riconosce inoltre che il commercio equo e solidale è essenzialmente un fenomeno volontario del settore privato e che una regolamentazione troppo onerosa potrebbe produrre effetti negativi piuttosto che positivi;

– con la Comunicazione «Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015) 497, del 14 ottobre 2015), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici e ad affrontare in modo sistematico la questione del commercio equo ed etico nel prossimo riesame della strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio;

rilevato ancora che:

– la Corte di giustizia, con sentenza del 10 maggio 2012, causa C-368/10, *Commissione/Paesi Bassi*, ha affermato come il diritto dell'Unione europea non osti, in linea di principio ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richieda o desideri che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo o solidale. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice deve, segnatamente, utilizzare specifiche dettagliate anziché fare riferimento a ecoetichettature o a marchi determinati;

– le nuove direttive in materia di appalti pubblici prevedono (come ad esempio il considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, dovrebbero

avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell'appalto pubblico che nei casi riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo;

esaminati infine gli emendamenti al disegno di legge n. 2272 presentati in Commissione di merito,

formula per quanto di competenza parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, non rilevando motivi di incompatibilità degli stessi con l'ordinamento dell'Unione europea. Per esigenze di chiarezza, valuti peraltro la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, in riferimento alle disposizioni del disegno di legge che prevedono contributi o finanziamenti pubblici, il rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si invita altresì la Commissione di merito a valutare la congruità dei dazi con i Paesi in via di sviluppo, compatibilmente delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2217**

La 14^a Commissione permanente,

rilevato che il disegno di legge recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (A.S. 2217) mira a favorire l'emersione del lavoro nero e a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, con particolare riferimento al fenomeno criminale del c.d. caporalato, alimentato dalla grave crisi economica del paese e dal numero crescenti di persone immigrate in cerca di lavoro;

esaminati gli emendamenti ad esso riferiti presentati in Commissione di merito;

esaminati in particolare gli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6, 1.13, 1.16, 2.1, 6.12, 6.69, 6.85;

rilevato che la concessione di contributi e agevolazioni «*de minimis*» nel settore agricolo deve essere subordinata al rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, o del regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora il beneficiario sia attivo nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

ritenuto che, nel rispetto dei due regolamenti succitati, non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

G/2345/4/14 (testo 2)

CANDIANI

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015». premesso che:

l'articolo 5 reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al contempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario» che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015- è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene

necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, al fine di garantire la corretta e completa informazione, la salute dei consumatori e la tutela degli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G/2345/5/14 (testo 2)

FATTORI, CIOFFI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

il 13 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza una risoluzione non vincolante per autorizzare il principio attivo del glifosato per altri 7 anni e che la Commissione Europea è tenuta a prendere una decisione entro la fine di giugno 2016 ai sensi del Regolamento 1107/2009 Ce;

la Iarc (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) nel marzo 2015 ha valutato la cancerogenicità del glifosato classificandolo come cancerogeno probabile (2A) sulla base di prove di cancerogenicità giudicate certe per gli animali e sufficienti per l'uomo;

nel mese di febbraio scorso da un'analisi dell'Istituto per l'ambiente di Monaco è emerso che diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. I livelli registrati oscillano fra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile. Non esiste un limite per la birra;

nel mese di aprile il Test Salvagente ha illustrato i risultati delle prime analisi effettuate, da laboratori accreditati, su una cinquantina di alimenti consumati ogni giorno dalla pasta e ai biscotti, all'acqua potabile: il glifosato è presente in questi alimenti ed è difficile trovare prodotti senza tracce di questa sostanza per i consumatori italiani;

impegna, quindi, il Governo:

a garantire, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, su tutto il territorio nazionale appositi rilevamenti per l'individuazione della presenza di glifosato e del suo metabolite AMPA e a intensificare i controlli sui prodotti alimentari al fine di tutelare il consumatore e la sua salute.

G/2345/11/14 (testo 2)

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

esaminato il Disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»; premesso che:

nella delega dell'articolo 10 del disegno di legge in esame si prevede l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali con funzioni di indirizzo e raccomandazione e poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati al fine di rafforzare la vigilanza e prevenire possibili crisi finanziarie future;

la necessità di istituire enti ed autorità indipendenti che vigilino sulla corretta gestione e sull'andamento degli istituti finanziari e bancari è nata in seguito all'assunzione di dissennati comportamenti che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario e finanziario internazionale, europeo e nazionale, a causa dei quali l'Europa, e l'Italia in particolare, sono state investite da una gravissima crisi economica;

a pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori sui quali sono stati scaricati, da una malagestione di vertici irresponsabili interessati soltanto a logiche di profitto, gli oneri dei *default* o dei processi di ricapitalizzazione;

in mancanza di regole veramente stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di prodotti e titoli presenti sul mercato;

in Italia, il legislatore dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

si rende altresì necessario tutelare la corretta informazione dei risparmiatori alla luce delle recenti vicende italiane, relativamente alla procedura di messa in risoluzione della quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, durante la quale molti risparmiatori, che hanno visto andare in fumo i propri risparmi, affermano di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di ogni gestione venga ricaricata sui loro risparmi, in una logica di mero profitto speculativo;

in tale delega si sarebbe quindi potuto inserire anche un principio di delega affinché il Comitato in oggetto potesse promuovere modalità più consistenti di informazione dei consumatori, attraverso la costruzione di un indice di solidità degli istituti bancari stilato in maniera comprensibile per gli investitori non istituzionali;

contro la considerazione che un'informazione di questo tipo possa provocare degli *shock* finanziari in quanto suscettibile di causare «fughe» di massa dei risparmiatori dagli istituti ritenuti non solidi, si deve invece tener presente che i capitali dei risparmiatori investitori non professionisti costituiscono buona parte del patrimonio bancario, motivo per cui la tutela di quest'ultimi dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, al fine di non provocare una crisi di fiducia verso le banche, ben più grave, perché in grado di intaccare l'intero sistema;

sarebbe necessario che al Comitato macroprudenziale delle attività nazionali sia affidato il compito di stilare annualmente un elenco di dati informativi indicanti la solidità degli istituti bancari finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza, bancarie o finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire al Comitato per le politiche macroprudenziali il potere di promuovere modalità più consistenti di informazione per i consumatori.

G/2345/12/14 (testo 2)

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;

nella sua relazione annuale il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è tornato a invocare una revisione delle regole europee sui salvataggi bancari auspicando una deroga al principio del *bail-in* e, rivolgendosi alle autorità comunitarie, ha chiesto di lasciare spazio a interventi pubblici «eccezionali» ricordando che le richieste della delegazione italiana di ritardare l'entrata in vigore del nuovo paradigma sono state *by-passate* da Bruxelles;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure di gradualità e proporzionalità delle procedure connesse all'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

G/2345/15/14 (testo 2)

COMAROLI, TOSATO, CANDIANI

La Commissione,

premessi che:

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

l'articolo 14 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, alla lettera l), prevede di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

nel settore bancario il legislatore italiano dovrebbe dimostrare una maggiore sensibilità verso la tutela del consumatore che in questi ambiti può essere facilmente violata: il rapporto tra le parti risulta infatti essere fortemente sbilanciato a favore dei grandi gruppi bancari, che, spesso, abusano della loro posizione dominante nei confronti dei consumatori che non hanno la possibilità di far valere i loro diritti;

la previsione di misure che impongono agli istituti bancari maggiori obblighi informativi a tutela dei loro clienti sono senza dubbio degli strumenti utili, ma sono soltanto una goccia nell'oceano di vincoli e cavilli burocratici che di fatto costringono i consumatori a dover subire passivamente le decisioni unilateralmente prese dalle banche, quando invece il loro rapporto dovrebbe fondarsi su una relazione contrattuale di tipo bidirezionale;

le banche, quasi sempre, applicano commissioni ed oneri per ogni servizio reso: al mare magnum delle commissioni per le operazioni effettuate dai clienti si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione e gli oneri dovuti per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

commissioni e oneri appaiono quindi come balzelli che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

allo stesso modo, in alcun modo dovrebbero ricadere sui consumatori i costi del servizio informativo dovuto dagli istituti bancari in ragione della complessità della materia, ma anche della enorme tipologia di spese,

commissioni ed oneri incomprensibili per la maggior parte dei risparmiatori, i cui capitali, però, costituiscono la maggior parte delle consistenze patrimoniali bancarie grazie a cui gli istituti ottengono enormi profitti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 14 del presente disegno di legge.

G/2345/24/14

ICHINO, PUPPATO, FUCKSIA, GIBIINO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, PELINO, STEFANO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LANZILLOTTA, MARAN, PAGLIARI, SCALIA, SOLLO, SUSTA

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 20 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

la Società italiana autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, svolge l'attività di intermediazione sulla tutela del diritto d'autore esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio degli stessi;

la legge n. 633 del 1941, che disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, è da considerarsi ormai datata ed è legata a modalità e concetti di tutela del diritto d'autore e del *copyright* che oggi evidenziano tutta una serie di criticità che mal si conciliano con il presente;

in tutti i paesi europei, tranne che in Austria e in Italia, nei quali è previsto, appunto, un monopolio legale sul diritto d'autore, la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in armonia con i trattati comunitari;

la Corte di giustizia europea sostiene che il monopolio può essere preservato solo se garantisce particolare efficienza, al contrario di quanto invece svolto dalla SIAE;

la direttiva 2014/26/UE si occupa innanzitutto degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore prevedendo che essi operino in un regime reale di concorrenza, visto che in questo settore ruotano molti interessi, soprattutto economici;

nonostante alcune modifiche apportate nel tempo è arrivato il momento di procedere ad una riforma organica che vada ad armonizzarsi con quanto stabilito a livello europeo;

la disposizione all'esame prevede, in particolare, che il titolare dei diritti possa scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva a cui affidarne la gestione, che potrà anche essere situato in un paese diverso da quello della propria nazionalità o in cui si risiede,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni volte a liberalizzare completamente l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

Art. 20.

20.36 (testo 2)

FUCKSIA, ICHINO, BATTISTA, BENCINI, DE PIN, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) prevedere specifiche disposizioni affinché gli addetti degli organismi di gestione collettiva operino nel rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse e nell'interesse esclusivo degli autori rappresentati, e che attribuiscono all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sul rispetto dei suddetti principi, oltre che sulla correttezza del comportamento di tutti gli operatori nel mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente, Angelo Marcello CARDANI, e i commissari Antonio MARTUSCELLO, Antonio NICITA, Francesco POSTERARO e Antonio PRETO.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente e dei componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Renato BRUNETTA (*FI-PdL*), i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), i deputati Nicola FRATOIANNI (*SI-SEL*), Vincenzo Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Maurizio LUPI (*AP*), il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) e Roberto FICO, *presidente*.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 455/2204 al n. 459/2230, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 455/2204 al n. 459/2230)*

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in vista del referendum di ottobre il sistema mediatico assume un'importanza fondamentale per la comunicazione ai cittadini delle ragioni, pro e contro l'approvazione della riforma costituzionale licenziata nelle scorse settimane dal Parlamento;

in questa prospettiva la programmazione del servizio pubblico assume una rilevanza di primo piano;

la consultazione referendaria rappresenta un momento alto di democrazia e una grande occasione di partecipazione dei cittadini alle scelte politiche del Paese;

secondo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio e da autorevoli membri del Governo, il referendum rappresenta, nella sua essenza, un voto non solo sulla riforma costituzionale ma anche e, soprattutto, un voto sul programma riformatore portato avanti dal Governo ovvero la non approvazione della riforma da parte di cittadini comporterebbe le dimissioni del Governo medesimo;

le trasmissioni di intrattenimento mandate in onda dalla RAI negli ultimi giorni hanno avuto ospiti autorevoli del Governo (anche l'ex Presidente della Repubblica), che hanno sostenuto con vigore le loro tesi a favore del voto «sì» al referendum;

in particolare poco tempo fa il Presidente del Consiglio è stato ospite a «Porta a Porta» e a «Che tempo che fa»; il Ministro per le riforme, invece, ha partecipato alla trasmissione «In mezz'ora» e il Presidente emerito è stato intervistato da Fabio Fazio nella ultima puntata di «Che tempo che fa»;

tutti i citati esponenti hanno tenuto interventi appassionati sulla «bontà» delle riforme in una sorta di «occupazione ininterrotta» del servizio pubblico;

considerato che:

all'interrogante pare che i membri del Governo e lo stesso Presidente del Consiglio stiano usando i canali informativi della RAI come un comodo mezzo di propaganda sul referendum costituzionale;

la pretesa e pretestuosa esigenza di comunicazione dell'attività del Governo non può essere usata per una «sommministrazione impropria» ai telespettatori delle ragioni esclusive di una sola parte, quella favorevole, per il prossimo referendum;

la mancanza totale di interlocutori sostenitori del «no» al referendum medesimo altera completamente i principi di imparzialità, di terzietà e di pluralismo che sono presupposti fondamentali posti a garanzia del sistema pubblico informativo;

considerato, inoltre, che:

occorre intervenire con urgenza poiché la campagna referendaria è già stata avviata con largo anticipo sulla data del voto;

il referendum costituzionale riguarda i principi della rappresentanza parlamentare che devono quindi, essere comunicati a tutti i cittadini nelle loro diverse esposizioni;

si chiede di sapere:

quali misure l'azienda intenda adottare al fine di garantire, fin da ora, spazi analoghi a quelli concessi ai sostenitori del «SI», anche ai sostenitori del «NO» al referendum costituzionale, attesa l'importanza della consultazione e l'esigenza che il servizio pubblico radiotelevisivo svolga effettivamente la sua missione che è quella di garantire a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

(455/2204)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

In linea generale si pone in evidenza come l'informazione non possa che tener rigorosamente conto dell'agenda dettata dall'attualità, a cui si rifanno i Direttori delle testate secondo la propria sensibilità ed autonomia editoriale ed in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Nel quadro sopra sintetizzato la decisione di affrontare sul piano informativo il tema del referendum nelle passate settimane è da collegare proprio all'agenda dettata dall'attualità, dove è stato evidente che la presenza di questo tema è stata conseguenza dell'annuncio del Presidente del Consiglio relativo alla costituzione dei comitati per il «sì» e del corrispondente annuncio dell'opposizione circa i comitati per il «no». Si è dunque trattato di un dovere di completezza giornalistica rispetto ai temi del dibattito politico, che peraltro non ha distolto i programmi informativi della Rai dal seguire la campagna per la competizione elettorale amministrativa.

Anche per quanto concerne i programmi di approfondimento informativo – come stabilito dalla giurisprudenza – vale il principio del tener conto della cronaca e dell'attualità; per questi programmi, ancora, «la libertà d'informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza e a proprio rischio professionale, a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento, scegliendo egli (il responsabile editoriale) per conseguenza quale prodotto informativo offrire secondo il format impiegato» (sentenza TAR del 4 febbraio 2014).

*Fermo restando quanto sopra sintetizzato, si ritiene comunque opportuno mettere in evidenza – a mero titolo esemplificativo – come il programma «In ora» (citato nell’interrogazione di cui sopra) abbia avuto nelle ultime settimane ospiti di opinione certamente differenziata a proposito del referendum sulle riforme istituzionali: Roberto Speranza, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Guido Bertolaso, Sergio Cofferati, Giovanni Legnini, Laura Boldrini, Gianfranco Fini, Giovanni Toti, Matteo Salvini, Maria Elena Boschi, Luigi Di Maio; lo stesso Di Maio, sempre a titolo meramente esemplificativo, è stato ospite anche di *C he tempo che fa*» (l’altro programma citato nell’interrogazione).*

AIROLA, CIAMPOLILLO. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 17 maggio u.s., nell’edizione andata in onda alle ore 19.30, il TG3 Piemonte trasmetteva un servizio giornalistico riguardo ad una presunta «nuova droga»;

il servizio, firmato da Federica Burbatti, si basava su dati forniti dall’Asl Torino 2, dati evidentemente mal compresi;

si riportano al proposito le parole dell’Huffigton Post (solo per citare la fonte maggiormente autorevole), pubblicate il 24 maggio u.s.: «C’è una nuova droga che si è affacciata sul territorio piemontese: si chiama THC». Si apre così il servizio del Tg3 Piemonte che sta facendo il giro del *web*. Al centro dell’enorme cantonata presa dal telegiornale regionale c’è l’allarme per l’ingresso nel mercato del THC, «una sostanza psicoattiva [...] che ha effetti oltre 10mila volte superiori alla tradizionale marijuana». L’equivoco parte, probabilmente, dal fatto che la giornalista non sa che il Thc (il tetraidrocannabinolo), è il maggiore principio attivo della cannabis. E non – come ci tiene a sottolineare più volte l’autrice del servizio – qualcosa di diverso, di più pericoloso. La giornalista tiene in guardia i telespettatori dagli effetti del Thc: da una ricerca dell’Asl di Torino è risultato evidente come i maggiori consumatori siano i giovani, i quali la usano «per gli stati d’ansia, per dimagrire o per dormire». E, come la marijuana, è facile reperirla perché «la si trova su strada e anche su *internet*»;

quanto sopra è solo una delle numerose voci indignate (a tacere dell’ironia dilagante al proposito dell’ignoranza giornalistica) levatesi in seguito alla messa in onda del suddetto programma;

sconcerta assistere nell’ambito di un telegiornale RAI a codesta grave e profonda disinformazione ad opera non solo di chi ha firmato il «pezzo», ma anche dell’intera redazione che ne ha consentito la diffusione;

si rileva la gravità delle conseguenze allarmistiche di tale diffusione, paventando il servizio in questione «cure psichiatriche per i giovani coinvolti» ovvero giungendo addirittura ad ipotizzare – in modo del tutto apodittico – la prostituzione di «ragzine» per procurarsi la «nuova micidiale droga»;

si chiede di sapere:

se la Rai non ritenga di dover garantire un'informazione corretta, obiettiva e imparziale;

quali misure la Rai intenda adottare per migliorare la qualità dell'informazione trasmessa sui suoi canali;

se la Rai, pur nel rispetto dell'autonomia giornalistica, non ritenga di porre rimedio a quanto più sopra esposto prendendo i conseguenziali provvedimenti (anche disciplinari) nei confronti dei responsabili della censurabile condotta descritta.

(456/2207)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopracitata si informa di quanto segue.*

L'edizione della sera (19.35) del telegiornale della TGR Piemonte di martedì 17 maggio scorso aveva fra i quattro titoli di testa (andati in onda immediatamente dopo la sigla iniziale) un titolo che recitava «THC, LA NUOVA DROGA». Tenuto conto del fatto che THC è un principio attivo da molti decenni conosciuto, il riferimento riportato nel titolo è stato mal espresso in quanto l'obiettivo era quello di far riferimento a nuove modalità di elaborazione, di assunzione e di diffusione. Successivamente il servizio andato in onda otto minuti dopo l'inizio del telegiornale – che pure conteneva due estratti da altrettante interviste a professionisti esperti in materia (Augusto Consoli della ASL To 2 e Raimondo Maria Pavarin, dell'Osservatorio ASL Bologna) – non chiariva quanto riportato nel titolo lanciato poco prima.

Nella consapevolezza degli equivoci che il servizio aveva potuto ingenerare, martedì 24 maggio la TGR Piemonte ha comunque trasmesso nell'edizione della sera (omologa a quella della trasmissione del servizio) un comunicato di rettifica e di scuse.

L'episodio in questione è purtroppo da imputare ai tempi particolarmente serrati delle lavorazioni televisive su base quotidiana e alla luce delle modalità oggettivamente complesse di interazione fra il lavoro intellettuale e le sue estrinsecazioni tecnologico-produttive, non certo ad alcun elemento di malafede o di imperizia professionale. In ogni caso, la TGR Piemonte, nella coscienza che il servizio pubblico è chiamato ad un impegno maggiore di qualsiasi altro medium e in ragione della sua natura e della sua missione, ha immediatamente avviato un confronto interno sulla necessità di vigilare con maggiore attenzione sui contenuti dei servizi per evitare il ripetersi di imprecisioni e inesattezze del genere.

FICO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e

orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge»;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione di vigilanza e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nel proprio ambito di competenza, il compito di attuare e rendere applicativi i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici da parte dei mezzi di informazione nei periodi di campagna elettorale;

l'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla specifica responsabilità di una specifica testata giornalistica [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione». Tali disposizioni, ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge, si applicano anche alle campagne per le elezioni comunali;

con la delibera approvata il 13 aprile 2016 la Commissione parlamentare di vigilanza ha dettato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali del 2016;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della delibera, «i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo» debbono garantire «la presenza paritaria» dei soggetti politici ed uniformarsi «con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della delibera, i direttori responsabili dei programmi curano che «nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno»;

per quanto riguarda i programmi di informazione, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che «i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie attinenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte»;

nella giornata di domenica 22 maggio 2016, nelle trasmissioni «Che tempo che fa» e «In ora» sono stati ospiti, rispettivamente, l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Ministro Maria Elena Boschi. Entrambi si sono a lungo soffermati sul referendum costituzionale previsto nel prossimo autunno, affermando con forza le ragioni del «Sì» al referendum;

al di là della scorrettezza costituita dall'anticipazione della campagna referendaria in una fase in cui, per ragioni strettamente giuridiche, le voci contrarie al referendum (su tutte, quella del «Comitato per il No») non hanno cittadinanza nelle trasmissioni informative;

dopo la propaganda referendaria nei programmi d'informazione è stata la volta dei notiziari. Il 25 maggio, in un servizio del Tg1 dedicato alla presenza del premier al G7 di Tokio, viene inserita una dichiarazione del premier sul referendum costituzionale. Un altro servizio è dedicato alla maggioranza con le ragioni del «Sì» al referendum sostenute dalla Boschi. A seguire un servizio su Berlusconi all'interno del quale vengono trattati diversi argomenti fra cui quello del referendum, che viene tuttavia rapidamente chiuso;

lo stesso giorno, nel servizio sulla politica interna del Tg2, si esprimono a favore del «Sì» al referendum il vicesegretario del Pd Guerini e un deputato di Scelta Civica (sullo sfondo anche l'immagine del Ministro Boschi della quale cui viene riportata una dichiarazione), poi una battuta di un esponente dell'opposizione e nessuna voce, ancora una volta, dei Comitati per il «No»;

pur non essendo ancora entrata in vigore la cd. par condicio referendaria, appare evidente che l'assenza di imparzialità, di parità di trattamento e di pluralismo sul tema del referendum costituisca una violazione della normativa vigente, non soltanto della legge n. 28 del 2000 ma anche della legge n. 515 del 1993, con particolare riferimento agli articoli 1 e 20;

anche in seguito alla presenza di Giorgio Napolitano e Maria Elena Boschi alle trasmissioni «Che tempo che fa» e «In ½ ora» del 22 maggio 2016, nelle quali gli ospiti si sono a lungo soffermati sulle ragioni del «Sì» al referendum costituzionale previsto per il prossimo autunno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto di dover inviare alla concessionaria pubblica un invito e una raccomandazione al rispetto dell'imparzialità e della correttezza dell'informazione sul tema referendario;

in particolare, con nota del 25 maggio 2016 l'Autorità ha rivolto alla Rai un invito affinché sia assicurata «una informazione completa e imparziale sul tema della raccolta delle firme referendarie allo scopo di offrire all'elettorato una consapevole conoscenza delle tematiche sottese alle stesse»;

lo stesso giorno l'Autorità ha rivolto una raccomandazione alla concessionaria pubblica affinché nei notiziari e negli altri programmi d'informazione sia assicurata «una rappresentazione completa, corretta e imparziale delle tematiche afferenti l'agenda politica del periodo, con speci-

fico riferimento al dibattito sulle riforme costituzionali attualmente in corso»;

in applicazione delle note dell'Autorità, quando si parla dei contenuti e del merito del referendum costituzionale, la concessionaria pubblica è tenuta ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché la parità di trattamento fra i soggetti coinvolti, in particolare i Comitati promotori che hanno peraltro una rilevanza costituzionale;

ciononostante, i principi normativi e il recente richiamo dell'Autorità sono stati completamente ignorati dalla Rai;

nel servizio serale del Tg1 del 29 maggio 2016, in un servizio dedicato al Presidente del Consiglio, viene aperta una parentesi sul referendum costituzionale, nella quale si dice che il premier è soddisfatto delle sempre maggiori adesioni alla campagna del sì, fra le quali spicca quella del portiere della nazionale italiana di calcio Gianluigi Buffon;

il servizio si sofferma dunque sulle valutazioni della riforma da parte del calciatore. Secondo Buffon, la riforma è positiva perché consentirà di superare il bicameralismo perfetto e garantirà leggi più veloci. Anche l'Italicum, secondo Buffon, va accolto con favore perché garantisce la governabilità. Alle valutazioni di Buffon, non segue alcuna valutazione dei sostenitori del «No», e in particolare dei comitati promotori, oppure di altri illustri testimonial, mentre la sola altra voce sul referendum, nel servizio successivo, è ancora una volta a sostegno del sì ed è quella di un esponente di Scelta Civica;

deve essere pertanto stigmatizzata non soltanto, ancora una volta, la mancanza di parità di trattamento nell'informazione sul tema referendario, in palese violazione della legge e degli indirizzi dell'Autorità, ma soprattutto la grave carenza dell'informazione del Tg1 sotto il profilo qualitativo, se è vero che le ragioni del «Sì» vengono sostenute, senza contraddittorio, dal portiere della nazionale di calcio al solo, evidente, fine di mostrare quanto ampio sia il fronte guidato dal Presidente del Consiglio;

nel Tg1 serale del 30 maggio, nel servizio dedicato alla visita elettorale del premier a Torino vengono riportate le dichiarazioni di Renzi sul referendum costituzionale, mentre nel servizio successivo, interamente dedicato alla riforma costituzionale, viene riportato lo spot del Ministro Boschi e la posizione di Confindustria favorevole alla riforma costituzionale. Per quanto riguarda l'informazione sulla raccolta delle firme, viene data esclusivamente notizia delle 200 mila firme già raccolte dal Comitato per il Sì;

i fatti esposti evidenziano una gravissima mancanza di imparzialità e correttezza nell'informazione del Tg1 sul referendum costituzionale, in palese violazione dei principi normativi e della parità di trattamento richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche su questo specifico tema, in ragione della sua centralità nell'agenda politica;

si chiede di sapere:

se non ritengano che i fatti esposti in premessa costituiscano una palese violazione della normativa vigente, anche alla luce dell'invito e

dalla raccomandazione rivolti alla Rai dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 25 maggio 2016;

se non ritengano che, fermo restando il rispetto dell’autonomia che contraddistingue l’attività giornalistica, vi sia un oggettivo problema di qualità dell’informazione diffusa dal Tg1, soprattutto su un tema cruciale come quello del referendum costituzionale;

quali misure intendano adottare affinché il Tg1 e le altre testate della concessionaria pubblica assicurino immediatamente la piena completezza e imparzialità dell’informazione sul referendum costituzionale, nonché la dovuta parità di trattamento prescritta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con particolare riferimento ai soggetti non rappresentati in Parlamento.

(457/2223)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la campagna elettorale per il referendum costituzionale – ipotizzata per ottobre 2016 – non sia ancora iniziata, come pure non si possa considerare avviato neanche il cd. periodo pre-elettorale (come noto, decorrente dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi); in tale quadro, per quanto riguarda la campagna referendaria costituzionale l’attuale periodo deve essere considerato giuridicamente come extra-elettorale e, pertanto, la tematica della c.d. «riforma Boschi» deve essere considerata alla stregua di qualunque altra tematica dell’attualità e valutata, ai fini del pluralismo informativo, su una base temporale ampia e coincidente, di regola, con il trimestre.

In linea generale, i notiziari delle testate giornalistiche sono programmi di informazione per eccellenza, caratterizzati dalla necessità di garantire la completezza e l’imparzialità dell’informazione, in connessione con le esigenze dell’attualità e della cronaca e non da quella di assicurare spazi di notizia o in voce ai soggetti politici, come invece è nella natura di programmi di comunicazione politica (cfr. art. 1.5 legge 515/1993; art. 5 legge n. 28/2000; art. 4 Regolamento Commissione Parlamentare di Vigilanza, 13 aprile 2016; nonché Corte Cost. 7 maggio 2002, sent. n. 155, Ordinanze Tar Lazio 12 marzo 2010, n. 1179 e n. 1180); nell’ambito dei programmi di informazione, infatti, i Direttori responsabili e i giornalisti valutano la rilevanza e l’interesse pubblico dei fatti dell’attualità (c.d. notiziabilità), in base alla propria sensibilità editoriale, alla luce delle prerogative di libertà di espressione, del pensiero, di critica e di cronaca garantiti dall’articolo 21 della Costituzione e tipiche della professione giornalistica.

Tali caratteristiche non mutano nel corso delle campagne elettorali (che, comunque, al momento, non riguarda il tema referendario), periodo nel quale il pluralismo politico va certamente garantito, con particolare attenzione, ma sempre in base a criteri qualitativi di lealtà, imparzialità

e completezza dell'informazione, valorizzando la varietà dei contenuti informativi offerti al pubblico e non il numero di soggetti interpellati o il tempo di notizia/parola assegnato ai movimenti politici da parte dei notiziari.

Al tema referendario trova pertanto applicazione la disciplina attuativa della cd. par condicio nei periodi non elettorali che, al fine di non coartare la libertà editoriale, di critica e d'informazione, richiama le emittenti al rispetto ed osservanza dei generali principi di completezza e correttezza, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.

Nel quadro sopra sintetizzato, con riferimento alle 3 specifiche edizioni del TGI delle ore 20:00 citate nell'interrogazione di cui sopra, si ritiene opportuno mettere in evidenza i seguenti elementi:

il 25 maggio era presente alle 20.00 un servizio che illustrava le ragioni del «no» alla riforma costituzionale, con Silvio Berlusconi che attaccava il referendum e il leader della Lega, Matteo Salvini, che prendeva posizione in favore del «no» e annunciava una manifestazione contro le riforme costituzionali. Nella stessa edizione è stato trasmesso un servizio dedicato al M5S, con un sonoro di Di Battista, nel quale veniva detto che il Presidente del Consiglio parla solo di referendum essendo in difficoltà su altri temi e che la priorità per i 5 Stelle sono le elezioni amministrative;

il 29 maggio l'intervento del Premier, tutto cartaceo, dedicava solo 2 righe al referendum compreso il riferimento a Buffon. Nella stessa edizione era presente un servizio tutto dedicato ai 5 Stelle, con Di Maio ospite di Lucia Annunziata. In apertura del pezzo veniva data la notizia – ripresa da tutti i giornali con grande rilievo – che i 5 Stelle non avrebbero chiesto le dimissioni di Renzi in caso di sconfitta al referendum nonché un sonoro sugli assessorati a tempo.

il 30 maggio è presente un servizio dedicato al centro destra sul «no» alla riforma della Costituzione, con un sonoro di Berlusconi, oltre alle posizioni di Fratelli d'Italia e Lega. È altresì realizzato un pezzo con le posizioni dei 5 Stelle ancora sugli assessorati a tempo, valutata notizia del giorno, e con l'annuncio di Virginia Raggi sulle aree di competenza dei suoi futuri assessori.

Anche per quanto concerne i programmi di approfondimento informativo – come stabilito dalla giurisprudenza – vale il principio del tener conto della cronaca e dell'attualità; per questi programmi, ancora, «la libertà d'informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza e a proprio rischio professionale, a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento, scegliendo egli (il responsabile editoriale) per conseguenza quale prodotto informativo offrire secondo il format impiegato» (sentenza TAR del 4 febbraio 2014).

Fermo restando quanto sopra sintetizzato, si ritiene comunque opportuno mettere in evidenza – a mero titolo esemplificativo – come il programma «In ora» (citato nell'interrogazione di cui sopra) abbia avuto

nelle ultime settimane ospiti di opinione certamente differenziata a proposito del referendum sulle riforme istituzionali: Roberto Speranza, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Guido Bertolaso, Sergio Cofferati, Giovanni Legnini, Laura Boldrini, Gianfranco Fini, Giovanni Toti, Matteo Salvini, Maria Elena Boschi, Luigi Di Maio; lo stesso Di Maio, sempre a titolo meramente esemplificativo, è stato ospite anche di Che tempo che fa» (l'altro programma citato nell'interrogazione).

PELUFFO. – *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:*

Enzo Tortora è stato un giornalista e conduttore di storiche e popolari trasmissioni sulla RAI, dalla seconda metà degli anni Cinquanta, sino all'ultima edizione di «Portobello», andata in onda nel 1987;

come noto, nel 1983, il presentatore fu coinvolto in un procedimento giudiziario intentato unicamente sulla base delle infamanti e infondate accuse portate da un gruppo di pentiti che lo indicavano come affiliato alla camorra e al centro di un traffico di droga;

la vicenda finì con il riconoscimento della totale innocenza di Tortora, assolto con formula piena da parte della Corte d'Appello di Napoli nel settembre 1986, sentenza successivamente confermata anche in Cassazione nel giugno 1987;

l'arresto di Tortora fu drammaticamente spettacolare e segnò l'inizio di una vera e propria gogna mediatica: «Le reti RAI – come ricorda Aldo Grasso nella sua Storia della Televisione, vol. 2, Garzanti, 1998' – mandarono in onda ininterrottamente e senza pietà le immagini del conduttore ammanettato»;

tale esperienza segnò profondamente Tortora che si impegnò sui temi della giustizia sia come parlamentare europeo, eletto nel 1984 nelle liste del Partito Radicale di Marco Pannella (rimasto al suo fianco durante l'intera vicenda), sia come semplice cittadino successivamente alle dimissioni nel settembre 1985 e alla conseguente rinuncia all'immunità parlamentare a seguito della condanna in primo grado a dieci anni di reclusione, in forza di una sentenza scritta dal presidente della corte Luigi Sansone e suggerita dal Pubblico Ministero Diego Marmo, che recentemente ha chiesto scusa per aver «richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente» (Intervista di Francesco Lo Dico pubblicata su «Il Garantista» 27 giugno 2014);

Tortora, ormai minato nel fisico e nel morale, morì di tumore ai polmoni il 18 maggio 1988;

il «Caso Tortora», per il suo impatto mediatico, per la popolarità del soggetto coinvolto, per il calvario giudiziario e l'infondatezza dell'impianto accusatorio, è assunto a paradigma dei casi di malagiustizia, ed è a tutti gli effetti uno dei casi giudiziari più significativi e importanti nella storia della Repubblica italiana;

il 18 maggio 2016 in occasione del ventottesimo della sua scomparsa Tortora è stato ricordato da uno Speciale del TG5 firmato da Andrea Pamparana dal titolo «Quella giustizia che uccise un galantuomo», mentre

la RAI, ad eccezione della trasmissione «Telegram» di Antonio Di Bella, andata in onda il giorno 18 maggio alle 18:00 su RaiNews 24, non ha inteso dedicare nessuno dei suoi spazi di informazione alla rievocazione delle vicende sopra accennate;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non ritengano che l'azienda radiotelevisiva pubblica, della quale Tortora è a tutti gli effetti uno dei padri fondatori e uno dei personaggi di maggior rilievo, non sia venuta meno a uno dei suoi fondamentali compiti di informazione e formazione dei cittadini, rievocando o quantomeno ricordando uno dei più importanti casi giudiziari e mediatici della storia contemporanea;

se non si ritenga doveroso porre rimedio destinando nel brevissimo termine alla memoria di Enzo Tortora e a quella delle sue vicissitudini umane e giudiziarie spazi appositi in una o più trasmissioni informative del palinsesto RAI.

(459/2230)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come il tema riportato nell'interrogazione di cui sopra sia stato trattato, nella giornata del 18 maggio, oltre che nell'ambito dell'offerta di RaiNews 24, anche da:

edizione serale della TGR Lombardia, con un servizio di circa 2 minuti durante la cerimonia di commemorazione del presentatore al Cimitero Monumentale di Milano;

programma «Il giorno e la storia» (replicato 4 volte durante la giornata), attraverso un ricordo con immagini di alcune trasmissioni (da DS a Portobello) e della vicenda giudiziaria.

Tutto ciò premesso, la tematica del trentennale dell'assoluzione del presentatore (ricorrenza che, tenuto conto delle dinamiche televisive, appare più facilmente «gestibile» rispetto a quella del ventottesimo della scomparsa) sarà portata alla valutazione delle strutture editoriali ai fini della definizione della relativa offerta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del prefetto Anna Palombi, già commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Platì

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce le audizioni odierne dedicate alla situazione del comune di Platì.

Anna PALOMBI, *già commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Platì*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Luigi GAETTI (*M5S*), Ciro FALANGA (*AL-A MpA*), Francesco MOLINARI (*Misto*) e i deputati Celeste COSTANTINO (*SI-SEL*), Luisa BOSSA (*PD*), Francesco D'UVA a cui risponde Anna PALOMBI, *già commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Platì*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Anna Palombi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,20)

Audizione del vice prefetto Luca Rotondi, già commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune di Platì

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del vice prefetto Luca Rotondi, *già commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune di Platì*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Francesco MOLINARI (*Misto*) e la deputata Luisa BOSSA (*PD*) a cui risponde Luca ROTONDI, *già commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune di Platì*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il vice prefetto Luca Rotondi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40 riprende alle ore 15,45)

Audizione del sindaco di Platì, Rosario Sergi

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del sindaco di Platì, Rosario Sergi.

Rosario SERGI, *sindaco di Platì*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Ciro FALANGA (*AL-A MpA*) e i deputati Stefania PRESTIGIACOMO (*FI-PDL*), Luisa BOSSA (*PD*), Francesco D'UVA a cui risponde Rosario SERGI, *sindaco di Platì*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco di Platì per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è rinviata a domani, giovedì 23 giugno 2016.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per Equitalia S.p.A., l'amministratore delegato, Ernesto Maria RUFFINI, il direttore ICT, Marco BALASSI, e il responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale, Renato Raffaele VICARIO.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP), Michele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia S.p.A.*, e Marco BALASSI, *direttore ICT di Equitalia SpA*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 01.01.2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Seguito e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo, iniziato nella seduta del 28 aprile 2016.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, il cui schema è già stato distribuito nei giorni scorsi a tutti i componenti della Commissione, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Roberto MORASSUT (*PD*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'INPS, richiamando integralmente le considerazioni già svolte nelle precedenti sedute del 28 aprile e del 25 maggio, e le va-

lutazioni contenute nello schema di relazione già distribuito. Ricorda che la stessa ha inteso procedere ad un approfondimento, in particolare di quattro aspetti: l'assetto organizzativo e la *governance* dell'ente; la gestione del patrimonio immobiliare; la consistenza dei crediti sulle entrate contributive e la conseguente formazione di residui attivi; l'equilibrio complessivo del sistema previdenziale, anche alla luce delle risultanze del bilancio tecnico. Conclude ringraziando gli uffici per il lavoro svolto.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

Intervengono i senatori Giorgio SANTINI (*PD*), che preannuncia il proprio voto favorevole e Sergio PUGLIA (*M5S*) che propone una integrazione al testo della relazione alla lettera *j*) nel senso di rendere più evidente la rilevanza della partita contabile relativa ai residui attivi.

La Commissione concorda.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore, associandosi ai ringraziamenti espressi agli uffici.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle ore 14,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,05.

ALLEGATO 1

RELAZIONE sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2014 dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, allo scopo di approfondire alcuni aspetti contabili e gestionali emersi nell'esame dei documenti di bilancio consuntivi 2011-2014, preventivi 2012-2014 e tecnico attuariale al 1° gennaio 2014, ha esaminato, in particolare, la situazione finanziaria e contabile dell'INPS, le problematiche relative all'assetto organizzativo e alla *governance* dell'ente, l'ammontare dei residui attivi; l'equilibrio economico e patrimoniale dell'INPS e la sostenibilità della spesa pensionistica.

A tal proposito la Commissione formula le seguenti considerazioni.

Considerazioni introduttive

In premessa, si evidenzia che la presente relazione tiene conto di un ampio ciclo di audizioni¹ svolte in materia dalla Commissione. Su tali basi, l'attività della Commissione, che si è avvalsa del lavoro degli uffici e dell'apporto in sede di consulenza tecnica fornito dallo studio Orrù per quanto riguarda in particolare le proiezioni elaborate sul bilancio attuariale, hanno evidenziato quattro punti, che costituiscono l'asse fondamentale del documento. Si rilevano le criticità, ma anche i molti accenti positivi sulla situazione complessiva dell'istituto che sono stati esaminati.

Il primo aspetto riguarda l'assetto organizzativo, che tiene conto naturalmente dei fatti importanti che si sono verificati negli ultimi anni nell'organizzazione del sistema previdenziale pubblico italiano, con gli accorpamenti dell'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che ovviamente costituiscono un elemento fondamentale della discussione e del panorama che abbiamo di fronte.

¹ 27 febbraio 2014 e 20 marzo 2014: rappresentanti della Corte dei Conti; 20 marzo 2014: commissario straordinario INPS Vittorio Conti e direttore generale Mauro Nori; 2 aprile 2014: ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato Francesco Massiccì (per l'approfondimento dell'assetto del sistema previdenziale pubblico e delle relative prospettive a normativa vigente); 16 luglio 2014: commissario straordinario INPS Vittorio Conti e direttore generale Mauro Nori; 24 luglio 2014: commissario straordinario INPS Vittorio Conti e direttore generale Mauro Nori; 30 ottobre 2014: commissario straordinario INPS Tiziano Treu e direttore generale Mauro Nori; 26 febbraio 2015: amministratore delegato e responsabile divisione riscossione di Equitalia SpA, Benedetto Mineo e Antonio Scognamiglio (per l'approfondimento degli aspetti relativi all'andamento della riscossione dei ruoli affidati dall'INPS a Equitalia); 20 maggio 2015: presidente INPS Tito Boeri e direttore generale Massimo Cioffi; 30 luglio 2015: direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito INPS Daniela Becchini; 14 ottobre 2015: direttrice centrale Entrate INPS Gabriella Di Michele; 21 ottobre 2015: direttore generale e direttrice centrale bilanci e servizi fiscali INPS Massimo Cioffi e Rosanna Casella; 28 ottobre 2015: presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS Pietro Iocca; 25 novembre 2015: presidente e amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Vincenzo Busa ed Ernesto Maria Ruffini (per l'approfondimento degli aspetti relativi all'andamento della riscossione dei ruoli affidati dall'INPS a Equitalia); 15 dicembre 2015: presidente INPS Tito Boeri e direttore generale Massimo Cioffi; 25 febbraio 2016: presidente INPS Tito Boeri; 2 marzo 2016: dirigente generale vicario e direttore generale pensioni INPS Vincenzo D'Amato e Antonello Crudo (per l'approfondimento degli aspetti relativi al comparto ex Enpals); 16 marzo 2016: presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS Pietro Iocca; 12 maggio 2016: Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, occorre fare una premessa, che peraltro è contenuta anche in alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso presidente dell'INPS, il professor Boeri, nelle precedenti audizioni e inserite a corredo della relazione.

Si deve tener conto che l'INPS è oggi il più grande ente previdenziale europeo, che gestisce un bilancio pari a circa un quarto del PIL nazionale, il bilancio più grande dopo quello dello Stato. Peraltro, l'INPS svolge funzioni eterogenee, non soltanto previdenziali. Non si occupa solo della riscossione dei contributi, ma eroga anche prestazioni previdenziali e assistenziali, attraverso meccanismi non assicurativi per quanto riguarda la parte assistenziale.

Dal 2010 la *governance* dell'istituto ha subito un cambiamento che è ancora irrisolto, nonostante i vari impulsi che vi sono stati anche a livello istituzionale. Anche in questa sede lo stesso presidente nel corso delle audizioni ha sottolineato l'urgenza del problema. Dal 2010 il presidente svolge anche le funzioni del consiglio di amministrazione, in una situazione che può definirsi, con il passare del tempo, sempre più anomala, così come è stato sottolineato dalla Corte dei conti in audizione. La presidenza dell'INPS attualmente somma su di sé, pertanto, funzioni sia di indirizzo che operative; su tale anomalia lo stesso consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), in relazione alla propria funzione di vigilanza all'interno dell'istituto, si è espresso in modo problematico.

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, un tema particolarmente importante è la valutazione sull'esito dell'incorporazione di INPDAP ed ENPALS avvenuta negli anni scorsi. Nelle audizioni la Corte dei conti, più che di una razionalizzazione delle forze e delle risorse umane che operano all'interno dell'istituto - che tale incorporazione avrebbe dovuto determinare - ha ritenuto, pur dando atto della complessità del processo di accorpamento, che si sia trattato di una mera sommatoria di forze all'interno dell'organizzazione dell'ente. La Corte sottolinea nel referto al Parlamento «*la non adeguata attenzione alla missione assegnata all'istituto di provvedere a una concreta riorganizzazione dei servizi della struttura, in conseguenza dell'avvenuta incorporazione di grandi enti, che appare essersi tradotta più in una sommatoria di posti di funzione che in un'azione di effettiva razionalizzazione*».

Questo è un punto importante, che la Commissione intende sottolineare, pur tenendo conto delle difficoltà di riconvertire organizzazioni diverse, con storie differenti e anche articolate, che tale processo ha comportato.

Lo stesso presidente si è soffermato su tale aspetto nell'audizione del 20 maggio 2015, facendo riferimento alle difficoltà di organizzazione dell'ente, in funzione soprattutto dei servizi sul territorio e della necessità di individuare ruoli per i dirigenti funzionali ai servizi e alla missione di *back office* dell'istituto, così come è stata più volte richiamata, più che a una moltiplicazione di progetti, per dare a ognuna delle forze, in particolare ai dirigenti, un ruolo all'interno dell'organizzazione dell'istituto.

Un altro aspetto che rappresenta un elemento di riflessione è la riduzione della consistenza del personale, che si è manifestata rispetto alla dotazione organica dell'istituto.

Da una tabella che fa parte della documentazione allegata, riportata nel seguito, il prospetto della consistenza del personale nel 2015, in rapporto alla dotazione organica, segna un deficit del 4 per cento. Articolando le funzioni tra dirigenti, professionisti, personale non dirigenziale e altre professionalità, la dotazione organica fa riferimento a un fabbisogno di circa 30.000 dipendenti rispetto alla consistenza di circa 28.000 del 2015.

Le cause di questa carenza di organico possono essere ascritte a un periodo caratterizzato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, con provvedimenti di accentuata *spending review* e blocco del *turn over*, per quanto riguarda in generale

l'organizzazione dell'istituto, che hanno determinato anche un aumento dell'età media del personale all'interno dell'istituto, che oggi è calcolata intorno ai 53 anni, fattore che incide sulla capacità di erogazione dei servizi.

Una proiezione al 2020 porta a prevedere, se nulla cambierà, un'età media dei dipendenti di 58 anni, con un aumento del carico di produttività del 60 per cento. Si pone, quindi, un problema, che è stato evidenziato nelle audizioni, di flessibilità per nuove assunzioni, per potenziare la rete di organizzazione dell'ente e, quindi, anche la sua efficienza.

Le politiche di *spending review* hanno, peraltro, prodotto anche esiti positivi, con un notevole innalzamento dei versamenti annuali da parte dell'INPS a favore del bilancio dello Stato, dai 52 milioni del 2011 ai 260 del 2012, in forza di accorpamenti e razionalizzazione di spesa che hanno riguardato efficacemente varie poste di spesa (spese tecnologiche, spese postali, riduzione dei fitti passivi, spese bancarie e molteplici altri aspetti).

Questa è una rappresentazione molto sintetica degli aspetti organizzativi, con le sue complessità, ma anche con i suoi riflessi non critici, che denotano un positivo lavoro in corso d'opera. A questo proposito, vale la pena sottolineare che l'INPS è un istituto che gestisce molti più servizi e a costi molto inferiori rispetto alle esperienze europee più importanti, poiché, anche se naturalmente i contesti sono diversi, vale la pena ricordare che in Gran Bretagna, Francia e Germania il servizio previdenziale ha una minore copertura e un maggior costo.

Un secondo aspetto di questa analisi che la Commissione ha condotto riguarda la situazione del patrimonio immobiliare.

I vertici dell'INPS, non solo il presidente attuale, ma anche i presidenti e i direttori che hanno svolto questo compito prima del professor Boeri e del dottor Cioffi, nelle audizioni hanno sempre sottolineato l'anomalia di una situazione nella quale l'istituto svolge una gestione diretta del patrimonio, che esula dalle funzioni e dalla missione istituzionale dell'ente.

Peraltro, ciò è avvenuto in una situazione in cui il patrimonio è notevolmente cresciuto, proprio in forza del processo di incorporazione degli altri enti previdenziali pubblici. La crescita quantitativa del patrimonio non ha determinato un incremento nel rendimento della gestione del patrimonio; anzi tra l'aumento del patrimonio e la gestione delle risorse si può notare una perdita di capacità di efficienza, forse per le eccessive dimensioni dello stesso, che l'istituto ha difficoltà a gestire.

Gli aspetti legislativi riguardanti la prospettiva di dismissione di questo patrimonio, che ha anche contribuito a determinare qualche corto circuito, sono ben noti. Attualmente un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze sta cercando di pervenire ad una soluzione circa la questione fondamentale relativa alla possibilità di procedere alle vendite, sulla base degli indirizzi contenuti nel c.d. decreto-legge "Salva Italia" del 2010; si deve tener conto anche delle previsioni contenute in altre normative di settore previdenti, tra cui la legge n. 410 del 2001 per quanto riguarda soprattutto il patrimonio abitativo, nonché di una serie di altri problemi, legati alla complessità del mondo dei conduttori del patrimonio abitativo INPS, ex INPDAP e degli altri enti soppressi. A tal fine la Commissione auspica fortemente la rapida e positiva conclusione dei lavori del suddetto tavolo tecnico segnalando la necessità di una preliminare valutazione conclusiva dei suoi esiti presso la stessa Commissione.

Per quanto riguarda i costi di gestione, i dati che sono contenuti nella relazione parlano di un costo di esercizio di circa 4 miliardi di euro, ripartiti grosso modo a metà tra personale e beni e servizi, corrispondente a circa l'un per cento del bilancio complessivo dell'ente. In pratica, ad ogni miliardo di costi di gestione corrispondono 100 miliardi di euro del bilancio complessivo dell'INPS.

Un terzo aspetto, che forse è quello più delicato della riflessione, riguarda l'accertamento e la riscossione dei crediti e la formazione di residui attivi. Le mancate riscossioni costituiscono un ammontare rilevante e sussiste un'alea di incertezza per una parte delle riscossioni, che possono risultare difficilmente esigibili.

Questa riflessione emerge dalle audizioni svolte in Commissione, soprattutto con Equitalia s.p.a, che è l'agenzia di riscossione, oltre alla SERIT che agisce in Sicilia.

In un passo dell'audizione della Corte dei conti del 12 maggio 2016 si rileva che *«il processo di svalutazione dei crediti determina un'incidenza negativa sul risultato d'esercizio, rappresentato dall'onere annuale per accantonamento al fondo e per l'effetto di una riduzione del patrimonio netto dell'istituto, atteso che i crediti vi contribuiscono per il valore al netto della complessiva svalutazione iscritta nel fondo al 31 dicembre di ciascun anno»*.

In sintesi l'accantonamento per la copertura delle mancate riscossioni tende a essere insufficiente nel tempo rispetto al trend di crescita delle mancate riscossioni.

I dati emersi nel corso delle audizioni attestano che attualmente a fronte di un carico effettivo affidato a Equitalia di 140 miliardi, 85 sono lavorabili coattivamente e circa 55 sono invece considerati difficilmente esigibili, anche se formalmente non sono da considerarsi inesigibili. Degli 85 miliardi citati, 23 sono in riscossione, 8 sono dilazioni, quindi sono rateizzati e 56 sono in corso di lavorazione, di cui 21 in lavorazione e 35 sono stati indicati come problematici.

La messa in ordine di tutti questi numeri, in sintesi, mostra una quantità di crediti difficilmente esigibili e che presentano criticità, poiché sono calcolati attualmente come residui attivi nel bilancio dell'INPS ma è possibile che non giungano mai a riscossione, per un importo totale di circa 90 miliardi.

Le cause sono innumerevoli, e naturalmente hanno a che fare con aspetti legati alla crisi economica e al cambiamento del panorama economico, che negli ultimi anni è stato piuttosto traumatico.

Questo rappresenta un punto di riflessione su cui la Commissione, per il ruolo che svolge, ritiene di dover porre la dovuta attenzione.

L'ultimo punto è il tema legato all'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Tale aspetto concerne in particolare la proiezione futura, sulla base delle curve di sostenibilità, del sistema previdenziale. È un tema di discussione molto attuale, di cui continuamente è chiamata ad occuparsi la politica e l'opinione pubblica, anche in relazione alla questione della flessibilità in uscita.

Ciò rappresenta naturalmente un aspetto importante dell'equilibrio economico e finanziario dell'operatività dell'INPS, che attiene naturalmente ad una tematica molto più vasta, che è l'aspetto delle pensioni in quanto tali.

Può dirsi che oggi il trasferimento annuale della fiscalità copre circa un quarto del bilancio, cioè circa 100 miliardi. Questo vale per i bilanci degli ultimi tre esercizi; in particolare gli apporti dallo Stato (al netto delle anticipazioni) risultano pari a quasi 100 miliardi nel 2013 e oltre 98 miliardi nel 2014.

Tuttavia, secondo le proiezioni e sulla base degli esiti della riforma Fornero, dei parametri a disposizione e del fatto che attualmente, soprattutto a causa del blocco del *turn over*, rilevante è il peso che esercita il mondo dei dipendenti pubblici sul carico pensionistico (riduzione dei contributi e aumento delle prestazioni), si calcola che l'aumento a carico della fiscalità generale possa crescere del 10 per cento all'anno fino almeno al 2023.

Forse leggermente più ottimistico appare il panorama per quanto riguarda i lavoratori del mondo del lavoro dipendente, privato e autonomo, con le nuove forme di contratto.

Naturalmente queste sono le caratteristiche naturali e storiche del sistema previdenziale italiano a ripartizione, che pesano anche sulla fiscalità generale. Anche questo è un tema di riflessione abbastanza importante, che la Commissione ritiene di dover evidenziare.

La Commissione riporta alla fine del presente documento alcune valutazioni, tendenzialmente positive ed un parere favorevole sul bilancio, con alcune sottolineature, che qui si indicano nel loro complesso rimandando al dettaglio della parte conclusiva del documento.

In primo luogo, si pone l'accento sulla necessità di superare più compiutamente la separazione tra assistenza e previdenza.

In secondo luogo, si ripropone il tema della risoluzione della questione della *governance* e delle competenze interne all'organizzazione dell'istituto.

Inoltre, si auspica una piena integrazione tra INPS, INPDAP ed ENPALS, ai fini di una caratterizzazione dell'INPS come istituto capace di erogare servizi sul territorio e di svolgere fino in fondo la sua funzione di *back office* e di rapporti e servizi al cittadino, strutturando questi ultimi.

Un ulteriore punto è la razionalizzazione delle risorse umane a disposizione dell'ente, a partire dai dirigenti.

Ancora, si deve affrontare il nodo del patrimonio immobiliare, auspicando che il tavolo tecnico in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanze possa avere un esito positivo, proseguendo nel lavoro di *spending review*, già buono, ed incrementando l'efficienza del lavoro di riscossione, mettendo meglio a fuoco, anche sulla base dei dettami del codice civile, quali sono le risorse effettivamente esigibili che possono essere iscritte a bilancio con capacità di poter essere rimosse e utilizzate.

Si evidenzia poi l'opportunità di una riflessione generale del Parlamento sugli effetti del *turn over* nella pubblica amministrazione rispetto alla tenuta del sistema previdenziale e al suo equilibrio.

Infine, c'è necessità di un occhio non troppo distratto, da parte di tutti gli organi parlamentari e istituzionali coinvolti, alle previsioni attuariali e alla crescita del contributo a carico della fiscalità generale nell'orizzonte del 2023, che emergono dall'analisi dei dati di bilancio e dal lavoro della Commissione.

Sulla base di queste considerazioni introduttive la Commissione ha analizzato in particolare i seguenti aspetti relativi al bilancio dell'INPS, cogliendo altresì l'occasione per approfondire alcuni dei profili gestionali ed organizzativi dell'ente e per una valutazione dell'andamento complessivo della previdenza pubblica.

1. L'assetto organizzativo e la governance dell'ente

Dopo il trasferimento all'ente delle funzioni e di tutti i rapporti, attivi e passivi, dal 1 gennaio 2012, dei disciolti INPDAP (Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti

dell'amministrazione pubblica) ed ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) disposto dall'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214, l'INPS rappresenta il più grande Istituto previdenziale europeo. Per effetto dell'accorpamento con tali Enti il bilancio dell'INPS è ora per dimensioni secondo solo a quello dello Stato.

L'INPS svolge oggi, pertanto, dal punto di vista funzionale, una pluralità di funzioni eterogenee, del tutto distinte tra loro. Agisce come ente di riscossione per la parte riguardante l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali; agisce, come ente erogatore di prestazioni di tipo sia previdenziale fondate su un rapporto assicurativo obbligatorio e finanziate con i contributi dei lavoratori, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione (pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, superstiti e pensioni in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero), sia assistenziali, gestite dall'Istituto al di fuori di un rapporto assicurativo (pensioni al trattamento minimo, assegni sociali e invalidità civili).

Sul punto della non separazione tra funzioni previdenziali e assistenziali si esprime anche la Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, nel referto al Parlamento (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS, n. 6 del 4 febbraio 2016), ai fini della sostenibilità della spesa pensionistica, rilevando che *“ogni analisi sulla sostenibilità finanziaria della spesa pensionistica va valutata anche alla luce della non ancora netta separazione tra previdenza e assistenza, malgrado il Parlamento abbia prestato attenzione a questo delicato assetto con gli interventi strutturali recati rispettivamente dalla c.d. riforma Dini (legge n. 335 del 1995) e dalla c.d. riforma Fornero (legge n. 92 del 2012)”*.

Dall'esame dei documenti di bilancio, dal referto al Parlamento della Corte dei conti e da quanto emerso nel corso delle audizioni in Commissione si evidenziano una serie di problematiche specifiche relative all'assetto organizzativo dell'ente.

1.1 Un primo aspetto da considerare è quello della *governance* dell'ente.

La *governance* attuale, a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, prevede che il Presidente dell'INPS svolga anche le funzioni del soppresso consiglio di amministrazione. La soppressione del Consiglio è stata oggetto di reiterati rilievi e osservazioni della Corte dei conti nei referti al Parlamento relativi ai diversi esercizi finanziari, rimarcando l'accentramento di poteri nel Presidente *“che cumula le attribuzioni sia di rappresentanza legale che di indirizzo amministrativo con rischi di alterazione del meccanismo di contrappesi proprio dell'assetto duale”*.

Nell'audizione del 12 maggio 2016 in Commissione la Sezione di controllo della Corte ha ribadito che: *“Il nuovo assetto della governance ha fatto emergere alcune criticità, riconducibili in particolare all'avvenuta concentrazione in un'unica figura, il Presidente, delle competenze prima attribuite ad un organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ed alla mancanza di una puntuale demarcazione dei diversi ruoli e delle funzioni, determinata dalla sovrapposizione di numerose norme in materia. È da considerare che il tema degli organi riveste rilevanza primaria nella conduzione di un ente di grandi dimensioni, quale è l'Inps, con funzioni di grande importanza per la collettività. In particolare, la soppressione del CdA, come è stato anche rappresentato nei precedenti referti dalla Corte, accentra poteri nel Presidente – cumulante attribuzioni sia di rappresentanza legale che di indirizzo amministrativo – con rischi di alterazione del meccanismo di contrappesi proprio dell'assetto duale e con possibili contrasti, altresì, con il Direttore generale, organo a capo della Tecnostruttura. A quest'ultimo riguardo si ritiene necessario che le rispettive attribuzioni e i conseguenti rapporti tra Presidente e Direttore generale*

trovino più compiuta definizione.”

In tema di una ridefinizione dell'attuale sistema di *governance* dell'INPS, il Presidente Tito Boeri, nella sua audizione in Commissione del 25 febbraio 2016 ha riferito che: *“Fin da quando ho iniziato questo lavoro ho chiesto a gran forza e avanzato proposte che andavano e vanno nella direzione di ridurre il potere di cui oggi dispongo come presidente dell'INPS, che è una struttura monocratica, ed è quella che massimizza il mio potere. Non credo che sia questo il modo di gestire un ente dell'importanza dell'INPS. Abbiamo bisogno di un consiglio di amministrazione, di un'accountability di natura diversa, di organizzare le nostre funzioni. Se potessimo avere questa riforma dalla governance contestualmente alla riforma organizzativa che stiamo facendo, sarebbe ottimale. Le due cose si nutrono a vicenda e procedono di pari passo”.*

Sempre in tema di *governance*, per quanto riguarda specificatamente il profilo della vigilanza, nel “Bilancio Sociale INPS 2014” approvato dal CIV si afferma² *“Per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il principale elemento di criticità rispetto all'attuale sistema di governance è rappresentato dalla mancanza di esigibilità degli indirizzi formulati. Infatti, l'assenza del potere di irrogare “sanzioni”, che naturalmente si associa ad un organo vigilante, rende sostanzialmente inefficace la funzione stessa della vigilanza”.*

1.2 Circa gli effetti dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS dal referto della Corte dei conti si evince che *“quanto all'assetto del personale, la riorganizzazione dell'Istituto, effettuata a seguito della incorporazione di Inpdap ed Enpals, pur nella sua oggettiva complessità, si è tradotta più in una sommatoria di posti di funzione che in una azione di effettiva razionalizzazione, cui non sembra aver giovato l'istituzione di strutture di progetto con missione temporanea che non restano esenti da profili di criticità”.*

In ordine ai numerosi problemi conseguenti alla avvenuta incorporazione di Inpdap ed Enpals, a seguito dell'approvazione del Piano industriale per il triennio 2014/2016, articolato in azioni progettuali finalizzate ad assicurare l'integrazione delle strutture, del personale e delle procedure attraverso i sistemi tecnologici, la valorizzazione delle professionalità delle risorse umane e il migliore utilizzo delle risorse strumentali, e della definizione della nuova pianta organica che prevede 48 posti di funzione dirigenziale, suddivisi tra Direzioni centrali, Strutture di progetto di livello dirigenziale generale temporanei, Attività professionali, Oiv e Direzioni regionali di livello dirigenziale generale, la Corte dei conti ha formulato alcune osservazioni critiche sulle determinazioni adottate. In particolare è stato sottolineato *“la non adeguata attenzione alla missione assegnata all'Istituto di provvedere a una concreta riorganizzazione dei servizi e della struttura, in conseguenza della avvenuta incorporazione di grandi enti, che appare essersi tradotta più in una sommatoria di posti di funzione che in una azione di effettiva razionalizzazione. Le Strutture di progetto con missioni temporanee sono state, a volte, costituite con contenuti tanto ampi da apparire assorbenti delle attribuzioni di Direzioni centrali ed a volte, di contro, dotate di contenuti così scarni da non poter giustificare la definizione di “progetti con caratteristiche di eccezionale rilievo”. Anche la permanenza e la sopravvenuta moltiplicazione con “spacchettamento” di funzioni, anziché di riduzione, delle Direzioni centrali che svolgono attività strumentali, è da considerare, pur nella riconosciuta autonomia dell'Ente, non conforme ai più recenti indirizzi normativi di concentrazione delle funzioni istituzionali e di riduzione e unificazione di quelle strumentali”.*

Anche dal punto di vista funzionale la Commissione ha avuto modo di approfondire le difficoltà tuttora esistenti derivanti dal processo di incorporazione degli enti disciolti nell'INPS, ad esempio per quanto riguarda il comparto ex ENPALS, come

² Bilancio sociale INPS 2014, pag. 15.

approfondito nell'audizione con dirigenti INPS del 2 marzo 2016 circa i problemi della ricostruzione contributiva ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale, la richiesta di agibilità e la riapertura delle matricole nel caso di sospensione del lavoro dei lavoratori dello spettacolo ex ENPALS, dovuti alla necessità di creazione di procedure integrate e informatizzate che la rapidità del processo di incorporazione non ha consentito di definire compiutamente.

1.3 Circa la struttura organizzativa interna e l'assetto della dirigenza dell'INPS nell'audizione in Commissione del 20 maggio 2015 il presidente dell'INPS Boeri ha indicato tra le criticità gestionali riguardanti l'ente l'esistenza di un'organizzazione dell'apparato centrale dell'INPS, segnatamente della dirigenza, non imperniata attorno ai principali servizi offerti ai cittadini ma su una molteplicità di progetti in parte apparentemente dettati dall'intento di ampliare il numero dei dirigenti centrali e di offrire a tutti un incarico dopo la fusione fra INPS, INPDAP ed ENPALS. Su tali temi va ricordato come il Presidente Boeri, nel corso della successiva audizione del 25 febbraio 2016, ha riferito in Commissione circa l'avvio di un nuovo modello di servizio più centrato sulle esigenze dell'utente, volto a garantire: la gestione integrata dei servizi che consenta un più immediato ed organico collegamento alle specifiche posizioni individuali o aziendali; un'articolazione territoriale e riorganizzazione logistica finalizzata ad un maggiore consolidamento del modello di "agenzia di servizio" con l'implementazione delle funzioni di front e back office; la riforma delle strutture centrali dell'ente, con una più chiara separazione tra le funzioni di governo e le funzioni "core", e i relativi ambiti di competenza tra Direzione generale e Direzioni regionali, garantendo una gestione della spesa maggiormente centralizzata, per generare economie di scala e sfruttamento di sinergie; una maggiore identificabilità degli stati di lavorazione e tempi di conclusione delle fasi, maggiore interconnessione tra banche dati e sistemi informativi e maggiore stato di digitalizzazione degli archivi.

Nell'audizione del 25 maggio 2016 il Presidente dell'INPS Boeri ha riferito in Commissione come siano in via di adozione una serie di strumenti organizzativi interni, quali le nuove delibere in tema di organizzazione interna, di ordinamento dei servizi, di incarichi dirigenziali e il Piano della Performance, che appaiono finalizzate a dare risposta alle problematiche citate, nonché maggiore trasparenza ed efficienza nell'erogazione dei servizi.

1.4 Circa la gestione delle risorse professionali dell'ente nell'audizione della Corte dei conti dello scorso 12 maggio 2016 è stato riferito come *"i reiterati tagli normativamente previsti, le cessazioni ordinarie e le risoluzioni dei rapporti di lavoro, abbiano comportato un notevole riduzione della consistenza del personale, il che impone agli organi di amministrazione dell'Ente l'adozione di idonee misure di riorganizzazione al fine di accrescere l'efficienza dell'Istituto e di assicurare la capacità di fare fronte con tempestività alle sempre più numerose richieste degli utenti."* La seguente tabella fornita in tale sede mostra la consistenza del personale al 2015 in rapporto alla dotazione organica.

Tabella – Prospetto della consistenza 2015 rapportata alla dotazione organica

	Dotazione organica	Consistenza 2015	% copertura
Dirigenti	512	502	-2
Professionisti	996	958	-3,8
Personale non dirigenziale	28.491	27.461	-3,6
Totale	29.999	28.921	-3,6

Fonte: Relazione della Corte dei conti nell'audizione in Commissione del 12 maggio 2016, pag. 7

Nell'audizione del 28 ottobre 2015 il Presidente del CIV dell'INPS Iocca ha riferito in Commissione che la rideterminazione delle risorse umane assegnate all'INPS, la cui tendenza in diminuzione, dovuta ai vincoli assunzionali previsti dalle normative per il contenimento della spesa pubblica, oltre ad incidere ad un aumento dell'età media del personale in servizio, attualmente pari a 53 anni, rischia di creare un "arretramento dell'INPS nell'erogazione dei servizi".

Tale esigenza è stata ulteriormente ribadita nel corso della già citata audizione del Presidente Boeri del 25 febbraio 2016, il quale, di fronte ad un quadro evolutivo che – permanendo l'attuale blocco delle assunzioni - vede un'età media dei dipendenti INPS attestarsi a 58 anni nel 2020, con una correlativa diminuzione delle risorse umane; inoltre, per mantenere costanti i tempi di smaltimento dei carichi di lavoro, sarebbe necessario un aumento di produttività del personale in servizio del 60%. Per tali motivi è stata richiesta per l'ente una maggiore flessibilità gestionale per il personale esistente, oltre alla possibilità di poter procedere a nuove assunzioni.

Nel referto della Corte dei conti già citato è stato segnalato che le disposizioni normative in tema di *spending review* hanno imposto all'Istituto l'adozione di misure di contenimento delle spese con un complessivo trasferimento al Bilancio dello Stato – nel quadriennio 2011-2014 – di ingenti risorse: in forza della normativa sulla *spending review* l'ente ha adottato misure di contenimento delle spese che hanno inciso significativamente sul bilancio interno, versando al bilancio dello Stato 553 mln/€ per l'anno 2013, 260 mln/€ per l'anno 2012 e 52 mln/€ per l'anno 2011; le riduzioni più significative hanno riguardato: spese per i servizi tecnologici, spese per l'invio di posta massiva, le spese per convenzioni con banche e poste e le spese per fitti passivi. Alla medesima esigenza di razionalizzazione delle spese di gestione rispondono i provvedimenti legislativi che hanno portato alla incorporazione di INPDAP ed ENPALS nell'INPS.

1.5 Un altro aspetto gestionale riguarda il patrimonio immobiliare. Su tale aspetto il Presidente Boeri nel corso dell'audizione del 20 maggio 2015, ha individuato come una criticità "la gestione in gran parte diretta del patrimonio immobiliare, nonostante questi compiti non rientrino fra le missioni dell'Istituto con forti inefficienze nella valorizzazione degli immobili, bassa qualità delle locazioni e ritardi sistematici nella manutenzione degli stabili. Il risultato è quello di fornire un cattivo servizio agli stakeholder, contribuenti e pensionati, dell'INPS e agli stessi affittuari."

Nel 2011 (anno precedente all'incorporazione di Inpdap e Enpals) il valore degli immobili ammontava a 1.497 mln/€ ed era costituito da immobili da reddito per 1.360 mln/€ ed immobili strumentali per 138 mln/€³. A consuntivo 2012 il valore del patrimonio immobiliare ammontava a 3.215 mln/€, con un aumento del 114,8% rispetto al 2011 dovuto principalmente all'acquisizione degli immobili di proprietà essenzialmente di Inpdap ed Enpals (89%, prevalentemente nel Lazio), e poi di Ipost, Inpdai, Sportass, Scau, Fondo spedizioni doganali, il cui patrimonio è la risultante di altre soppressioni intervenute nei tempi (es. Enam in Inpdai). Il patrimonio

³ Dati dello Studio attuariale Orrù e associati, consulente della Commissione, sulla base dei documenti di bilancio dell'INPS.

immobiliare costituito da immobili da reddito ammontava a 2.448 mln/€ e quello da immobili strumentali a 768 mln/€. Nel consuntivo 2013 il valore degli immobili di proprietà dell'Inps ammontava complessivamente a 4.317 mln/€ con un incremento di 1.102 mln/€ rispetto al consuntivo 2012 (+34,3%), di cui 3.056 mln/€ da immobili da reddito (di cui 1.700 mln/€ di patrimonio immobiliare dell'ex Inpdap e 1,7 mln/€ di patrimonio immobiliare ex Enpals) e 1.261 mln/€ da beni strumentali (di cui 1.097 mln/€ di pertinenza ex Inpdap e 27 mln/€ di pertinenza ex Enpals).

L'analisi dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel consuntivo 2013 si evidenzia una situazione di gestione in perdita nei vari esercizi: da una perdita di 33 mln/€ nel consuntivo 2011, a 273 mln/€ nel consuntivo 2012, a 63 mln/€ nel consuntivo 2013 e a 65 mln/€ nel consuntivo 2014.

Con riferimento al consuntivo 2014, il valore degli immobili di proprietà dell'Inps ammonta complessivamente a 3.217 mln/€ con un decremento di 1.100 mln/€ rispetto al consuntivo 2013, ed è costituito per 2.517 mln/€ da immobili da reddito (di cui 1.158 mln/€ di patrimonio immobiliare dell'ex Inpdap e 8 mln/€ di patrimonio immobiliare ex Enpals) e per 618 mln/€ da beni strumentali (di cui 461 mln/€ di pertinenza ex Inpdap e 21 mln/€ di pertinenza ex Enpals).

Il tema della gestione del patrimonio immobiliare è stato approfondito dalla Commissione. La gestione del patrimonio da reddito è diversa in relazione alla provenienza degli immobili, in quanto: il patrimonio Inps è gestito dalla società IGEI S.p.A. in liquidazione, controllata al 51% dall'Istituto (il 49% è di soci privati); il patrimonio ex Inpdai è gestito da società di gestione esterne; il patrimonio Inpdap, Enpals, Enam è gestita direttamente dalle strutture regionali.

Nel corso dell'audizione in Commissione del 30 luglio 2015 della Direttrice del presidio unificato per la gestione e la valorizzazione del patrimonio da reddito dell'INPS Becchini, si è appreso che complessivamente il patrimonio non strumentale dell'INPS assomma oggi a circa 29.000 unità, di cui circa la metà vengono proprio dall'ex INPDAP. Quindi, la dimensione è rilevante, per un valore complessivo di bilancio di circa 2 miliardi e 450 milioni. È stata sottolineata in tale sede l'eterogeneità qualitativa di questi patrimoni, con uno stadio diverso di dismissioni e vincoli normativi che ne rendono disomogenea la tipologia, dovendo tener conto della necessità di coniugare l'applicazione della legge n. 410 del 2001, che prevedeva la dismissione da parte dell'INPS di buona parte del proprio patrimonio, con gli obblighi di conferimento all'INVIMIT, in particolare per quanto riguarda il mantenimento delle tutele e delle garanzie per gli inquilini fissate dalla legge n. 410.

La Corte dei conti, nell'audizione del 12 maggio 2016 ha ricordato che sul patrimonio da reddito dell'Istituto insistono numerosi contenziosi di gestione.⁴

Il tema della gestione si interseca con quello della dismissione di tali immobili, poiché il legislatore ha previsto l'apporto di tali beni a un fondo del patrimonio immobiliare, con l'emanazione nel marzo 2014 di un decreto dei Ministri dell'economia e del lavoro per avviare l'intera devoluzione del patrimonio immobiliare dell'INPS a un fondo gestito da INVIMIT Sgr.

⁴ 170 controversie riguardano la qualifica di "pregio" di unità residenziali ex cartolarizzate e regolarmente locate; 400 unità immobiliari sono oggetto di contenziosi per sfratti per morosità o finita locazione e, in misura minore, irregolarità catastali conseguenti ad interventi edilizi del conduttore; oltre 600 unità immobiliari sono interessate da contenziosi per occupazione abusiva, in alcuni casi con effrazione da parte dell'occupante; circa 200 unità sono gravate da controversie di altra natura (quali il recupero del credito, i risarcimenti danni a persone o cose, le manutenzioni) (pag. 9).

La Corte dei conti, nell'ultima citata audizione, ha riferito che *“sono in corso le attività di un Tavolo Tecnico presso il Ministero dell'economia, cui partecipa anche l'Inps, finalizzate a proporre al legislatore misure di raccordo normativo, di accelerazione e di semplificazione delle procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare dell'Istituto.”*

Nell'audizione del 25 maggio 2016 il Presidente dell'INPS Boeri ha riferito in merito che lo stato di avanzamento del Tavolo tecnico con il MEF appare positivo per la risoluzione dei problemi sinora emersi, rilevando tuttavia che la gestione dei beni strumentali presenta un trend di costi in diminuzione, passando da 145 mln/€ nel 2012 a 103 mln/€ nel 2015 con un relativo decremento percentuale del 30%, mentre le criticità riguardano effettivamente la componente degli immobili non strumentali, essendo costituite dalla quota residua delle precedenti operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e 2 e riguardando per lo più da pertinenze.

1.6 In ordine ai costi di gestione dell'INPS, dall'esame dei bilanci si evince, che le spese di funzionamento totali di natura corrente ammontano nel preventivo 2014 complessivamente a 4.017 mln/€. Tali spese sono cresciute del 2,2% rispetto ai dati riportati nel consuntivo 2013 (3.932 mln/€) a loro volta diminuite del 5,8% rispetto al preventivo aggiornato 2013 (4.173 mln/€).

Nell'ambito dei costi di gestione, la voce *“Oneri per il personale in attività di servizio”* nel bilancio di previsione del 2014 ammonta a 1.857 mln/€ (rappresentando il 42,5% del totale delle spese di funzionamento) in aumento del 2,4% rispetto al dato del consuntivo 2013 (1.813 mln/€) e in diminuzione del 6,8% rispetto al preventivo aggiornato 2013 (1.945 mln/€). Un'altra voce rilevante fra le spese di funzionamento è *“Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi”*. Nel preventivo 2014 la spesa è pari a 838 mln/€, rappresentando il 21% del totale delle spese di funzionamento, ed è aumentata del 5,4% rispetto al consuntivo 2013. Tra il consuntivo 2013 e consuntivo il 2012 si registra una diminuzione per le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi pari al 50,6% passando da 1.608 mln/€ del 2012 a 997 mln/€ del 2013. Infine tra consuntivo 2012 e 2011 si registra un incremento pari all'11,3%.

Il Presidente dell'INPS Boeri nell'audizione del 15 dicembre 2015, ha affermato, in tema di costi di gestione dell'ente, che *“La macchina INPS oggi costa poco più di 4 miliardi, vale a dire che circa un euro ogni 100 erogati dall'INPS serve a mantenere la macchina. Circa la metà di questi 4 miliardi di costi di funzionamento è associata al personale; l'altra metà agli acquisti di beni e servizi. Nonostante l'accorpamento di Inpdap ed Enpals, l'Istituto è riuscito a ridurre i costi di gestione di circa 700 milioni negli ultimi tre anni, trasferendo al bilancio dello Stato circa 1,5 miliardi di economie.”* L'INPS *“ha quasi sei volte il numero di utenti per dipendente del Department for Work and Pensions inglese e costa la metà, valutando i costi di funzionamento in relazione alle risorse erogate, della Sécurité Sociale francese e meno della metà del Deutsche Rentenversicherung tedesco. Anche i costi di IT per utente sono più bassi tra un terzo e un quarto di quelli degli altri Paesi. Possiamo e dobbiamo fare ancora meglio, sfruttando le economie di scala che il super INPS ci permette di raggiungere. Al tempo stesso vogliamo assicurarci che ulteriori risparmi non avvengano a scapito dei servizi che forniamo ai cittadini. Ad esempio, non vogliamo assolutamente ridurre ulteriormente le comunicazioni ai contribuenti. Al contrario vogliamo aumentarle, sfruttando il più possibile le opportunità forniteci dal fatto di avere più di 17,5 milioni di utenti con il PIN dell'INPS. Il loro numero, tra l'altro, è aumentato di circa 1,5 milioni anche a seguito dell'iniziativa «La mia pensione». Più in generale l'obiettivo è quello di velocizzare l'erogazione dei servizi più complessi che l'Istituto è chiamato a fornire, gestendoli in modo maggiormente integrato ed efficiente. I costi netti della macchina verranno ridotti soprattutto aumentando le entrate associate alle attività di contrasto all'evasione contributiva e di*

riscossione dei crediti, che è la nostra priorità. I risultati di queste attività sono aumentate del 21 per cento negli ultimi tre anni e ci proponiamo di rafforzare questa tendenza anche grazie ai nuovi accordi stretti con l’Agenzia delle entrate, ad esempio nel contrasto delle false compensazioni, dove imprenditori disonesti pagano i contributi con falsi crediti vantati nei confronti dell’erario.”

2. L’accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali

2.1. Entità dei residui attivi.

Un aspetto di particolare rilevanza relativo al bilancio dell’INPS riguarda l’accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali. La rilevante quota di mancata riscossione di entrate determina la formazione di un ingente volume di residui attivi, appostati in bilancio come voce di attività, ma la cui riscossione è di difficile realizzazione.

L’art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede l’iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici; a partire dall’anno 2000 l’INPS si avvale per la riscossione coattiva dei crediti di due Agenti della Riscossione, Equitalia s.p.a. sull’intero territorio nazionale e Serit Riscossione in Sicilia.

Ai sensi dell’art. 2426 del codice civile, i crediti contributivi sono annualmente valutati in bilancio, sotto il profilo economico e patrimoniale, secondo il criterio del presumibile valore di realizzo, fermo restando l’obbligo giuridico di riscuoterne l’importo per intero. La svalutazione degli stessi risponde al principio contabile della prudenza, al fine di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, nella valutazione del patrimonio e del risultato d’esercizio.

La Corte dei conti, nell’audizione del 12 maggio 2016, rileva che *“il processo di svalutazione dei crediti determina un’incidenza negativa sul risultato d’esercizio, rappresentato dall’onere annuale per accantonamento al fondo e, per l’effetto, una riduzione del patrimonio netto dell’Istituto, atteso che i crediti vi contribuiscono per il valore al netto della complessiva svalutazione iscritta nel fondo al 31 dicembre di ciascun anno”*.

Dall’esame dei dati contabili si evince un incremento dei residui attivi, che nel 2014 hanno raggiunto i 144.255 mln/€ a fronte di 132.606 mln/€ nel 2013.⁵

La Corte dei conti, nell’audizione del 12 maggio 2016, ha riferito alla Commissione che *“nonostante l’incremento dei residui attivi il risultato di amministrazione mostra una pressoché costante contrazione nel periodo 2011-2016, essendo passato da 60.271 mln a 32.055 mln. La progressiva erosione del patrimonio netto, passato da 41.297 mln nel 2011 a 1.783 mln delle previsioni 2016, risente dei risultati d’esercizio di segno negativo, che incorporano una crescente svalutazione dei crediti”*.

Su tale questione si ricorda che già nella citata audizione del 20 maggio 2015 il presidente dell’INPS Boeri ha riferito di una *“gestione poco attenta dei crediti, saliti a ben 94 miliardi di euro, in cui le ragioni di non esigibilità non vengono adeguatamente verificate”*.


Il rapporto tra crediti contributivi e fondo svalutazione crediti, a partire dal 2000 e sino al 2016 è illustrato dal grafico fornito dall’INPS.⁶

⁵ V. Relazione Corte dei conti, allegata allo stenografico audizione del 12 maggio 2016, pag. 10

⁶ V. audizione del Presidente dell’INPS Boeri presso la Commissione del 25 maggio 2016, documento allegato al Res. Stenografico.

Grafico crescita crediti (serie 2) e relativo FSC (serie 3)

(dati in miliardi di euro) – anni 2000-2016 – Fonte: INPS



Il Presidente dell'INPS Boeri, nell'audizione del 25 maggio 2016 ha osservato come la forte crescita dei crediti e conseguentemente del FSC, sia in stretta correlazione con lo stato di sofferenza dell'economia determinato dalla crisi finanziaria mondiale innescatasi a partire dal 2007, mentre una ulteriore "impennata", evidenziata a partire dal 2012, è conseguenza dell'incorporazione di Inpdap ed Enpals. Ha altresì rilevato che per diminuire la formazione di residui l'ente sta operando in via preventiva - attraverso un'attività di "vigilanza documentale" attuata anche tramite riscontri incrociati tra banche dati - per il tempestivo accertamento e riscossione dei crediti, anche attraverso l'azione collaborativa di Equitalia s.p.a., partecipata da INPS.

La Corte dei conti nel citato referto ha rilevato che "continua a destare forte preoccupazione la consistenza dei residui attivi in ordine alla quale si ribadiscono i dubbi sulla effettiva possibilità di una loro totale riscossione (...) e sulla conseguente ineludibile esigenza che l'Ente ponga massima cura nelle operazioni di impostazione dei dati previsionali e soprattutto di iscrizione delle partite relative agli accertamenti, assicurandone la piena rispondenza alle norme che ne impongono l'iscrizione a fronte di somme connesse a effettive posizioni creditorie e ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Per i residui attivi, peraltro, come già segnalato, si impone un costante monitoraggio unito ad atti interruttivi di prescrizione." In altra sezione del documento si afferma che "in relazione ai residui si richiamano, altresì, le considerazioni da ultimo formulate dalla Ragioneria generale dello Stato in data 22 dicembre 2015 circa l'esigenza di ricondurre a dati certi, ai fini del loro mantenimento in bilancio, i residui attivi risalenti agli anni 2009 e precedenti - sulla cui entità e sussistenza vengono chieste assicurazioni - nonché sull'esigenza di eliminare discordanze riscontrate tra l'importo dei residui passivi esposto nello stato patrimoniale e quello esposto nella situazione amministrativa. Discordanze o non concordanze, peraltro, rileva questa Corte, riscontrate anche dall'esame dei resoconti delle audizioni svoltesi in Parlamento nel corso del 2015 con Equitalia e Inps e solo in parte ricondotte a una maggiore chiarezza nell'ultima di tali audizioni, a cura del Direttore generale dell'Istituto."

Circa la tipologia di crediti per tipologia di rapporto di lavoro (dipendente ed autonomo) si fa riferimento a quanto riportato dalla Corte dei conti alla Commissione "da cui risulta che nel

2016, su 104.390 mln di crediti contributivi, 60.132 mln sono costituiti da crediti derivanti da rapporto di lavoro dipendente, coperti dal principio dell'automaticità delle prestazioni obbligatorie, e i restanti 44.258 mln derivano da lavoro autonomo e gestioni speciali che non godono della medesima garanzia di legge. Nel 2014, ultimo bilancio di esercizio approvato, su 86.640 mln di crediti, 53.038 mln sono garantiti dalla automaticità delle prestazioni obbligatorie e 33.601 mln non ne sono coperti.”⁷

Il tema dell'entità dei residui è stato approfondito nel corso di numerosi audizioni in Commissione. Nell'audizione di Equitalia del 26 febbraio 2015 l'amministratore delegato *pro tempore* Mineo riferì in Commissione che il carico affidato in riscossione dall'INPS, dal 2000 al 31 ottobre 2014 è stato di oltre 130 mld/€ e che la percentuale di riscosso ammontava a circa il 36% del carico affidato. Il tema è stato oggetto di ulteriore approfondimento nel corso delle audizioni del 25 novembre 2015, con un aggiornamento dei dati fornito dal vertice rinnovato di Equitalia S.p.A. (sono intervenuti il Presidente Busa e l'amministratore delegato Ruffini) e del 15 dicembre 2015 con il presidente dell'INPS Boeri e il direttore generale Cioffi. In tali contesti è stato acclarato che il carico affidato dall'INPS a Equitalia nel periodo dal 2000 al 30 settembre 2015 ammontava complessivamente a 157,2 mld/€, di cui 141,8 mld/€ trasmessi ad Equitalia e ulteriori 15,3 mld/€ per la Regione Sicilia a Serit Riscossione Sicilia.

Questi 141,8 mld/€ complessivi, definiti da Equitalia come “carico affidato”⁸ si riducono a 85,7 mld/€, definiti come “carico lavorabile coattivamente” per effetto di 22,6 mld/€ costituiti da sgravi per indebiti effettuati dall'INPS, di 4,2 mld/€ oggetto di sospensione per iniziativa dei giudici o della stessa INPS e di 28,3 mld/€ complessivi riferiti a soggetti non in grado di adempiere agli obblighi contributivi (di cui 13,9 mld/€ per soggetti falliti; 7,3 mld/€ per soggetti deceduti o società cessate; 7,1 mld/€ per soggetti nullatenenti). Tali somme non lavorabili coattivamente, complessivamente valutate in 55,1 mld/€, ai sensi della vigente normativa, “allo stato attuale non possono essere definite formalmente inesigibili, anche se la possibilità di riscuotere il credito resta in questo caso remota, per circostanze che non dipendono dall'attività di recupero di Equitalia, che, laddove possibile, ha attivato le procedure previste dalla legge”.⁹

Si pone pertanto il problema di chiarire quale sia il trattamento giuridico-contabile di tali rilevanti somme nel bilancio preventivo 2016 dell'ente, pari a 55,1 mld/€, che seppure non formalmente inesigibili appaiono sin d'ora sostanzialmente come tali.

Si tratta di un profilo delicato dal punto di vista della corrispondenza sostanziale delle scritture contabili alla realtà economica sottostante. Nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2015 il direttore generale dell'INPS Cioffi, riferendosi ai 28,3 mld/€ di crediti nei confronti di soggetti falliti, deceduti o cessati che, allo stato attuale, non possono essere definiti inesigibili, anche se la probabilità di riscossione è assai bassa, ha affermato che “su questi crediti abbiamo avviato e continueremo a svolgere nel corso dei prossimi mesi un'attività puntuale con Equitalia, applicando l'impianto normativo esistente, per arrivare a capire se effettivamente sono inesigibili e quindi vanno portati a perdita, utilizzando una quota parte dei 45 miliardi di accantonamento che stanno già sul bilancio, oppure se, invece, sono esigibili, per cui bisogna attivare ulteriori iniziative. Peraltro, le ulteriori iniziative andranno a incidere non solo su questi 28,3 miliardi, ma anche su quei 35,3 miliardi di euro di crediti che, sempre rimanendo alle definizioni di Equitalia, sono riferiti a soggetti che non hanno regolarizzato ancora la propria posizione, nonostante nei loro confronti Equitalia abbia effettuato almeno un'azione cautelare o esecutiva”.

⁷ v. Relazione Corte dei conti, allegata allo stenografico audizione del 12 maggio 2016, pag. 14

⁸ v. tabella fornita da Equitalia nel corso dell'audizione del 25 novembre 2015, in calce alla documentazione allegata al Res. Stenografico della seduta.

⁹ v. Audizione del Presidente e dell'amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Vincenzo Busa ed Ernesto Maria Ruffini, il 25 novembre 2015, pagg. 4 e 5 del Res. stenografico.

Al netto di questi 55,1 mld/€, non ancora considerati come crediti inesigibili ma “coattivamente non lavorabili”, gli originari 141,8 mld/€ si riducono a 86,7 mld/€.

Di questi 86,7 mld/€ gli importi già riscossi al 30 settembre 2015 sono pari a 22,8 mld/€, e quelli oggetto di piani di dilazione sono pari a 7,8 mld/€; Equitalia stima pertanto la percentuale di successo nella riscossione nel 35,3 per cento, percentuale data dal rapporto tra quanto esatto o in via di riscossione (22,8 + 7,8 mld/€) e quanto non coattivamente lavorabile (i già citati 55,1 mld/€); non sono considerati in questa percentuale i residui 56 mld/€ ancora in lavorazione rispetto agli originali 141,1 del carico affidato.

È questo un punto un punto importante, perché di questi 56 mld/€ ancora “in lavorazione” ben 35,3 mld/€ si riferisce a crediti relativi a soggetti che non hanno regolarizzato la propria posizione, nonostante nei loro confronti Equitalia abbia effettuato almeno un’azione cautelare o esecutiva, rivelatasi infruttuosa, per cui *“neanche questi crediti ovviamente possono considerarsi formalmente inesigibili, anche se le probabilità di riscossione sono limitate”*. La residua cifra di 20,7 mld/€ è invece relativa a crediti ancora considerati in lavorazione, cioè messi a ruolo da poco, per i quali le procedure non sono state avviate oppure non sono state ancora ultimate.

Pertanto se si somma la quota di crediti definiti da Equitalia non coattivamente lavorabili, pari a 55,1 mld/€ a questi ultimi 35,3 mld/€, in entrambi i casi non considerati formalmente ancora inesigibili, ma che sostanzialmente hanno probabilità di riscossione molto limitate, si ottiene una cifra complessiva di 90,4 mld/€ che ha una rilevanza percentuale di non riscosso, che potrà divenire formalmente inesigibile, pari al 64% al carico affidato pari a 141,1 mld/€.

La tabella che segue, fornita da Equitalia S.p.A. nell’audizione del 25 novembre 2015, esplicita l’ammontare delle somme affidate in riscossione dall’INPS, disarticolando le poste non coattivamente lavorabili, le somme esatte o in via di riscossione.

Equitalia
Carico Ruoli INPS
 Situazione al 30.09.2015

Analisi ai fini del calcolo della % di successo sul carico riscuotibile

Dati di mezz'anno	A	CARICO AFFIDATO 2000 - 30.09.2015		
	B		SGRAVI PER INDEBITO	16,0%
	C		SOSPENSIONI	2,9%
	D		FALITI	9,8%
	E		DECEDUTI / SOCIETA' CESSATE	5,1%
	F		MULTIAGENTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA NEGATIVA)	5,0%
	G=A-(B+C+D+E+F)	CARICO LAVORABILE COATTIVAMENTE	61,1%	86,7 MLD
	H		RISCOSSIONI complessive al 30/09/2015	16,1%
	I		IN DEIAZIONE (RATE A SCADERE)	5,3%
	L=(H+I)/G	% RISCOSSIONE SU CARICO LAVORABILE		35,3%
	M		SOGGETTI PER CUI E' STATA CONCLUSA INFRUTTUOSAMENTE ALMENO UNA AZIONE ESECUTIVA / CAUTELARE	24,9%
	N		CARICO IN LAVORAZIONE	14,6%
				20,7 MLD

TOTALE
 7,1 Mio di soggetti
 141,8 MLD 141,8 MLD

Dal punto di vista del bilancio dell'INPS nel corso delle audizioni del 21 ottobre 2015 con il direttore generale dell'INPS Cioffi e della direttrice centrale bilanci e servizi fiscali Casella, e dell'audizione con il presidente Boeri e il direttore generale Cioffi del 15 dicembre 2015, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2014 è stato riferito che nel bilancio dell'ente, in particolare tra i residui attivi, nello stato patrimoniale del bilancio, è stato iscritto un ammontare di crediti, pari a 86,6 mld/€, di cui circa 24 mld/€ costituiti da crediti già cartolarizzati. La maggior parte degli 86 mld/€ sono crediti trasferiti a Equitalia, per espletare tutte le attività finalizzate al recupero, e che *“fin quando non ci saranno tutti i passaggi amministrativi e giuridici per l'abbandono, l'istituto ha l'obbligo di esporli in bilancio e di risolverli sulla base dell'andamento dei trend e dei fatti che si sono verificati”*, e conseguentemente solo *“quando queste attività potranno dirsi concluse e, quindi, il recupero sarà stato effettuato, ovvero quel credito sarà stato dichiarato definitivamente non esigibile, potranno essere operate le eliminazioni dal bilancio”*.¹⁰

Va segnalato che nell'audizione del presidente Boeri e del direttore generale Cioffi del 15 dicembre 2015, a fronte del valore nominale di residui di 86,6 mld/€ è stato stimato un valore netto di realizzo pari a 43,7 mld/€, al netto della somma imputata al “Fondo svalutazione crediti”, pari a 42,9 mld/€. Il processo di svalutazione dei crediti ha un'incidenza sul risultato di esercizio rappresentato, per effetto dell'onere annuale dell'accantonamento al Fondo, che costituisce una posta negativa del risultato economico di esercizio e, per conseguenza, sul

¹⁰ v. Audizione del Direttore generale dell'INPS Massimo Cioffi e della Direttrice centrale bilanci e servizi fiscali Rosanna Casella del 21 ottobre 2015, pag. 4 del Res. stenografico

patrimonio netto dell'Istituto. Al riguardo il Presidente dell'INPS Boeri nell'audizione del 15 dicembre 2015 ha riferito alla Commissione che *“una prassi non condivisibile ha portato in passato a minimizzare gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti in sede di bilancio preventivo e a concentrarli alla fase di assestamento del bilancio e al consuntivo. Questo nonostante si trattasse di grandezze in gran parte prevedibili al tempo in cui venivano stilati i bilanci preventivi. Noi intendiamo interrompere questa prassi e procedere a una operazione straordinaria di cancellazione e svalutazione delle partite inesigibili dello stato patrimoniale”*.

Nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2015 il direttore generale Cioffi ha riferito alla Commissione che rispetto ai crediti non ancora definibili come inesigibili bisogna verificare quali sono effettivamente le probabilità di riscossione. Ciò costituisce un *“motivo in più per procedere, come anticipava il Presidente, fin da oggi, per quanto riguarda il bilancio previsionale 2016, a effettuare un accantonamento a fondo svalutazione crediti che sia più vicino, dal punto di vista della gestione dei crediti, alla storia e alla probabilità effettiva di riscossione, quindi alla realtà”* (...). Questo porterà a effettuare, rispetto al passato, un accantonamento di circa 7,6 miliardi di euro a fondo svalutazioni crediti sul bilancio previsionale 2016, a fronte della modalità di procedere degli anni passati, in cui a bilancio previsionale venivano accantonati mediamente 500 milioni, quando poi l'accantonamento effettivo a consuntivo era in rapporto di uno a 10”.

2.2. Cause dell'inesigibilità dei crediti.

Circa le cause di formazione dell'inesigibilità dei crediti, si evidenzia la necessità di aumentare l'efficienza delle attività di contrasto all'evasione contributiva e di riscossione dei crediti. Nella citata audizione del 15 dicembre 2015 il Presidente dell'INPS Boeri ha annunciato l'avvio di un'operazione di trasparenza nella contabilità della previdenza per i pubblici dipendenti, stante il *“sistematico ritardo nel versamento dei contributi”* da parte di molte amministrazioni. Tale situazione oltre a pregiudicare la capacità dell'Istituto di fornire estratti conto contributivi aggiornati nel pubblico impiego, comporta dei ritardi operativi nelle fasi sia della prima richiesta della pensione, sia del versamento della prima prestazione previdenziale, sia nelle operazioni di unificazione delle carriere contributive fra gestioni diverse. Tale iniziativa, operazione «La mia pensione», ha previsto l'invio di lettere dell'INPS alle amministrazioni pubbliche, nelle quali si sono proposte procedure più trasparenti di versamento e di rendicontazione delle posizioni contributive; in particolare queste procedure, in presenza di situazioni debitorie di alcune amministrazioni, comportano l'invio alle stesse di una comunicazione di debito con il dettaglio dei debiti riscontrati e la richiesta di regolarizzare le posizioni entro 30 giorni. Nel caso in cui tale termine scada senza la regolarizzazione, è previsto l'invio di una seconda comunicazione che indica tempi e modalità per la regolarizzazione e successivo invio di un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo per la messa in mora della stessa amministrazione pubblica.

3. L'equilibrio finanziario dell'INPS e la sostenibilità del sistema previdenziale.

3.1. Quadro generale

L'analisi dei bilanci porta ad evidenziare il profilo dell'equilibrio finanziario dell'INPS e la sostenibilità del sistema previdenziale pubblico nel suo complesso.

Sul punto si tratta non tanto di esaminare i profili gestionali dell'ente ma piuttosto di valutare la sostenibilità del sistema previdenziale a seguito degli attuali assetti normativi in materia in tema di spesa previdenziale e assistenziale.

Circa il risultato complessivo nel periodo 2013-2014 il Referto al Parlamento della Corte dei conti è esplicito nell'affermare che *“l'analisi delle risultanze della gestione generale (...) porta a confermare che nel periodo in esame si è determinato un progressivo deterioramento nei*

confronti del già negativo andamento economico e patrimoniale verificatosi nel 2012 e in precedenti esercizi. Tale progressivo deterioramento, rilevabile dai dati previsionali iniziali e dalle successive variazioni, risulta confermato dai consuntivi degli anni in esame e in particolare dai disavanzi finanziari di rilevante consistenza e da avanzi di amministrazione in continuo decremento. Le entrate contributive 2013 e 2014 hanno avuto un lieve incremento rispetto a quelle del 2012 ma il loro differenziale negativo nei confronti delle uscite dell'Ente è stato compensato quasi integralmente da apporti dello Stato (al netto delle anticipazioni) di quasi 100 mld nel 2013 e di oltre 98 mld nell'anno successivo. In tale quadro, sia i dati della gestione finanziaria di competenza che quelli della gestione di cassa del 2014 mostrano un qualche lieve allentamento nella progressione negativa di alcune componenti e un qualche miglioramento in quella positiva di altre, sempre però confermando l'assoluta esigenza, quale componente essenziale di equilibrio complessivo per la gestione dell'Ente, di ingenti apporti di provenienza erariale. In ogni caso, la Corte deve fermamente ribadire come l'intervento statale sia ancora un fattore fondamentale di contenimento dello squilibrio della gestione dell'Inps, sia esso da riferire ai trasferimenti realizzati attraverso la Gias, sia esso da imputare alle anticipazioni che generano debito e che nel solo 2014 superano l'ingente cifra di 19 mld".

Il risultato complessivo finanziario ed economico-patrimoniale, frutto della comparazione tra entrate ed uscite accertate, mostra negli ultimi anni un risultato costante di disavanzo finanziario a partire dal 2012, nonostante l'entità dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.¹¹

Dal lato delle entrate bisogna rilevare che in esse sono compresi i trasferimenti all'INPS a carico dell'erario statale.

I trasferimenti attivi per il 2014 ammontano a 98.733 mln/€, con un decremento dello 0,7% rispetto a quanto riportato nel consuntivo 2013. Specificatamente i trasferimenti dal bilancio dello Stato, che rappresentano la quasi totalità dei trasferimenti attivi (99% circa), nel consuntivo 2014 sono complessivamente pari a 98.440 mln/€ con un decremento di 636 mln/€ (0,6%) rispetto a quanto riportato a consuntivo 2013 (99.076 mln/€). Gli apporti dal bilancio dello Stato sono destinati nel consuntivo 2014 per 81.130 mln/€ alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (81.799 mln/€ nel consuntivo 2013) e per 17.310 mln/€ alla "Gestione degli invalidi civili" (17.277 mln/€ nel consuntivo 2013). I rimanenti trasferimenti si riferiscono alle risorse trasferite dalle Regioni e da altri enti del settore pubblico.

Le uscite accertate previste per il 2014 ammontano a 413.170 mln/€ registrando un incremento dell'1,7% rispetto al consuntivo 2013 (406.425 mln/€). Tra preventivo aggiornato 2013 e consuntivo 2013 si registra una diminuzione dello 0,2% mentre tra consuntivo 2012 (391.851 mln/€) e consuntivo 2013 si registra un incremento ed è pari al 3,7%. Le uscite accertate nel consuntivo 2012 si incrementano rispetto al consuntivo 2011 del 38,4%. Questo scostamento registrato nel consuntivo 2012 è dovuto prevalentemente all'aumento delle prestazioni istituzionali dalle prestazioni pensionistiche e alle erogazioni a beneficio degli iscritti all'ex INPDAP e all'ex ENPALS.¹²

¹¹ Per quanto attiene la gestione finanziaria, dal lato delle entrate si osserva come i movimenti finanziari presunti per l'esercizio 2014 ammontano a 401.149 mln/€ di entrate accertate, in incremento dello 0,9% rispetto al consuntivo 2013 (397.701 mln/€) a sua volta aumentato dello 0,4% rispetto al preventivo assestato 2013 (396.030 mln/€). L'incremento della voce entrate accertate registrato tra il consuntivo 2012 e il consuntivo 2013 si attesta al 4,1%. Mentre confrontando il consuntivo 2011 e il consuntivo 2012 l'incremento registrato è pari al 34,3% passando da 284.428 mln/€ del 2011 a 382.065 mln/€ del 2012. Questa variazione delle entrate tra gli anni 2011 e 2012 è dovuta principalmente al trasferimento dell'ex Inpdap ed ex ENPALS in INPS.

¹² Nello specifico, la "Spesa per pensioni" nel consuntivo 2014 è risultata pari a 255.241 mln/€ con un incremento dello 0,6% (1.517 mln/€ in valore assoluto) rispetto ai 253.724 mln/€ relativi al consuntivo 2013. Nel consuntivo 2014 le rate di

Per quanto riguarda l'avanzo/disavanzo finanziario (saldo fra entrate accertate e uscite accertate), ad eccezione del bilancio consuntivo 2011, il quale presenta un avanzo finanziario, gli altri bilanci considerati (consuntivi 2012, 2013 e 2014 e preventivi 2012, 2013 e 2014) presentano un disavanzo finanziario.

Nel referto della Corte dei conti si riporta che *“Il conto economico chiude anch'esso con valori di segno negativo pari a 12.846 milioni nel 2013 e a 12.485 milioni nel 2014. A conseguire l'equilibrio delle gestioni amministrare dall'Istituto non è stato sufficiente l'apporto derivante dai trasferimenti dello Stato (99.069 milioni nel 2013 e 98.440 nel 2014), né la ripresa del flusso dei contributi, alimentato dalla gestione privata, in particolare dal lavoro autonomo e, ancor più, dai “parasubordinati”; rilevante è l'esposizione debitoria dell'Istituto per anticipazioni di tesoreria (35.655 milioni negli esercizi 2013 - 2014) e per anticipazioni dello Stato alle gestioni previdenziali (52.245 milioni nel 2013; 71.310 milioni nel 2014)”*.

“Il risultato economico di esercizio delle gestioni previdenziali complessivamente considerate presenta nel 2013 un saldo negativo di 12.846 mln di euro, a fronte dei 12.216 mln registrato in sede di consuntivo 2012. A determinare tale risultato hanno concorso principalmente il saldo negativo della Gestione pubblica (5.923 mln), del comparto dei lavoratori autonomi (4.740 mln) e del comparto dei lavoratori dipendenti (2.042 mln).

Nel 2014 il risultato economico d'esercizio presenta un saldo negativo di 12.485 mln, con un miglioramento di 362 mln rispetto all'esercizio precedente, determinato principalmente dal saldo positivo della gestione Prestazioni temporanee (2.231 mln) e dalla Gestione per la tutela dei lavoratori parasubordinati (7.646 mln)”.

Il patrimonio netto registrato a consuntivo 2014 è pari a 18.407 mln/€ ed è dovuto ad un patrimonio netto registrato a consuntivo 2013 di 9.028 mln/€ e all'effetto congiunto del predetto risultato economico negativo di -12.485 mln/€ e del contributo per il ripianamento del disavanzo della gestione ex INPDAP per 21.698 mln/€ (ex art. 1, comma 5, legge n. 147/2013), nonché della costituzione della riserva patrimoniale per 166 mln/€ del Fondo di solidarietà residuale.¹³

L'analisi delle cause degli squilibri finanziari del sistema previdenziale italiano esula dall'analisi dei dati di bilancio dell'INPS e riguarda invece la strutturazione del quadro normativo in materia. Va infatti considerato che il sistema pensionistico pubblico¹⁴ è strutturato secondo il criterio della ripartizione: il pagamento delle pensioni future non avviene con accumulo di riserve ma destinando i contributi versati dai lavoratori in attività e dalle aziende agli enti di previdenza per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa. È quindi importante per l'equilibrio del sistema che il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi in prima istanza e dai trasferimenti dall'erario per la parte mancante dalle entrate) sia in equilibrio con l'ammontare delle uscite (le pensioni pagate). Il sistema è entrato in crisi

pensione a carico delle Gestioni previdenziali (compresi gli oneri a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) sono pari a 243.478 mln/€, con un incremento dello 0,6% rispetto al consuntivo 2013 (241.973 mln/€); mentre, sempre considerando il consuntivo 2014, le pensioni erogate per conto dello Stato sono pari a 11.763 mln/€, con un incremento dello 0,1% (12 mln/€ in valore assoluto) rispetto agli 11.751 mln/€ del consuntivo dell'anno precedente.

¹³ Il bilancio consuntivo 2014 presenta entrate contributive per 211.462 mln/€, in aumento di 1.321 mln/€ (+0,6%) rispetto al consuntivo 2013 e a loro volta in linea con le previsioni per il 2014. La crescita del gettito contributivo nel 2014 è riferibile esclusivamente ai contributi per i dipendenti privati, che aumentano, rispetto al consuntivo 2013 di 1.696 mln/€, a fronte di una riduzione dei contributi dei dipendenti pubblici di 375 mln/€.

¹⁴ Cfr. L'evoluzione del sistema pensionistico in Italia - Covip www.covip.it/wp-content/uploads/Evoluzione_sistema.pdf

dalla fine degli anni '80 in crisi per una serie concomitanti di cause¹⁵: il progressivo aumento delle uscite, dovuto all'incremento della vita media della popolazione, con l'obbligo di pagare le pensioni per un tempo più lungo; l'ampio ricorso alle pensioni di anzianità, sulla base di requisiti pensionistici molto bassi; gli effetti dell'allora vigente sistema retributivo, che si è rivelato disequilibrante per i conti complessivi della previdenza nel momento in cui la forza lavoro complessiva ha cessato di essere in espansione; il subentrato sistema contributivo è stato articolato in via progressiva nel tempo con il progressivo innalzamento dei limiti di età per il pensionamento e dispiegherà totalmente i suoi effetti riequilibranti del sistema solo a partire dal 2050; la crisi economica e la situazione di minori assunzioni o di blocco del *turn over* del personale pubblico per effetto di disposizioni normative volte al contenimento della spesa pubblica, che hanno ridotto l'ammontare delle entrate contributive.

Nel corso dell'audizione con la Corte dei Conti del 27 febbraio 2014 in Commissione è stato affermato che *"la sostenibilità del sistema poggia sul finanziamento statale, che ha ormai superato i 100 miliardi di euro. (...) Bene o male, avere la sostenibilità del sistema significa che, finché lo Stato esiste e, quindi, finché c'è un apporto dal bilancio statale, non stiamo parlando di preoccupazioni sul pagamento delle pensioni. Stiamo ragionando su una sostenibilità di lungo periodo e su una di breve e medio periodo. La problematica oggettiva è il breve e medio periodo, in attesa dell'entrata a regime del sistema contributivo. Qualche indicazione di studio arriva intorno al 2050. Dopo il 2050 si pensa che ci possa essere una situazione di pareggio tra contributi e prestazioni, con l'entrata a regime del sistema contributivo pieno e totale. Di conseguenza, in questo periodo intermedio quello che conta è che va verificata la sostenibilità di tutto il sistema affinché tenga, e che l'apporto dello Stato sia un apporto di trasferimenti a copertura dei disavanzi delle singole gestioni in dissesto."*¹⁶

Nella gestione dell'INPS va poi valutato l'impatto dell'incorporazione, nel 2012, dell'INPDAP, ente competente alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, nato dalla fusione dei vari enti previdenziali settoriali relativi ai dipendenti pubblici (ENPAS, INADEL, ENPDEP) e al quale erano state date in gestione le casse previdenziali in precedenza gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (CPDEL, CPUG, CPI, CPS e CTPS).

Tutti questi fattori si riverberano contabilmente sul bilancio dell'INPS, che registra l'impatto dei dati normativi nella determinazione delle entrate per il livello delle contribuzioni previdenziali e dei trasferimenti erariali e delle uscite in termini di prestazioni previdenziali ed assistenziali da erogare.

Nell'analisi qualitativa della spesa dell'INPS, nella ricognizione svolta nel referto della Corte dei conti citato, si *"evidenzia, nell'ambito del lavoro dipendente privato, il crescente ruolo svolto dalla Gestione prestazioni temporanee - GPT - sia a livello economico (in evidente miglioramento da 0,2 mld del 2012, a 1,7 mld del 2013 a 2,2 mld del 2014) che patrimoniale (salito da 179,8 mld del 2012 a 181,5 mld del 2013, a 183,7 mld del 2014); quest'ultimo risultato compensa il pesante passivo del Fondo lavoratori dipendenti (che mostra un ulteriore peggioramento da - 119,1 mld del 2012, a -122,8 mld di euro del 2013, a -130,2 mld di euro del 2014). Influiscono sui risultati del FPLD le incidenze negative dei soppressi fondi (trasporti, elettrici, telefonici e Inpdai), in esso confluiti senza fonti di alimentazione, considerato lo stato di dissesto in cui permangono. Lo stesso Fondo, comunque, pur al netto delle indicate contabilità, deve ripianare un disavanzo patrimoniale di 47,6 mld di euro, nonostante il concorso di rilevanti apporti dello Stato. Il comparto dei lavoratori autonomi continua ad essere caratterizzato da un consistente*

¹⁵ V. le considerazioni contenute al proposito nella nota di variazione al bilancio 2015 del Civ dell'INPS.

¹⁶ V. audizione del magistrato della Corte dei conti Antonio Ferrara, *Presidente, delegato al controllo sulla gestione dell'INPS*, pag. 25 Res. stenografico.

saldo economico positivo della gestione dei "parasubordinati" (in evidente calo da 8,7 mld di euro del 2012, 8,6 mld del 2013, a 7,6 mld del 2014) che bilancia solo in parte il dissesto ormai strutturale - anche se in ridimensionamento - degli agricoltori (da -5,3 mld di euro del 2012, -5,2 mld di euro del 2013, a -4,2 mld del 2014) e quello in preoccupante ascesa degli artigiani (da -5,4 mld di euro del 2012, -6,5 mld di euro del 2013 e -5,7 mld del 2014) e dei commercianti (da -0,9 mld di euro del 2012, -1,7 mld di euro del 2013 e -1,6 mld del 2014). Nel quadro delle risultanze economiche complessive, rimane elevato l'apporto negativo della gestione pubblica ex Inpdap, che con il suo deficit di 3,2 mld di euro, pur se migliorato rispetto ai 5,9 mld di euro del 2013, spinge quello totale a 12,5 mld".

Da quanto detto si sottolinea che più che il confronto anno per anno fornito dall'analisi dei consuntivi, che fornisce il dato del disavanzo rispetto all'anno precedente, dall'analisi della composizione della spesa e delle entrate dell'INPS l'aspetto più rilevante è quello del disavanzo strutturale, che si ripresenta costantemente in ciascun esercizio, e che deriva dallo squilibrio tra entrate contributive e prestazioni erogate, e che è colmato solo dal trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'audizione del 25 maggio 2016 il Presidente dell'INPS ha affermato che "sia molto importante, anche nella comunicazione di questi dati, fare chiarezza sul fatto che l'INPS è una parte dello Stato, per cui se è utile guardare ai bilanci di un ente pubblico, dall'altro lato quando si parla di sostenibilità in generale si deve guardare al bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica nel suo complesso. Questi dati, che pur possono sembrare allarmanti - perché indubbiamente quando si vede una proiezione nel 2023 di un possibile passivo patrimoniale di 56 miliardi di euro - vanno visti nel quadro complessivo delle amministrazioni pubbliche e sono molto meno perché sono già incorporati. Non sono informazioni in più ma si tratta di dati già incorporati nelle proiezioni di lungo periodo della RGS".

3.2. Composizione del bilancio INPS

Il risultato economico del bilancio complessivo dell'Istituto è costituito dalla somma algebrica dei risultati di esercizio di tutte le Gestioni amministrate. Attualmente sono circa sessanta le Gestioni o i Fondi che rientrano nel bilancio dell'INPS, per un'entità superiore ai 700 mld/€.

I risultati di esercizio presentano una negatività crescente nel tempo che azzererà già a metà periodo il patrimonio netto iniziale di 1,5 miliardi di euro. Tornando al conto economico generale di tutte le gestioni amministrate, il risultato di esercizio si presenta negativo per tutto il periodo di osservazione e tende ad accrescere la sua consistenza negli ultimi anni.

Nel dettaglio:

- il risultato d'esercizio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (al lordo delle contabilità separate che sono parte integrante della gestione se pur con evidenza contabile) risulta positivo dopo i primi due anni e si consolida nel periodo di proiezione fissato al 2023 dal bilancio tecnico attuariale 2014-2023, con un aumento consistente degli avanzi di gestione;

- se si considera il risultato di esercizio e la conseguente situazione patrimoniale del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, comprendendo in esso anche le contabilità separate dei soppressi Fondi "Trasporti", "Elettrici", "Telefonici" dell'ex aziende di Stato e "INPDAl (la gestione dei dirigenti d'azienda)", che presentano un andamento contabile negativo, la situazione è così riassunta nella seguente tabella:

Risultato d'esercizio importi in mln/€	Cons. 2014	Prev. 2014	Cons. 2013	Cons. 2012	Cons. 2011
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	486	9.191	4.474	6.658	8.194
ex Fondo trasporti	-1.017	-1.021	-1.222	-1.049	-1.058
ex Fondo elettrici	-1.983	-1.966	-1.949	-1.945	-1.877
ex Fondo telefonici	-1.093	-1.290	-1.230	-1.171	-1.151
ex INPDAI	-3.771	-3.880	-3.812	-3.786	-3.639
Totale	-7.378	1.034	-3.739	-1.293	469

Fonte: elaborazione dello Studio attuariale Orrù e associati, consulente della Commissione, 26 maggio 2015


- la Gestione prestazioni temporanee presenta una situazione di sostanziale positività che dapprima sostiene il comparto dei lavoratori dipendenti e dopo una lieve flessione nella parte centrale del periodo, contribuisce a consolidare l'andamento positivo del comparto stesso.

- le tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, agricoltori e artigiani) pur se in negativo per l'intero periodo, presentano una sostanziale stabilità del disavanzo;

- la Gestione separata, mantiene risultati ampiamente positivi nel periodo di previsione e assorbe quasi completamente i deficit gestionali delle tre gestioni autonome;

- il comparto pubblico soffre della riduzione degli organici e del blocco dei rinnovi contrattuali e, nonostante il ripianamento del fabbisogno della "CTPS" a carico della fiscalità generale, presenta saldi negativi crescenti nel periodo. Dopo l'incorporazione dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.l. 201 del 2011 è stata istituita la Gestione speciale di previdenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, articolata in dieci contabilità separate: Cassa pensioni dipendenti enti locali (ex CPDEL), con 1.282.184 iscritti; Cassa trattamenti pensionistici statali (ex C.T.P.S.), con 1.788.890 iscritti; Gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con 3.253.970 iscritti; Gestione per il trattamento di fine servizio ai dipendenti degli enti locali (ex I.N.A.D.E.L.), con 1.293.696 iscritti; Gestione per il trattamento di fine servizio al personale dipendente dalle Amministrazioni statali (ex E.N.P.A.S.), con 1.749.587 iscritti; Gestione per l'assistenza magistrale (ex E.N.A.M.) con 283.000 iscritti; Gestione per la previdenza al personale dipendente degli enti di diritto pubblico (ex E.N.P.D.E.P.), con 158.993 iscritti; Cassa pensioni sanitari (ex C.P.S.) per il personale medico delle aziende sanitarie locali con 116.825 iscritti; Cassa insegnanti asili nido e scuole elementari parificate (ex C.P.I.) con 33.672 iscritti; Cassa pensioni ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (ex C.P.U.G.), con 4.058 iscritti.

Nel grafico che segue, con proiezioni attuariali sino al 2023, sono riportati i saldi complessivi di tutte le Gestioni dell'INPS rappresentati dalla linea continua e le componenti di maggiore rilevanza raffigurati con gli istogrammi.



Fonte: elaborazione dello Studio attuariale Orrù e associati, consulente della Commissione, 26 maggio 2015

Le altre Gestioni, diverse da quelle appena esposte, che pure costituiscono circa il quaranta per cento del valore e del costo della produzione complessiva, tra cui quelle assistenziali, concorrono in misura minima a determinare il risultato di esercizio del conto economico generale per il fatto che quelle di maggiori dimensioni (Invalidi civili, Ferrovie dello Stato, Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali) sono finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato.

3.3. La Gestione GIAS

La GIAS (Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), è stata istituita presso l'INPS con l'art. 37 della legge n. 88 del 1989, per inglobare in un'unica gestione gli oneri connessi alla erogazione di prestazioni a carattere assistenziale, già a carico del bilancio dello Stato, nonché gli oneri derivanti sia da agevolazioni contributive disposte per legge a favore di alcune categorie di datori di lavoro, che da riduzioni del costo del lavoro per il sostegno di particolari settori produttivi o di determinati territori. Si intese in tal modo, secondo l'intento del legislatore, recepire il principio di separazione degli oneri a carattere assicurativo-previdenziale dagli altri oneri attribuiti alle gestioni amministrare dall'Istituto in conseguenza di provvedimenti di politica sociale o economica.

Il bilancio GIAS rappresenta quindi la quota assistenziale del bilancio INPS, non sostenuta da contributi delle categorie interessate ma posta a carico della fiscalità generale.

A carico della Gestione sono assegnati i seguenti trattamenti: Pensioni sociali; Integrazioni di cui all'art. 1 della Legge 222/84; Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD e altre gestioni; Oneri derivanti da sgravi e agevolazioni contributive per particolari categorie, settori o territori; Oneri derivanti da pensionamenti anticipati; Oneri per quota parte delle pensioni liquidate nella gestione CDCM con decorrenza ante '89; Oneri per il mantenimento del salario; Oneri per i trattamenti di famiglia; Oneri minori. Dalla sua istituzione ad oggi, peraltro, innumerevoli provvedimenti hanno modificato il quadro normativo della GIAS,

affiancando la originaria funzione di gestione a cui fanno capo i trattamenti definiti “assistenziali” a quella di sostegno alle gestioni previdenziali. Gli oneri derivanti da tali trattamenti possono essere evidenziati secondo i seguenti comparti di intervento: a) pensionistici; b) mantenimento del salario; c) interventi a sostegno della famiglia; d) prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali; e) sgravi di oneri sociali e altre agevolazioni; f) interventi diversi.

Il finanziamento della gestione è ottenuto principalmente mediante trasferimenti da parte dello Stato. Vi sono inoltre, come previsto dalla legge istitutiva, i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti speciali di disoccupazione e dei pensionamenti anticipati previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni; la loro incidenza è comunque relativa vista la loro modesta entità. La legge n. 92 del 2012 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali, introducendo un sistema di protezione sociale basato su una tutela universale contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria; tutto ciò attraverso l'introduzione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI a decorrere dal 1 gennaio 2013, destinate alla sostituzione delle prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e ridotti e all'abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell'edilizia e dell'indennità di mobilità ordinaria.

I dati del Bilancio consuntivo del 2013 riferiti alla GIAS evidenziano 102.276 milioni di entrate ed un pari importo di uscite.¹⁷

3.4. Il Bilancio tecnico attuariale INPS 2014-2023

L'analisi del bilancio tecnico attuariale per il periodo 2014-2023 costituisce elemento rilevante per le proiezioni sull'andamento patrimoniale dell'ente.

L'equilibrio gestionale delle diverse gestioni previdenziali si realizza nel lungo periodo attraverso il prelievo dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori attivi a copertura delle prestazioni erogate ai pensionati, sin tanto che permarranno gli effetti del sistema a ripartizione.

L'INPS ha approvato il bilancio tecnico al 1° gennaio 2014 con determinazione commissariale n. 49 del 23 dicembre 2014.

La Corte dei conti, nell'audizione del 12 maggio 2016 ha riferito che *“dalle risultanze del bilancio tecnico relativo al 2016-2023 emerge che, in riferimento al conto economico generale di tutte le gestioni amministrate, il risultato di esercizio si presenta negativo per l'intero periodo di osservazione e tende ad aumentare negli ultimi anni, superando nel 2023 i 12 miliardi di euro. Le componenti che formano il valore della produzione si sviluppano, infatti, con una dinamica inferiore rispetto a quella delle voci di costo, determinando disavanzi di esercizio sistematici.”*¹⁸

La seguente tabella, proposta in tale sede, espone una sintesi della situazione economico-patrimoniale dell'Istituto nel periodo di proiezione 2016-2023 in forma aggregata.

¹⁷ Dati tratti pagine 610 e ss. del tomo II del Rendiconto Inps 2013

¹⁸ V. Relazione Corte dei conti, allegata allo stenografico audizione del 12 maggio 2016, pag. 19

(in milioni di euro)


Anno	Situazione patrimoniale netta al 1.1	Valore della produzione	Costo della produzione	Altri proventi e oneri	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale netta al 31.12	Anno
2016	+ 10.709	+ 355.682	- 362.991	+ 781	- 6.528	+ 4.188	2016
2017	+ 4.188	+ 358.680	- 366.565	+ 759	- 7.126	- 2.936	2017
2018	- 2.936	+ 367.273	- 375.430	+ 760	- 7.397	- 10.335	2018
2019	- 10.335	+ 376.707	- 383.868	+ 461	- 6.700	- 17.034	2019
2020	- 17.034	+ 388.853	- 397.543	+ 445	- 8.245	- 25.281	2020
2021	- 25.281	+ 399.746	- 408.231	+ 438	- 8.047	- 33.323	2021
2022	- 33.323	+ 411.272	- 422.487	+ 418	- 10.797	- 44.118	2022
2023	- 44.118	+ 423.145	- 435.987	+ 403	- 12.439	- 56.560	2023

Fonte: Bilancio tecnico Inps

Il bilancio tecnico attuariale individua nell'indice iscritti/pensioni, calcolato per l'insieme dei lavoratori dipendenti privati, i lavoratori dipendenti del settore pubblico, le tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata; nel complesso di tali gestioni, uno strumento per valutare la sostenibilità del sistema.

Tale rapporto nel bilancio tecnico attuariale dell'INPS 2014-2023 mostra un aumento non trascurabile, passando da 1,33 di inizio periodo a 1,41 iscritti per pensione stimato nel 2023. L'andamento del rapporto è la risultante di due dinamiche di modesta entità ma di segno opposto: da una parte il numero degli iscritti contribuenti cresce in misura modesta ma continua (+0,6%) per tutto il periodo, dall'altra il numero delle pensioni da erogare tende a ridursi lievemente (-0,1% annuo); per i lavoratori dipendenti privati l'indicatore è in graduale aumento da 1,34 iscritti per pensione a 1,51 di fine periodo, mentre il numero di iscritti nel periodo 2014-2023 cresce con un tasso medio annuo dello 0,6% secondo le ipotesi previste per l'occupazione dal quadro macroeconomico: contribuisce a migliorare il rapporto, la diminuzione del numero delle pensioni che nello stesso periodo decrescono ad un tasso medio annuo del -0,6%; per il settore pubblico invece la dinamica degli iscritti è negativa con una riduzione della numerosità del comparto del 3% che si verifica nei primi anni di sviluppo, combinata con un aumento del numero delle pensioni che progrediscono al ritmo dell'1% all'anno e producono alla fine del decennio un aumento del 9% del numero dei trattamenti: il rapporto iscritti/pensioni degli iscritti ex INPDAP va dal 1,14 nel 2014 al 1,01 nel 2023; per le tre Gestioni speciali degli Autonomi il rapporto inizialmente pari a 1,04, subisce una lieve flessione e si mantiene al livello di 1,02 alla fine del periodo: gli iscritti nelle complessive delle tre gestioni autonome crescono ad un tasso medio annuo dello 0,4% (-0,2% per la gestione dei "Coltivatori diretti, coloni e mezzadri", +0,4% per la gestione "Artigiani" e +0,5% per la gestione "Commercianti") mentre il numero delle pensioni degli Autonomi cresce nel complesso ad un tasso annuo dello 0,6% (-0,8% per la gestione "Coltivatori diretti", 1% per gli "Artigiani" e i "Commercianti").

Tali andamenti sono riportati nella tabella seguente:




Fonte: elaborazione dello Studio attuariale Orrù e associati, consulente della Commissione, 26 maggio 2015

Un altro indicatore per la dinamica della spesa previdenziale è il rapporto tra pensione media e retribuzione media. Il rapporto pensione media su retribuzione media presenta nel periodo di riferimento un incremento sia nel complesso sia nelle specifiche componenti. Nel complesso delle gestioni il rapporto subisce un incremento di 4 punti percentuali nel decennio di proiezione, passando dal 58% al 62%. Alla crescita del rapporto fra la pensione media e la retribuzione media concorrono sia gli interventi restrittivi in tema di accesso alle prestazioni, con un prolungamento della permanenza in servizio attivo e conseguente incremento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva alla liquidazione della pensione, sia la modesta crescita dei monti reddituali e retributivi imponibili che costituiscono il denominatore del rapporto e che, a differenza della spesa pensionistica che si sedimenta nel tempo, sono molto sensibili alla congiuntura economica.

I lavoratori dipendenti in particolare passano da un valore della pensione media rispetto alla retribuzione media del 61% nel 2014 al 66% nel 2023. I valori nulli si riferiscono a Gestioni che non hanno iscritti contribuenti ovvero per le quali le norme prevedono un contributo svincolato dalla retribuzione imponibile (Fondo Clero, SPORTASS, Assicurazioni facoltative). In alcune Gestioni il rapporto è superiore all'unità, ossia la pensione media è superiore alla retribuzione media imponibile¹⁹. La stessa situazione si registra nel Fondo Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS), a causa della notevole frammentarietà delle carriere lavorative e della possibilità di trasferire le posizioni contributive in regime di convenzione con il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per cui a carico della gestione è rimasto un ridotto numero di trattamenti pensionistici con importo medio consistente. Anche i lavoratori autonomi (CDCM, Artigiani, Commercianti) subiscono un incremento della percentuale passando dal 52% al 56% così come la Gestione separata sebbene ad un livello

¹⁹ È il caso ad esempio del Fondo Volo per il quale la dinamica retributiva degli ultimi anni condizionata da una profonda crisi del settore è andata in direzione opposta a quella delle pensioni vigenti con la conseguenza che la pensione media del 2014 supera di quasi il 30% la retribuzione media imponibile per lo stesso anno.

inferiore data la natura dei trattamenti erogati costituiti prevalentemente da pensioni supplementari. La tabella che segue illustra l'andamento descritto:



Fonte: elaborazione dello Studio attuariale Orrù e associati, consulente della Commissione, 26 maggio 2015

Il Patrimonio netto dell'Istituto è dato dalla somma algebrica dei singoli patrimoni netti delle Gestioni amministrate.

Nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2015 il Presidente del CIV dell'INPS Iocca ha espresso la valutazione secondo la quale le proiezioni attuariali mostrano che l'Istituto arriverà nel 2023 con un deficit patrimoniale di circa 56 miliardi di euro, e perciò si renderà opportuno che il legislatore intervenga con disposizioni normative ad hoc affinché l'INPS possa conseguire, almeno nel lungo periodo, il pareggio di bilancio, potendosi realizzare lo stesso "solo attraverso il ripianamento delle gestioni strutturalmente deficitarie, mediante interventi legislativi mirati, risultato peraltro già conseguito per la Cassa dipendenti dello Stato nell'ambito della Gestione pubblica".

Si tratta di un dato di "stock" che deriva dall'accantonamento negli anni, di saldi d'esercizio positivi, con conseguente formazione di attivo patrimoniale, ovvero di deficit di gestione che generano disavanzi patrimoniali. La consistenza complessiva del patrimonio netto è legata alla dinamica delle gestioni di grandi dimensioni:

- il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con un patrimonio netto iniziale negativo per 122,8 mld/€, riduce a fine periodo (2023) il deficit patrimoniale a 89 mld/€, in forza dei crescenti avanzi di esercizio previsti a partire dal terzo anno del decennio;
- la Gestione prestazioni temporanee, che vanta fin dall'inizio un cospicuo patrimonio netto di 181,5 mld/€, mantiene nel tempo la consistenza patrimoniale con un valore nel 2023 di 193 mld/€;
- le gestioni ex INPDAP partono da un disavanzo patrimoniale di 1,6 mld/€ e arrivano a fine periodo ad un valore negativo di circa 113 mld/€;
- il comparto dello spettacolo mantiene ed incrementa nel tempo il suo avanzo patrimoniale con un valore a fine periodo di 6,5 mld/€;
- le tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi con 120 mld/€ di disavanzo patrimoniale all'inizio periodo, seguendo le dinamiche dei saldi di esercizio negativi arrivano a raddoppiare l'ammontare dei propri debiti pervenendo ad un patrimonio netto di -230 mld/€;
- la Gestione separata capitalizzando gli avanzi di esercizio riesce a raddoppiare il patrimonio iniziale sfiorando a fine periodo i 182 mld/€.

Circa la sostenibilità del sistema previdenziale, la Corte dei conti ha riferito al Parlamento, con il “Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica”, che la spesa previdenziale “con poco meno di 300 miliardi (al lordo delle ritenute fiscali), assorbe più dei due terzi della complessiva spesa per la protezione sociale e risulta in larga parte (87,2 per cento) assorbita dalle prestazioni pensionistiche che, a fine 2014, hanno toccato il 15,9 per cento del Pil. Si tratta di dimensioni che scontano una significativa crescita durante gli anni delle crisi, considerato che l’impennata registrata dalla previdenza (+22 per cento, fra il 2007 e il 2014) non ha pari fra le altre spese correnti ed è soprattutto il frutto della sostenuta dinamica della componente pensionistica. Tutte evidenze, queste, che fanno della realtà italiana un unicum, in un contesto internazionale che resta distante, sia in ordine alla quota di spesa destinata in prevalenza agli anziani (oltre il 90 per cento degli interventi di protezione sociale, rispetto al 75 per cento negli altri Paesi), sia in ordine alla capacità di ripristinare i livelli di spesa sociale pre-crisi”.²⁰

Per quanto riguarda il futuro la Corte rileva che “le previsioni a lungo termine segnalano un andamento della spesa pensionistica, come pure di quella per prestazioni sociali nel loro complesso, confortante (circa 2 punti in meno, l’incidenza sul Pil) e, comunque, tale da distinguere l’Italia rispetto alla gran parte degli altri Paesi europei. Una prospettiva, questa, in larga parte riconducibile ad un ciclo ventennale di riforme – avviato fin dagli anni novanta – che è riuscito a dare una risposta anticipata agli effetti del progressivo invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità finanziaria della spesa previdenziale. Le riforme del sistema pensionistico, culminate nell’intervento di fine 2011, hanno portato alla costruzione di un sistema con regole di accesso e di calcolo uguali per tutti, meno distorto nei confronti del pensionamento anticipato e, infine, finanziariamente sostenibile. Un risultato ottenuto grazie all’innalzamento dell’età di pensionamento; una scelta che contribuisce contemporaneamente sia alla sostenibilità finanziaria del sistema che all’adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

Quanto alle caratteristiche del nuovo sistema la Corte sottolinea che questo “oltre ai pregi, evidenzia incertezze e rischi. Fra le prime: i) la pensione dei lavoratori poveri (quel 20 per cento di pensionati che riceve un trattamento mensile inferiore a 750 euro), un fenomeno che trae origine dalla partecipazione discontinua al mercato del lavoro e che vede particolarmente esposte le donne e, più in generale, l’ampia coorte di lavoratori soggetta a rapporti di lavoro precari; ii) la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, nella considerazione che le ragioni finanziarie della riforma del 2011 (spostare verso il futuro il profilo temporale della spesa pensionistica attesa) possano comportare dei costi rilevanti non solo per i lavoratori interessati, ma anche per il sistema delle imprese; iii) il differenziale tra la longevità e le capacità lavorative, che induce a chiedersi se le persone saranno in grado di lavorare per tutti gli anni in più che la normativa italiana prevede.

Quanto, infine, ai rischi, essi sono legati all’evoluzione del quadro economico e sociale e scaturiscono dalle incertezze che circondano le variabili su cui poggiano le valutazioni sulla sostenibilità finanziaria di lungo periodo del sistema pensionistico del nostro Paese (ipotesi demografiche, di crescita del prodotto, di partecipazione degli individui al mercato del lavoro, di sostenibilità sociale del flusso migratorio ipotizzato, ecc.). Il sistema pensionistico, insomma, è in equilibrio a patto che l’Italia torni, da subito anche se gradualmente, su un sentiero di crescita moderata.”

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime un parere favorevole sui documenti di bilancio esaminati, formulando le seguenti osservazioni:

- a) occorre portare a compimento la piena separazione tra funzioni previdenziali ed assistenziali, al fine di favorire un processo che consenta di fondare pienamente il

²⁰ V. Relazione Corte dei conti, allegata allo stenografico audizione del 12 maggio 2016, pag. 20

- finanziamento delle prime su forme contributive in grado di assicurare l'equilibrio della spesa previdenziale, e quello delle seconde sull'imposizione generale essenzialmente a carico dell'erario statale, anche al fine di definire con chiarezza, nell'ottica della certezza delle poste di finanza pubblica dello Stato, l'entità complessiva dei criteri di scelta e delle modalità dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS;
- b) è urgente procedere ad una riforma della *governance* dell'ente, attraverso le iniziative legislative del Parlamento e del Governo, al fine di: separare nettamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle gestionali; garantire il principio della collegialità nella determinazione delle prime, attraverso una dialettica tra gli organi dell'ente, costituiti dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione, atteso che l'attuale concentrazione di tali funzioni in capo solo ad un organo monocratico non appare compatibile con la complessità istruttoria e decisionale dell'ente; la riduzione della consistenza del CIV e la maggiore efficacia nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza affidati a tale organo;
 - c) si deve procedere ad una piena integrazione tra l'INPS e gli enti incorporati, attraverso una redistribuzione del personale che eviti duplicazioni di funzioni e l'aggravio rispetto a procedure precedentemente attuate, come emerso nel caso dei lavoratori dello spettacolo ex ENPALS, anche attraverso una riorganizzazione logistica e funzionale delle risorse umane e strumentali, tale da assicurare standard omogenei di presenza e qualità del servizio offerto sull'intero territorio nazionale;
 - d) consolidare il modello dell'INPS come "agenzia di servizio" con una maggiore implementazione delle funzioni di *front* e *back office*, sia su base telematica che nel rapporto relazionale diretto con il pubblico, che l'Istituto deve fornire sempre più ai suoi utenti;
 - e) procedere, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, ad una razionalizzazione degli stessi, in maniera tale che il numero degli stessi non costituisca la mera sommatoria di quelli già preesistenti in INPS ed enti soppressi, ma corrisponda a logiche di servizio orientate al perseguimento degli obiettivi di istituto nei confronti degli utenti;
 - f) attuare politiche del personale che favoriscano il raggiungimento di standard di rendimento qualitativo e professionale elevato delle risorse umane, destinate a svolgere funzioni di immediata rilevanza nei confronti di fasce molto ampie della collettività; a tal fine si auspica, essendo emerso il notevole decremento del numero di personale addetto e l'innalzamento progressivo dell'età media dello stesso, l'adozione da parte del legislatore di misure che rendano possibile procedere a nuove assunzioni e superare il blocco del *turn over*;
 - g) procedere ad una definitiva riorganizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente, mantenendo la titolarità dei soli immobili strumentali da utilizzare per fini istituzionali, senza ricorrere in tal caso a locazioni esterne, e dismettendo il restante patrimonio, preservando le forme di tutela di carattere sociale per gli immobili dati in locazione, ove esistenti;
 - h) operare secondo un'ottica generale di riduzione dei costi di gestione, attraverso una gestione centralizzata dei centri di costo e del relativo controllo sugli stessi, in maniera tale da generare adeguate economie di scala;
 - i) definire procedure più efficienti nell'attività di riscossione dei contributi previdenziali, anche nei confronti del settore pubblico, e realizzare una maggiore sinergia operativa tra Inps e l'agente incaricato della riscossione, al fine di contenere entro limiti quantitativi fisiologici la formazione dei residui attivi, atteso che un'ingente massa di tali poste iscritte in bilancio obbliga all'accantonamento di risorse per la svalutazione degli stessi e contribuisce fortemente allo squilibrio dei conti dell'ente, in quanto la svalutazione dei

- crediti deve essere ripianata con accantonamenti dell'ente ed in ultima istanza, con trasferimenti a carico dell'erario statale;
- j) con riferimento alla notevole rilevanza della posta contabile dei residui attivi e sulla base delle risultanze dei valori quantitativi e disaggregati emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta, si rende necessario chiarire e definire, già dal prossimo bilancio, in termini di trasparenza e veridicità delle scritture contabili, l'entità e l'incidenza sul passivo di bilancio del complesso delle entrate contributive non ancora dichiarate formalmente inesigibili, ma che risultano sostanzialmente non "coattivamente lavorabili" da parte dell'ente incaricato della riscossione coattiva;
 - k) sollecitare la riflessione da parte del legislatore, a fronte di un quadro evolutivo che porterà al completamento del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo nel 2050, e considerati i limiti al finanziamento del sistema a ripartizione dati dall'evoluzione del mercato del lavoro e dalle dinamiche demografiche e socio-economiche del settore previdenziale, sull'effetto negativo che politiche di contenimento della finanza pubblica, che comportino il divieto di assunzioni o il blocco del *turn over* nel pubblico impiego, determinano per la diminuzione della base contributiva previdenziale;
 - l) valutare attentamente le proiezioni del bilancio tecnico attuariale 2014-2023, che mostrano un andamento negativo dei conti dell'INPS ai fini della sostenibilità della spesa previdenziale nel tempo, nonostante l'entità del trasferimento a carico dell'erario statale;
 - m) sulla base di tale scenario, sarebbe opportuno definire preventivamente, rispetto al complesso della spesa pubblica dello Stato, l'entità della componente a carico del bilancio erariale necessaria a garantire la sostenibilità del settore previdenziale.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del rappresentante Ufficio Immigrazione della Caritas Italiana, Oliviero Forti

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Oliviero FORTI, *Responsabile Ufficio Immigrazione Caritas Italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per richiesta di chiarimenti, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Oliviero FORTI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paolo ARRIGONI (LNA) e Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese.

Interviene per una precisazione Oliviero FORTI.

Intervengono i senatori Paolo ARRIGONI (*LNA*), Riccardo MAZZONI (*AL-A*), Laura RAVETTO, *presidente*, e il senatore Marco FILIPPI (*PD*), ai quali risponde Oliviero FORTI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, per richiedere alcune, ulteriori precisazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (*AL-A*), a più riprese, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, e il senatore Paolo ARRIGONI (*LNA*), a più riprese, ai quali risponde Oliviero FORTI, a più riprese.

Intervengono Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, e il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), a più riprese, ai quali risponde Oliviero FORTI.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Forti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

indi del Vice Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Audizione di rappresentanti di Legambiente
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di Legambiente. Sono presenti Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, accompagnato da Piergiorgio Boscagin, presidente del circolo di Legambiente Perla Blu di Cologna Veneta, e da Luca Tirapelle, presidente del Centro di azione giuridica di Legambiente Veneto, che ringrazia per la presenza.

Luigi LAZZARO, *presidente di Legambiente Veneto*, Piergiorgio BOSCAGIN, *presidente del circolo di Legambiente Perla Blu di Cologna Veneta*, e Luca TIRAPELLE, *presidente del Centro di azione giuridica di Legambiente Veneto*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Miriam COMINELLI (PD) e Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luigi LAZZARO, *presidente di Legambiente Veneto*, Piergiorgio BOSCAGIN, *presidente del circolo di Legambiente Perla Blu di Cologna Veneta*, e Luca TIRAPELLE, *presidente del Centro di azione giuridica di Legambiente Veneto*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, è ripresa alle ore 14,10.

Audizione di Davide Bubbico, ricercatore presso il dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Davide Bubbico, ricercatore presso il dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno, che ringrazia per la presenza.

Davide BUBBICO, *ricercatore presso il dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Miriam COMINELLI e Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Davide BUBBICO, *ricercatore presso il dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 22 giugno 2016

Plenaria

211ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Riccardo Casale, amministratore delegato della SOGIN, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal PRESIDENTE, dai senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 11,45.

Plenaria

212ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente STUCCHI rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SI-SEL*), GUERINI (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 22 giugno 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,35.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di selezionare la documentazione sulla scuola di lingue Hypérion messa a disposizione dall'AISI;

incaricare il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da cinque persone al corrente dei fatti;

trasmettere al RIS le perizie sull'assassinio di Moro depositate da Paolo Cucchiarelli;

incaricare il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Umberto Giovine;

incaricare il dottor Salvini, il dottor Donadio e il tenente colonnello Giraudo di formulare proposte operative conseguenti all'escussione di Filippo Barreca;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire, per il tramite delle strutture della Polizia di Stato, documentazione relativa all'agente Rocco Gentiluomo;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire notizie sul tenente colonnello De Leonardis e sul capitano Cardarelli, i due ufficiali dell'Arma dei carabinieri citati nella prima segnalazione registrata della strage di via Fani;

incaricare il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di individuare i luoghi di conservazione delle fotografie originali di Moro diffuse durante il sequestro o successivamente al fine di acquisire copia elettronica degli originali, da conferire al RIS;

incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di verificare l'esistenza presso le strutture dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato di fascicoli relativi a Volker Weingraber;

incaricare il dottor Donadio di svolgere un approfondimento e presentare eventuali proposte operative relativa all'episodio, descritto in fonti aperte, di un contatto, asseritamente avvenuto nel luglio 1979, tra un personaggio non identificato e il senatore Acquaviva, relativo alla possibile consegna di documentazione fotografica sull'assassinio di Moro;

autorizzare il dottor Donadio a svolgere una missione a Bologna;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali dalla dottoressa Maria Vozzi;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di verificare ulteriori possibili acquisizioni documentali in relazione al processo Pecorelli;

incaricare il colonnello Occhipinti di trasmettere allo SCICO la nota, riservata, 572/1;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire presso l'AISE, l'AISI e il DIS documentazione eventualmente disponibile con riferimento a tre persone di interesse;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire presso l'AISE ogni utile informazioni sugli spostamenti del colonnello Giovannone nel periodo febbraio-luglio 1978;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di compiere gli accertamenti conseguenti all'escussione di Pasquale Viglione.

Comunica inoltre che:

– il 13 giugno 2016 il direttore dell'AISE, Manenti, ha trasmesso una nota, segreta, relativa alle modalità di formazione e alla normativa che regola la consultazione della documentazione messa a disposizione ai componenti delle Commissioni;

– nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato tre note, riservate, relative, rispettivamente, all'auto utilizzata dall'agente Di Leva il 16 marzo 1978, allo stato giuridico dello stesso e alle perquisizioni com-

piute, nel maggio 1979, a seguito della scoperta del covo di viale Giulio Cesare 47;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato il girato, di libera consultazione, di alcuni filmati Rai realizzati in occasione del rapimento di Aldo Moro;

– il 15 giugno 2016 il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese dal prefetto Enrico Marinelli;

– nella stessa data il giornalista Paolo Cucchiarelli ha depositato i seguenti documenti segreti: *Parere pro veritate* – Accertamenti tecnico-balistici sulla dinamica della morte dell'onorevole Aldo Moro, redatto dal perito Gianluca Bordin; Primo parere di medicina legale redatto dal prof. Alberto Bellocco; file audio/video contenente un'intervista resa da Tina Anselmi in relazione alla vicenda Moro;

– nella stessa data Paolo Cucchiarelli ha altresì depositato il sunto, di libera consultazione, del *Parere pro veritate* redatto dal perito Gianluca Bordin con allegata sequenza fotografica;

– nella stessa data il dottor Salvini ha depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni rese da Filippo Barreca e una nota, riservata, relativa a possibili accertamenti su un membro del Servizio segreto tedesco che operò in Italia nel 1978-1980;

– nella stessa data il deputato Grassi ha depositato una nota, di libera consultazione, che segnala all'attenzione della Commissione il filmato di un'intervista rilasciata dal prefetto Enrico Marinelli;

– il 16 giugno 2016, il procuratore aggiunto presso il Tribunale ordinario di Roma, Albamonte, ha trasmesso il verbale, segreto, dell'interrogatorio di Raffaele Cutolo, svoltosi il 24 marzo 2016;

– il 17 giugno 2016 il sovrintendente Marratzu ha depositato due faldoni estratti dal processo cosiddetto «Brink's Securmark». Tale documentazione, riservata, sarà acquisita e digitalizzata, per essere poi restituita al Tribunale di Roma;

– nella stessa data il senatore Fornaro ha trasmesso una nota, di libera consultazione, relativa a Giustino De Vuono;

– nella stessa data il dottor Salvini ha trasmesso una nota, riservata, su possibili approfondimenti derivanti da fonti aperte;

– il 20 giugno 2016 è giunta una missiva del presidente dell'Istituto Luigi Sturzo, Nicola Antonetti, relativa alla consultazione di documentazione di interesse della Commissione;

– il 21 giugno 2016 è pervenuta una nota, riservata, del dottor DONADIO contenente osservazioni e proposte operative riguardanti Giustino De Vuono;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha trasmesso una nota, segreta, relativa all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da persona informata dei fatti.

Illustra infine il programma delle prossime audizioni. La prossima settimana si prevede di audire il dottor Mario Fabbri. Si procederà succes-

sivamente alle audizioni, già deliberate, del giudice Giancarlo Armati e del generale Antonio Cornacchia. Le audizioni, già deliberate, di Paolo Pistolesi, Enrico Marinelli, Vittorio Fabrizio e Ettore Bernabei potranno svolgersi successivamente, compatibilmente con le disponibilità e le condizioni di salute degli auditi. Ove nulla osti, si prevede inoltre di svolgere le audizioni del colonnello Armando Sportelli, di Claudio Sabelli Fioretti e del dottor Gianluca Falanga, esperto degli archivi Stasi.

Audizione di Gennaro Acquaviva

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione,

Gennaro ACQUAVIVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) pone quindi alcun quesiti, ai quali replica Gennaro ACQUAVIVA, e, successivamente, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare, a più riprese, osservazioni e quesiti il senatore Federico FORNARO (*PD*), i deputati Gero GRASSI (*PD*) e Gaetano PIEPOLI (*DeS-CD*), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali risponde Gennaro ACQUAVIVA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Gennaro ACQUAVIVA e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.